

Bruxelles, 13 luglio 2016
(OR. en)

10809/16

**Fascicolo interistituzionale:
2015/0310 (COD)**

**CODEC 997
FRONT 276
COMIX 493
PE 79**

NOTA INFORMATIVA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia costiera e di frontiera europea e che abroga il regolamento (CE) n. 2007/2004, il regolamento (CE) n. 863/2007 e la decisione 2005/267/CE del Consiglio - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 4-7 luglio 2016)

I. INTRODUZIONE

Il relatore Artis PABRIKS (PPE - LV) ha presentato, a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, una relazione contenente 173 emendamenti (emendamenti 1-173) alla proposta di regolamento.

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 294 del TFUE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

In questo contesto il presidente della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, Claude MORAES (S&D - UK), ha presentato un emendamento di compromesso (emendamento 179). Tale emendamento era stato concordato durante i contatti informali di cui sopra.

Inoltre, il gruppo politico ENF ha presentato quattro ulteriori emendamenti (emendamenti 174-177) e un gruppo di 40 deputati, principalmente dei gruppi politici Verts/ALE e GUE/NGL, ha proposto un emendamento (emendamento 178) volto a respingere la proposta della Commissione.

II. VOTAZIONE

Nella votazione che ha avuto luogo il 6 luglio 2016, la plenaria ha adottato l'emendamento di compromesso (emendamento 179) alla proposta di regolamento. Non sono stati adottati altri emendamenti.

La proposta della Commissione così modificata e la risoluzione legislativa costituiscono la posizione del Parlamento europeo in prima lettura, che rispecchia quanto precedentemente convenuto fra le tre istituzioni.

Il Consiglio dovrebbe pertanto essere in grado di approvare la posizione del Parlamento europeo, previo esame del testo da parte dei giuristi-linguisti. L'atto legislativo sarebbe quindi adottato nella formulazione corrispondente alla posizione del Parlamento in prima lettura².

² Il testo dell'emendamento adottato e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato. L'emendamento è presentato sotto forma di testo consolidato in cui le modifiche alla proposta della Commissione sono evidenziate in *neretto e corsivo*. Le soppressioni sono indicate dal simbolo "■".

Guardia costiera e di frontiera europea *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 luglio 2016 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia costiera e di frontiera europea e che abroga il regolamento (CE) n. 2007/2004, il regolamento (CE) n. 863/2007 e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (COM(2015)0671 – C8-0408/2015 – 2015/0310(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0671),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), e l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0408/2015),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 25 maggio 2016³,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 30 giugno 2016, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per i bilanci e della commissione per la pesca (A8-0200/2016),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

³ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 6 luglio 2016 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2016/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia costiera e di frontiera europea e che abroga il regolamento (CE) n. 2007/2004, il regolamento (CE) n. 863/2007 e la decisione 2005/267/CE e modifica il regolamento (UE) 2016/399*

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), e l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁴,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria⁵,

* IL TESTO NON È ANCORA STATO OGGETTO DI REVISIONE GIURIDICO-LINGUISTICA.

⁴ Parere del 25 maggio 2016 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁵ Posizione del Parlamento europeo del 6 luglio 2016.

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio europeo del 25-26 giugno 2015⁶ ha invitato a compiere maggiori sforzi per risolvere *il problema di flussi migratori senza precedenti* in modo globale, incluso il rafforzamento della gestione delle frontiere per contenere meglio i crescenti flussi migratori misti. Inoltre, il 23 settembre 2015⁷ il Consiglio europeo ha sottolineato l'esigenza di affrontare la drammatica situazione alle frontiere esterne e rafforzarvi i controlli, anche attraverso risorse aggiuntive per l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo ed Europol, nonché con personale e attrezzature forniti dagli Stati membri.

⁶ Conclusioni del Consiglio europeo del 25-26 giugno 2015.

⁷ Riunione informale dei capi di Stato o di governo sulla migrazione, dichiarazione del 23 settembre 2015.

- (2) Obiettivo dell'Unione europea nel settore della gestione delle frontiere esterne è sviluppare e attuare una gestione europea integrata a livello nazionale e dell'Unione, necessario corollario alla libera circolazione delle persone nell'ambito dell'Unione nonché componente essenziale di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. La gestione europea integrata delle frontiere è fondamentale per migliorare la gestione della migrazione, ***con l'obiettivo di gestire efficacemente l'attraversamento delle frontiere esterne, affrontando in particolare le sfide migratorie e le potenziali minacce future a tali frontiere, contribuendo così ad affrontare la criminalità grave con una dimensione transfrontaliera, nonché di garantire un livello elevato di sicurezza nell'Unione, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e salvaguardando al contempo la libera circolazione delle persone al suo interno.***

- (3) La gestione europea integrata delle frontiere, basata sul modello dell'accesso a quattro livelli, comprende misure nei paesi terzi, come quelle previste nel quadro della politica comune dei visti, misure con i paesi terzi vicini, misure di controllo di frontiera alle frontiere esterne e analisi dei rischi, ■ misure *nello spazio Schengen e misure di rimpatrio*.
- (3 bis) *Nell'attuare una gestione europea integrata delle frontiere, è opportuno assicurare la coerenza con gli altri obiettivi politici, tra cui il corretto funzionamento dei trasporti transfrontalieri.***
- (4) Per attuare efficacemente la gestione europea integrata delle frontiere è opportuno istituire una guardia costiera e di frontiera europea, ***la quale dovrebbe essere dotata delle necessarie risorse finanziarie e umane e di attrezzature adeguate***. La guardia costiera e di frontiera europea, composta dall'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera e dalle autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, comprese le guardie costiere nella misura in cui svolgono compiti di controllo di frontiera, si basa sull'uso comune delle informazioni, delle capacità e dei sistemi a livello nazionale e sulla risposta dell'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera a livello dell'Unione.

- (5) La gestione europea integrata delle frontiere *dovrebbe essere attuata in quanto* responsabilità condivisa *dell'*Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera e *delle* autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, comprese le guardie costiere nella misura in cui svolgono *operazioni di vigilanza delle frontiere marittime e altri* compiti di controllo di frontiera. Anche se gli Stati membri mantengono la responsabilità primaria nella gestione *delle* loro *frontiere esterne*, nel loro interesse e nell'interesse di tutti gli Stati membri ■ , l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera dovrebbe *sostenere* l'applicazione delle misure dell'Unione relative alla gestione delle frontiere esterne potenziando, valutando e coordinando gli interventi degli Stati membri che attuano tali misure.
- (5 bis) *La gestione europea integrata delle frontiere non modifica le competenze rispettive della Commissione e degli Stati membri nel settore doganale, in particolare per quanto riguarda i controlli, la gestione dei rischi e lo scambio di informazioni.*

- (6) L'elaborazione della politica e della normativa relative al controllo delle frontiere esterne e al rimpatrio, *compreso lo sviluppo di una strategia di gestione europea integrata delle frontiere*, resta di competenza delle istituzioni dell'Unione europea. Occorre provvedere a uno stretto coordinamento tra l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera e dette istituzioni.
- (7) L'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, nota come Frontex, è stata istituita dal regolamento (CE) n. 2007/2004⁸. Da quando ha assunto i suoi compiti, il 1° maggio 2005, è riuscita ad aiutare gli Stati membri ad attuare gli aspetti operativi della gestione delle frontiere esterne mediante operazioni congiunte e interventi rapidi alle frontiere, nonché mediante analisi dei rischi, scambio di informazioni, relazioni con paesi terzi e rimpatri di cittadini di paesi terzi *oggetto di una decisione di rimpatrio adottata da uno Stato membro*.

⁸ Regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1).

- (8) ***Occorre monitorare efficacemente l'attraversamento delle frontiere esterne, affrontare le sfide migratorie e le potenziali minacce future a tali frontiere***, garantire un livello elevato di sicurezza all'interno dell'Unione, salvaguardare il funzionamento dello spazio Schengen ***e rispettare*** il principio generale di solidarietà. ***Alla luce di quanto sopra***, occorre rafforzare la gestione delle frontiere esterne basandosi sull'operato di Frontex e ***svilupandola*** ulteriormente in un'Agenzia dotata di una responsabilità condivisa per la gestione delle frontiere esterne.

- (9) È quindi opportuno ampliare i compiti *dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea* e, per tenere conto di tali cambiamenti, *mantenendo nel contempo la stessa personalità giuridica, nonché la piena continuità di tutte le sue attività e procedure*, ribattezzarla Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera (*l'Agenzia*), *nota come Frontex*. Il ruolo principale dell'Agenzia ■ dovrebbe consistere nel definire una strategia operativa e tecnica per l'attuazione di una gestione integrata delle frontiere a livello dell'Unione, verificare l'efficace funzionamento del controllo di frontiera alle frontiere esterne, fornire maggiore assistenza operativa e tecnica agli Stati membri tramite operazioni congiunte e interventi rapidi alle frontiere, ■ garantire l'esecuzione pratica delle misure in situazioni che richiedono un'azione urgente alle frontiere esterne *e fornire assistenza tecnica e operativa a sostegno delle operazioni di ricerca e soccorso di persone in pericolo in mare*, nonché organizzare, coordinare e svolgere operazioni e interventi di rimpatrio.

- (9 bis) L'Agenzia dovrebbe svolgere i suoi compiti fatte salve le responsabilità degli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.*
- (9 ter) L'Agenzia dovrebbe svolgere i suoi compiti nel rispetto delle competenze degli Stati membri in materia di difesa.*
- (9 quater) I compiti e le competenze più estesi affidati all'Agenzia dovrebbero essere controbilanciati dal rafforzamento delle salvaguardie attinenti ai diritti fondamentali e dalle maggiori responsabilità assunte dall'Agenzia.*
- (9 quinquies) Gli Stati membri possono continuare a collaborare a livello operativo con altri Stati membri e/o paesi terzi alle frontiere esterne, anche mediante operazioni militari a fini di contrasto, purché tale cooperazione sia compatibile con l'azione dell'Agenzia.*

- (10) Per poter svolgere efficacemente i suoi compiti, l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera si basa sulla cooperazione degli Stati membri. Sotto tale aspetto è importante che l'Agenzia e gli Stati membri agiscano in buona fede e si scambino informazioni in modo tempestivo e accurato. *Nessuno Stato membro dovrebbe essere tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza.*
- (10 bis) *Gli Stati membri dovrebbero inoltre provvedere, nel loro stesso interesse e nell'interesse di altri Stati membri, a inserire dati nelle banche dati europee e a garantire che tali dati siano accurati e aggiornati nonché ottenuti e introdotti in modo lecito.*

- (11) Occorre che l'Agenzia ■ elabori analisi dei rischi, di carattere sia generale che mirato, basate su un modello comune di analisi integrata dei rischi, che devono essere applicate dall'Agenzia stessa e dagli Stati membri. È opportuno che l'Agenzia ■ fornisca, anche sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri, informazioni *adeguate* su tutti gli aspetti attinenti alla gestione europea integrata delle frontiere, in particolare il controllo di frontiera, il rimpatrio, i movimenti secondari irregolari di cittadini di paesi terzi nell'Unione europea, la prevenzione della criminalità transfrontaliera, ivi compresi l'agevolazione dell'*attraversamento illegale delle frontiere*, la tratta degli esseri umani, il terrorismo *e le minacce di natura ibrida*, nonché la situazione nei paesi terzi vicini, per consentire di prendere misure appropriate o affrontare le minacce e i rischi individuati, allo scopo di migliorare la gestione integrata delle frontiere esterne.

(11 bis) Data l'attività che svolge alle frontiere esterne, l'Agenzia dovrebbe contribuire alla prevenzione e al rilevamento delle forme gravi di criminalità che presentano una dimensione transfrontaliera, quali ad esempio il traffico di migranti, la tratta di esseri umani e il terrorismo, laddove un suo intervento sia appropriato e qualora abbia ottenuto informazioni pertinenti tramite le sue attività. È opportuno che coordini le sue attività con Europol, in quanto Agenzia responsabile del sostegno e del rafforzamento delle azioni degli Stati membri e della reciproca cooperazione nella prevenzione e nella lotta contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri. I reati transfrontalieri comportano necessariamente una dimensione transfrontaliera. Tale dimensione transfrontaliera è caratterizzata da reati connessi all'attraversamento illegale delle frontiere esterne, compresi la tratta degli esseri umani o il traffico di migranti laddove vi è un diretto legame con l'attraversamento delle frontiere esterne, fatte salve le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2002/90/CE del Consiglio che permette agli Stati membri di non imporre sanzioni nel caso di comportamenti che hanno lo scopo di prestare assistenza umanitaria ai migranti.

- (12) In uno spirito di responsabilità condivisa, l'Agenzia ■ dovrebbe svolgere un ruolo di monitoraggio regolare della gestione delle frontiere esterne. Occorre che l'Agenzia provveda a un monitoraggio adeguato ed efficace non solo tramite le analisi dei rischi, gli scambi di informazioni ed Eurosur, ma anche mediante la presenza di esperti appartenenti al suo personale negli Stati membri. L'Agenzia dovrebbe pertanto essere in grado di inviare funzionari di collegamento *negli* Stati membri per un periodo di tempo durante il quale tali funzionari dovrebbero riferire al direttore esecutivo. La relazione dei funzionari di collegamento dovrebbe far parte della valutazione delle vulnerabilità.
- (13) È opportuno che l'Agenzia ■ svolga una valutazione delle vulnerabilità, *basata su criteri oggettivi*, per verificare la capacità *e la prontezza* degli Stati membri di affrontare le sfide alle loro frontiere esterne, valutando fra l'altro le attrezzature, *le infrastrutture, il personale, la dotazione di bilancio* e le risorse *finanziarie* degli Stati membri e i loro piani di emergenza per gestire eventuali crisi alle frontiere esterne. Occorre che gli Stati membri *adottino* misure ■ per ovviare alle eventuali carenze individuate grazie alla valutazione. Il direttore esecutivo ■ dovrebbe definire le misure che dovranno essere prese *e raccomandarle agli* Stati membri interessati e stabilire un termine entro il quale tali misure dovranno essere adottate. ■ Se non sono adottate le misure necessarie entro il termine stabilito, *è opportuno* che la questione sia sottoposta al consiglio di amministrazione che prenderà un'ulteriore decisione.

(13 bis) Qualora non riceva le informazioni accurate e tempestive necessarie per procedere a una valutazione delle vulnerabilità, l'Agenzia può tenerne conto in sede di valutazione delle vulnerabilità, a meno che non sussistano motivi debitamente giustificati per non comunicare tali dati.

(14) Occorre che l'Agenzia ■ organizzi un'adeguata assistenza tecnica e operativa agli Stati membri per rafforzare la loro capacità di adempiere i loro obblighi in materia di controllo delle frontiere esterne e di affrontare le sfide alle frontiere esterne derivanti dall'immigrazione illegale o dalla criminalità transfrontaliera, **fatta salva la competenza delle autorità nazionali responsabili di avviare indagini penali**. Sotto tale aspetto l'Agenzia ■, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, dovrebbe organizzare e coordinare operazioni congiunte per uno o più Stati membri e inviare squadre europee di guardie costiere e di frontiera, nonché l'attrezzatura tecnica necessaria, e può eventualmente inviare esperti appartenenti al suo personale.

- (15) In casi di pressioni specifiche e sproporzionate alle frontiere esterne, l'Agenzia ■, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, dovrebbe organizzare e coordinare interventi rapidi alle frontiere e inviare squadre europee di guardie costiere e di frontiera attinte da una riserva di *reazione rapida*, nonché attrezzatura tecnica. Gli interventi rapidi alle frontiere dovrebbero fornire rinforzi *per un periodo di tempo limitato* laddove è necessaria una reazione immediata e qualora tale intervento sia in grado di dare una risposta efficace. Per garantire il funzionamento di tale intervento, occorre che gli Stati membri mettano a disposizione della riserva di *reazione rapida* guardie di frontiera e altro personale competente, *nonché l'attrezzatura tecnica necessaria. L'Agenzia e lo Stato membro interessato dovrebbero concordare un piano operativo.*

(16) **Qualora** in determinate zone delle frontiere esterne **debbano** affrontare **sfide** migratorie sproporzionate caratterizzate da ampi flussi migratori misti ■ , gli Stati membri devono poter contare sul rinforzo operativo e tecnico potenziato fornito **nei punti di crisi (hotspot)** dalle squadre di sostegno per la gestione della migrazione, composte da squadre di esperti inviati dagli Stati membri ad opera dell'Agenzia ■ e dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, nonché da Europol e da altre agenzie competenti dell'Unione, e da esperti che fanno parte del personale dell'Agenzia ■ . È opportuno che l'Agenzia ■ assista la Commissione nel coordinamento delle varie agenzie sul terreno.

(16 bis) Gli Stati membri dovrebbero garantire che tali altre autorità preposte a ricevere le domande di protezione internazionale quali la polizia, le guardie di frontiera, le autorità competenti per l'immigrazione e il personale dei centri di trattenimento abbiano le pertinenti informazioni e che il loro personale riceva il livello necessario di formazione adeguato ai loro compiti e alle loro responsabilità e le istruzioni per informare i richiedenti dove e in che modo possono essere inoltrate le domande di protezione internazionale.

(16 ter) È opportuno che nei punti di crisi le diverse agenzie e gli Stati membri operino in conformità dei rispettivi mandati e poteri. La Commissione, in cooperazione con le altre agenzie competenti, dovrebbe garantire che le attività condotte nei punti di crisi rispettino il pertinente acquis dell'Unione, compreso il sistema europeo comune di asilo e i diritti fondamentali.

(17) Se uno Stato membro non intraprende le misure ■ necessarie conformemente alla valutazione delle vulnerabilità, o nel caso di una pressione ■ sproporzionata alle frontiere esterne, *ove lo Stato membro non abbia richiesto all'Agenzia un sostegno sufficiente o non intraprenda le azioni necessarie per l'attuazione di tali misure, rendendo* inefficace il controllo delle frontiere esterne in misura tale da compromettere il funzionamento dello spazio Schengen, occorre fornire una risposta unificata, rapida ed efficace a livello di Unione. *Al fine di attenuare tali rischi*, e per migliorare il coordinamento a livello di Unione, è opportuno che la Commissione definisca *e proponga al Consiglio* le misure che devono essere attuate dall'Agenzia ■ e chieda agli Stati membri interessati di cooperare con l'Agenzia nell'attuazione di tali misure. *Occorre attribuire al Consiglio la competenza di esecuzione per l'adozione di una decisione a motivo della natura potenzialmente sensibile a livello politico delle misure da decidere, che spesso interessano le competenze nazionali in materia di esecuzione e di applicazione.* L'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera dovrebbe allora stabilire le azioni da intraprendere per l'esecuzione pratica delle misure indicate nella decisione *del Consiglio* e redigere un piano operativo con lo Stato membro interessato. *Qualora uno Stato membro non si conformi entro 30 giorni alla decisione del Consiglio e non cooperi con l'Agenzia nell'attuazione delle misure ivi contenute, la Commissione può attivare l'applicazione della procedura specifica in caso di circostanze eccezionali che mettono a rischio il funzionamento globale dello spazio senza controllo alle frontiere interne di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) 2016/399. Pertanto, il regolamento (UE) 2016/399 va modificato di conseguenza.*

(18) L'Agenzia ■ dovrebbe disporre dell'attrezzatura e del personale necessari da impiegare in operazioni congiunte o interventi rapidi alle frontiere. A tale scopo, nell'avviare interventi rapidi alle frontiere su richiesta di uno Stato membro o in una situazione che richieda un'azione urgente, l'Agenzia ■ dovrebbe poter impiegare squadre europee di guardie costiere e di frontiera attinte da una riserva di *reazione rapida*, che dovrebbe consistere in un corpo permanente composto *dalle* guardie di frontiera *e da altro personale competente* degli Stati membri e costituito da almeno 1 500 persone. L'impiego di squadre europee di guardie costiere e di frontiera attinte dalla riserva di *reazione rapida* dovrebbe essere immediatamente completato, *ove necessario*, da squadre europee di guardie costiere e di frontiera aggiuntive.

(18 bis) L'allegato 1 indica i contributi degli Stati membri a tale riserva di reazione rapida sulla base degli impegni assunti alla luce delle attuali circostanze. In caso di mutamento sostanziale e strutturale di tali circostanze, anche quando è stata presa una decisione relativa alla soppressione dei controlli alle loro frontiere interne ai sensi delle pertinenti disposizioni dei rispettivi atti di adesione, la Commissione dovrebbe proporre le opportune modifiche a tale allegato.

- (19) Data la rapidità con cui sarebbe necessario inviare attrezzature e personale, in particolare nelle zone delle frontiere esterne in cui si concentrano flussi migratori improvvisi e consistenti, l'Agenzia ■ dovrebbe essere in grado di impiegare anche attrezzature tecniche proprie, che dovrebbe acquisire autonomamente o in comproprietà con uno Stato membro. Tali attrezzature tecniche dovrebbero essere messe a disposizione dell'Agenzia su sua richiesta. L'Agenzia ■ dovrebbe inoltre gestire un parco di attrezzature tecniche fornite dagli Stati membri sulla base delle esigenze individuate dall'Agenzia stessa, che dovrebbe a sua volta essere completato da mezzi di trasporto e materiali operativi acquistati dagli Stati membri a titolo delle azioni specifiche del Fondo Sicurezza interna.
- (20) *Il 15 ottobre 2015 il Consiglio europeo ha invitato ad ampliare il mandato di Frontex in materia di rimpatri per includervi il diritto di organizzare di propria iniziativa operazioni congiunte di rimpatrio, e rafforzarne il ruolo per quanto riguarda l'acquisizione dei documenti di viaggio per i rimpatriati.*

(21) È opportuno che l'Agenzia ■ intensifichi l'assistenza agli Stati membri per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi ■, in funzione della politica di rimpatrio dell'Unione e nel rispetto della direttiva 2008/115/CE ■. In particolare, occorre che essa coordini e organizzi operazioni di rimpatrio da uno o più Stati membri e organizzi e conduca interventi di rimpatrio per potenziare i sistemi di rimpatrio di Stati membri che richiedano una maggiore assistenza tecnica e operativa al fine di adempiere i loro obblighi di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi ■ in conformità della suddetta direttiva.

(21 bis) L'Agenzia dovrebbe prestare agli Stati membri la necessaria assistenza nell'organizzazione delle operazioni congiunte di rimpatrio e degli interventi di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi oggetto di una decisione di rimpatrio adottata da uno Stato membro, senza entrare nel merito delle decisioni di rimpatrio adottate dagli Stati membri e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali. Inoltre l'Agenzia dovrebbe assistere gli Stati membri nell'acquisizione dei documenti di viaggio per il rimpatrio, in collaborazione con le autorità dei paesi terzi interessati.

(21 ter) L'assistenza prestata agli Stati membri nell'effettuare le operazioni di rimpatrio dovrebbe consistere, in particolare, nel fornire informazioni pratiche sui paesi terzi di rimpatrio ai fini dell'applicazione del presente regolamento, ad esempio i dati di contatto o altre informazioni logistiche necessarie per garantire il regolare svolgimento delle operazioni di rimpatrio.

Ai fini dell'adozione delle decisioni di rimpatrio, l'Agenzia non dovrebbe contribuire a fornire informazioni agli Stati membri sui paesi terzi di rimpatrio.

(21 quater) L'eventuale esistenza di accordi tra uno Stato membro e un paese terzo non esime l'Agenzia o lo Stato membro dagli obblighi loro imposti dal diritto dell'Unione o dal diritto internazionale, in particolare per quanto riguarda il rispetto del principio di non respingimento.

- (22) È opportuno che l'Agenzia ■ istituisca gruppi di osservatori e di esperti per le attività di rimpatrio forzato e di specialisti in materia di rimpatrio messi a disposizione dagli Stati membri, che devono essere impiegati durante le operazioni di rimpatrio e fare parte di squadre europee di intervento per il rimpatrio inviate specificamente per gli interventi di rimpatrio. ***I gruppi di cui sopra dovrebbero includere personale dotato di competenze specifiche in materia di protezione dei minori.*** Occorre che l'Agenzia ■ fornisca loro la formazione necessaria.
- (22 bis) Conformemente agli strumenti di diritto internazionale come la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, ai sensi del presente regolamento si considera minore la persona di età inferiore ai diciotto anni. L'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente nelle attività dell'Agenzia.***
- (22 ter) È opportuno predisporre misure speciali per il personale coinvolto nelle attività correlate ai rimpatri, per precisarne i compiti, i poteri e le responsabilità. È altresì opportuno predisporre istruzioni speciali in merito alle competenze dei piloti responsabili dell'aeromobile e all'estensione del diritto penale del paese di registrazione dell'aeromobile a norma del diritto internazionale in materia di aviazione, in particolare la Convenzione di Tokyo relativa alle infrazioni e a determinati altri atti compiuti a bordo di aeromobili.***

- (23) L'Agenzia ■ dovrebbe elaborare strumenti specifici di formazione, ***tra cui una formazione specifica in materia di protezione dei minori***, e offrire una formazione a livello di Unione per gli istruttori delle guardie di frontiera, nonché una formazione supplementare e seminari ***relativi ai compiti di gestione integrata delle frontiere, anche*** per i funzionari dei servizi nazionali competenti. ***Ciò dovrebbe includere una formazione sul pertinente diritto dell'Unione e internazionale, anche sui diritti fondamentali.*** È opportuno che l'Agenzia sia autorizzata ad organizzare attività di formazione in cooperazione con gli Stati membri e paesi terzi nel loro territorio.
- (24) L'Agenzia ■ dovrebbe seguire e alimentare gli sviluppi nel settore della ricerca pertinenti ***alla gestione europea integrata delle frontiere ■*** e dovrebbe trasmettere tali informazioni ***al Parlamento europeo***, agli Stati membri e alla Commissione.
- (25) Un'attuazione efficace della gestione integrata delle frontiere esterne impone uno scambio d'informazioni regolare, rapido e affidabile tra gli Stati membri ■ . L'Agenzia ■ dovrebbe sviluppare e mettere in opera sistemi d'informazione che agevolino tale scambio, conformemente alla normativa dell'Unione in materia di protezione dei dati. ***È importante che gli Stati membri forniscano tempestivamente all'Agenzia le informazioni complete e accurate che le sono necessarie per svolgere i suoi compiti.***

- (26) Per assolvere le proprie funzioni e nella misura necessaria per l'espletamento dei suoi compiti, l'Agenzia ■ può collaborare con le istituzioni, le agenzie, gli organi e gli organismi dell'Unione e con le organizzazioni internazionali su questioni contemplate dal presente regolamento, nell'ambito di accordi di lavoro conclusi conformemente alla normativa e alle politiche dell'Unione. Tali accordi di lavoro devono ricevere l'approvazione preliminare della Commissione.
- (27) Le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera sono responsabili di una vasta gamma di compiti, ***che possono includere*** la sicurezza e la protezione marittime, la ricerca e il salvataggio in mare, il controllo di frontiera, il controllo della pesca, il controllo doganale, l'applicazione della legge in generale e la protezione dell'ambiente. L'Agenzia ■ , l'Agenzia europea di controllo della pesca istituita con regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio⁹ e l'Agenzia europea per la sicurezza marittima istituita con regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰ dovrebbero pertanto rafforzare sia la cooperazione tra loro, sia la cooperazione con le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera per aumentare la conoscenza della situazione marittima e per sostenere azioni coerenti ed economicamente efficienti. ***Le sinergie tra i vari attori del contesto marittimo dovrebbero essere in linea con la gestione europea integrata delle frontiere e con la strategia di sicurezza marittima.***

⁹ Regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio, del 26 aprile 2005, che istituisce un'Agenzia comunitaria di controllo della pesca e modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

¹⁰ Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1).

(27 bis) L'applicazione del presente regolamento non incide sulla ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri, a norma dei trattati dell'Unione, né sugli obblighi degli Stati membri sanciti da convenzioni internazionali, quali la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, la Convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo, la Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, la Convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia e altri pertinenti strumenti marittimi internazionali.

(28) L'Agenzia ■ dovrebbe facilitare e incoraggiare la cooperazione *tecnica e* operativa tra Stati membri e paesi terzi nel quadro della politica di relazioni esterne dell'Unione, fra l'altro coordinando la cooperazione operativa tra Stati membri e paesi terzi nel settore della gestione delle frontiere esterne e inviando funzionari di collegamento nei paesi terzi, nonché cooperando con le autorità dei paesi terzi in materia di rimpatrio, anche per quanto riguarda l'acquisizione dei documenti di viaggio. Nella collaborazione con i paesi terzi, l'Agenzia ■ e gli Stati membri dovrebbero *rispettare in ogni momento il diritto dell'Unione, con particolare riferimento alla protezione dei diritti fondamentali e al principio di non respingimento*, anche quando la cooperazione con i paesi terzi avviene nel territorio di detti paesi. *Ai fini di una maggiore trasparenza e responsabilità, l'Agenzia dovrebbe includere nella sua relazione annuale un resoconto della cooperazione con i paesi terzi.*

(28 bis) La guardia costiera e di frontiera europea e l'Agenzia dovrebbero svolgere le loro funzioni nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, con particolare riferimento alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la Carta), alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, al diritto internazionale pertinente, comprese la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, la Convenzione relativa allo status di rifugiati e agli obblighi inerenti all'accesso alla protezione internazionale, in particolare il principio di non respingimento, la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare e la Convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo. Conformemente al diritto dell'Unione e alle pertinenti disposizioni, l'Agenzia dovrebbe assistere gli Stati membri nello svolgimento di operazioni di ricerca e soccorso al fine di proteggere e salvare vite, ogniqualvolta e ovunque ciò si renda necessario.

(28 ter) L'Agenzia, alla luce del maggior numero dei compiti conferitile, dovrebbe sviluppare ulteriormente e attuare una strategia per monitorare e assicurare la tutela dei diritti fondamentali. A tal fine, dovrebbe dotare il proprio responsabile dei diritti fondamentali di risorse e di personale adeguati, che corrispondano al proprio mandato e alle proprie dimensioni. Il responsabile dei diritti fondamentali dovrebbe avere accesso a tutte le informazioni necessarie per l'assolvimento dei suoi compiti. L'Agenzia dovrebbe usare il proprio ruolo per promuovere attivamente l'applicazione dell'acquis dell'Unione per quanto concerne la gestione delle frontiere esterne, anche con riferimento al rispetto dei diritti fondamentali e alla protezione internazionale.

(29) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dall'articolo 2 e dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, il presente regolamento è inteso a garantire il rispetto della dignità umana, il diritto alla vita, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il diritto di asilo, il diritto a un ricorso effettivo e i diritti del minore, la proibizione della tortura e di pene o trattamenti inumani o degradanti e la proibizione della tratta degli esseri umani, nonché a promuovere l'applicazione dei principi di non discriminazione e non respingimento (*non-refoulement*).

- (30) Il presente regolamento istituisce un meccanismo di denuncia per l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera, in cooperazione con il responsabile dei diritti fondamentali, per controllare e garantire il rispetto dei diritti fondamentali in tutte le attività dell'Agenzia. Dovrebbe trattarsi di un meccanismo amministrativo, nell'ambito del quale il responsabile dei diritti fondamentali dovrebbe essere competente per la gestione delle denunce ricevute dall'Agenzia in conformità del diritto ad una buona amministrazione. Il responsabile dei diritti fondamentali dovrebbe esaminare la ricevibilità di una denuncia, registrare le denunce ricevibili, inoltrare ogni denuncia ricevuta al direttore esecutivo, trasmettere le denunce riguardanti *i membri delle squadre* allo Stato membro di origine e registrare il seguito assicurato dall'Agenzia o da detto Stato membro. ***Il meccanismo dovrebbe essere efficace e atto a garantire che sia dato un seguito adeguato alle denunce. Il meccanismo di denuncia lascia impregiudicato l'accesso ai mezzi di ricorso amministrativi e giudiziari e non costituisce un requisito per avvalersi di tali mezzi.*** Le indagini penali dovrebbero essere svolte dagli Stati membri. ***Ai fini di una maggiore trasparenza e responsabilità, l'Agenzia dovrebbe includere nella sua relazione annuale un resoconto sul meccanismo di denuncia, indicando il numero delle denunce ricevute, la natura delle violazioni dei diritti fondamentali, l'operazione interessata e, se possibile, le misure di follow-up adottate dall'Agenzia e dagli Stati membri.***

- █
- (32) L'Agenzia █ dovrebbe essere indipendente per quanto riguarda le questioni operative e tecniche e possedere inoltre autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria. È necessario e opportuno, pertanto, che sia un organismo dell'Unione dotato di personalità giuridica per esercitare le competenze di esecuzione conferitegli dal presente regolamento.
- (33) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero essere rappresentati nell'ambito di un consiglio di amministrazione al fine di esercitare un controllo █ sull'Agenzia█ . Il consiglio di amministrazione dovrebbe consistere, ove possibile, dei responsabili operativi dei servizi nazionali preposti alla gestione delle frontiere o dei relativi rappresentanti. ***Le parti rappresentate nel consiglio di amministrazione dovrebbero sforzarsi di limitare l'avvicendamento dei rispettivi rappresentanti per assicurare la continuità dei lavori del consiglio di amministrazione.*** Il consiglio di amministrazione dovrebbe godere dei necessari poteri per formare il bilancio, verificarne l'esecuzione, adottare l'opportuna normativa finanziaria, stabilire procedure di lavoro trasparenti per l'iter decisionale a capo dell'Agenzia █ e nominare il direttore esecutivo e il suo vice. È opportuno che l'Agenzia sia gestita e disciplinata ***tenendo conto dei*** principi dell'orientamento comune sulle agenzie decentrate dell'Unione, adottato il 19 luglio 2012 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione europea.

- (34) Per garantire l'autonomia dell'Agenzia ■ , è opportuno dotarla di un bilancio autonomo alimentato essenzialmente da un contributo dell'Unione. La procedura di bilancio dell'Unione dovrebbe applicarsi ai contributi e alle sovvenzioni a carico del bilancio generale dell'Unione europea. La revisione contabile dovrebbe essere effettuata dalla Corte dei conti.
- (35) È opportuno che il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹ si applichi senza restrizioni all'Agenzia ■ e che questa aderisca all'accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)¹².
- (36) Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione¹³, dovrebbe applicarsi all'Agenzia ■ . ***L'Agenzia dovrebbe garantire la massima trasparenza possibile in merito alle proprie attività, senza pregiudicare il conseguimento dell'obiettivo delle proprie operazioni. Essa dovrebbe rendere pubbliche le informazioni relative a tutte le proprie attività e garantire che i cittadini e qualsiasi parte interessata possano disporre rapidamente di informazioni riguardo al suo lavoro.***

¹¹ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

¹² GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

¹³ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(36 bis) L'agenzia dovrebbe inoltre informare il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alle sue attività nel modo più completo possibile.

(37) È opportuno che qualsiasi trattamento di dati personali da parte dell'Agenzia █ nel quadro del presente regolamento sia svolto in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴.

(38) È opportuno che qualsiasi trattamento di dati personali da parte degli Stati membri nel quadro del presente regolamento sia svolto in conformità della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵. ***Qualora il trattamento di dati sia necessario principalmente al fine di garantire un livello elevato di sicurezza interna nell'Unione, specialmente nel caso di azioni di cui agli articoli 10, 46 e 51, si applica la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio¹⁶. Qualsiasi trattamento di dati dovrebbe rispettare i principi di necessità e proporzionalità.***

¹⁴ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

¹⁵ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

¹⁶ Decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (GU L 350 del 30.12.2008, pag. 60).

(39) Poiché gli scopi del presente regolamento, vale a dire lo sviluppo e l'attuazione di un sistema di gestione integrata delle frontiere esterne e di conseguenza anche la garanzia del corretto funzionamento dello spazio Schengen, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri se agiscono in modo non coordinato e possono dunque, a causa della mancanza di controlli alle frontiere interne e *viste le notevoli sfide migratorie* alle frontiere esterne e la necessità di *monitorare efficacemente l'attraversamento di tali frontiere, contribuendo così a* mantenere un livello elevato di sicurezza interna nell'Unione, essere realizzati meglio a livello di Unione, l'Unione può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(39 bis) Le frontiere esterne cui si fa riferimento sono quelle a cui si applicano le disposizioni del titolo II del regolamento (UE) 2016/399, che comprendono le frontiere esterne degli Stati membri di Schengen conformemente all'articolo 1 del protocollo 19 sull'acquis di Schengen integrato nel quadro dell'Unione europea.

(40) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen¹⁷ che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio¹⁸. La convenzione fra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia recante le modalità di partecipazione di tali Stati all'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea¹⁹ stabilisce le norme relative alla partecipazione di tali paesi ai lavori dell'Agenzia, comprese le disposizioni sui contributi finanziari e sul personale.

¹⁷ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

¹⁸ Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

¹⁹ GU L 188 del 20.7.2007, pag. 19.

- (41) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen²⁰, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, **lettera A**, ■ della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio²¹.
- (42) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen²² che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, **lettera A**, ■ della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio²³.

²⁰ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

²¹ Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

²² GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

²³ Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

- (43) La convenzione fra la Comunità europea, da una parte, e la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, dall'altra, recante le modalità di partecipazione di tali Stati all'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea²⁴, stabilisce le norme relative alla partecipazione di tali paesi ai lavori dell'Agenzia, comprese le disposizioni sui contributi finanziari e sul personale.
- (44) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni della Parte terza, titolo IV, del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 5 di detto protocollo, entro un periodo di sei mesi dall'adozione del presente regolamento da parte del Consiglio, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

²⁴ GU L 243 del 16.9.2010, pag. 4.

- (45) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio²⁵; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
- (46) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio²⁶; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

²⁵ Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

²⁶ Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

- (47) L'Agenzia dovrebbe agevolare l'organizzazione di attività specifiche in cui gli Stati membri possano avvalersi delle conoscenze specialistiche e delle attrezzature che l'Irlanda e il Regno Unito potrebbero essere disposti a offrire, secondo modalità da decidere caso per caso dal consiglio di amministrazione. A tal fine, i rappresentanti dell'Irlanda e del Regno Unito potrebbero essere invitati ad assistere a riunioni del consiglio di amministrazione, per consentire loro di partecipare pienamente alla preparazione di tali attività specifiche.
- (48) È pendente una controversia tra il Regno di Spagna e il Regno Unito sulla demarcazione delle frontiere di Gibilterra.

- (49) La sospensione dell'applicabilità del presente regolamento alle frontiere di Gibilterra non implica cambiamenti nelle rispettive posizioni degli Stati interessati.
- (50) Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 45/2001 ed ha espresso un parere il 18 marzo 2016²⁷.
- (51) Il presente regolamento mira a modificare e ampliare le disposizioni del regolamento (CE) n. 2007/2004, del regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁸ e della decisione 2005/267/CE del Consiglio²⁹. Poiché le modifiche da apportare sono sostanziali per numero e natura, è opportuno che, ai fini della chiarezza, detti atti siano sostituiti e abrogati. Occorre che i riferimenti ai regolamenti abrogati siano intesi come riferimenti fatti al presente regolamento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

²⁷ GU L 186 del 25.5.2016, pag. 10.

²⁸ Regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un meccanismo per la creazione di squadre di intervento rapido alle frontiere e modifica il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio limitatamente a tale meccanismo e disciplina i compiti e le competenze degli agenti distaccati (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 30).

²⁹ Decisione 2005/267/CE del Consiglio, del 16 marzo 2005, relativa alla creazione sul web di una rete di informazione e coordinamento sicura per i servizi di gestione dell'immigrazione degli Stati membri (GU L 83 dell'1.4.2005, pag. 48).

CAPO I
GUARDIA COSTIERA E DI FRONTIERA EUROPEA

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce una guardia costiera e di frontiera europea per provvedere a una gestione europea integrata delle frontiere esterne, allo scopo di gestire efficacemente l'attraversamento delle frontiere esterne, in particolare di affrontare le sfide migratorie e le potenziali minacce future a tali frontiere, contribuendo così a lottare contro la criminalità grave con una dimensione transfrontaliera, al fine di garantire un livello elevato di sicurezza interna nell'Unione, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e salvaguardando al contempo la libera circolazione delle persone al suo interno.

Articolo 2
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- (1) "frontiere esterne": le frontiere esterne *quali definite all'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) n. 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio*, a cui si *applica il titolo II del citato regolamento*³⁰ ;
- (2) "controllo di frontiera": il controllo di frontiera ai sensi dell'articolo 2, punto 10, del regolamento (UE) 2016/399;
- (2 bis) "*guardia di frontiera*": la *guardia di frontiera ai sensi dell'articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) 2016/399*;
- (3) "squadre europee di guardie costiere e di frontiera": squadre di guardie di frontiera e altro personale competente degli Stati membri partecipanti, compresi *guardie di frontiera e altro personale competente distaccati in qualità di* esperti nazionali dagli Stati membri presso l'Agenzia, da impiegare nelle operazioni congiunte e negli interventi rapidi alle frontiere, nonché nell'ambito delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione;

³⁰ Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice *unionale* relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

- (4) "Stato membro ospitante": lo Stato membro nel quale ha luogo o dal quale prende avvio un'operazione congiunta o un intervento rapido alle frontiere, un'operazione di rimpatrio o un intervento di rimpatrio, ***o nel quale è inviata una squadra di sostegno per la gestione della migrazione***;
- (5) "Stato membro di origine": lo Stato membro nel quale un membro delle squadre europee di guardie costiere e di frontiera esercita le funzioni di guardia di frontiera o altre funzioni pertinenti;
- (6) "Stato membro partecipante": lo Stato membro che partecipa a un'operazione congiunta, a un intervento rapido alle frontiere, a un'operazione o un intervento di rimpatrio o ***a una squadra*** di sostegno per la gestione della migrazione, fornendo attrezzature tecniche, guardie di frontiera e altro personale competente nell'ambito delle squadre europee di guardie costiere e di frontiera, nonché lo Stato membro che partecipa a operazioni di rimpatrio o interventi di rimpatrio fornendo attrezzature tecniche o personale, ***ma che non è uno Stato membro ospitante***;

- I**
- (8) "membri delle squadre": membri delle squadre europee di guardie costiere e di frontiera o di squadre di personale che assolve compiti attinenti al rimpatrio, che partecipano a operazioni di rimpatrio o interventi di rimpatrio;
- (9) "squadre di sostegno per la gestione della migrazione": squadre di esperti che forniscono un rinforzo operativo e tecnico agli Stati membri nei punti di crisi e che sono composte da esperti degli Stati membri distaccati dall'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera e dall'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, nonché da Europol o altre agenzie competenti dell'Unione;
- (9 bis) "punto di crisi": una zona in cui lo Stato membro ospitante, la Commissione, le agenzie dell'UE competenti e gli Stati membri partecipanti cooperano allo scopo di gestire una sfida migratoria sproporzionata, reale o potenziale, caratterizzata da un notevole aumento del numero di migranti in arrivo alla frontiera esterna;*

- (10) "rimpatrio": il rimpatrio ai sensi dell'articolo 3, punto 3, della direttiva 2008/115/CE;
- (11) "decisione di rimpatrio": **■** *decisione o atto amministrativo o giudiziario che attesti o dichiari l'irregolarità del soggiorno di un cittadino di paesi terzi e imponga o attesti l'obbligo di rimpatrio, a norma della direttiva 2008/115/CE;*
- (12) "rimpatriando": un cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare *e che è* oggetto di una decisione di rimpatrio *adottata da uno Stato membro;*
- (13) "operazione di rimpatrio": un'operazione **■** coordinata dall'Agenzia e comprendente un rinforzo tecnico e operativo fornito da uno o più Stati membri, nell'ambito della quale rimpatriandi provenienti da uno o più Stati membri sono rimpatriati o in modo forzato o *su base volontaria;*
- (14) "intervento di rimpatrio": *un'attività dell'Agenzia che fornisce agli Stati membri un'assistenza tecnica e operativa rafforzata mediante l'invio negli Stati membri di squadre europee di intervento per il rimpatrio e l'organizzazione di operazioni di rimpatrio.*
- (14 bis) "criminalità transfrontaliera": una forma grave di criminalità avente una dimensione transfrontaliera che ha luogo alle frontiere esterne, lungo le stesse o in loro prossimità;*

Articolo 3

Guardia costiera e di frontiera europea

1. L'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera (***l'Agenzia***) e le autorità nazionali degli Stati membri preposte alla gestione delle frontiere, comprese le guardie costiere nella misura in cui svolgono compiti di controllo di frontiera, costituiscono la guardia costiera e di frontiera europea.
2. L'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera, ***mediante decisione del consiglio di amministrazione e su proposta del direttore esecutivo***, definisce una strategia operativa e tecnica per la gestione europea integrata delle frontiere, ***tenendo conto, ove giustificato, della situazione specifica degli Stati membri, in particolare della loro ubicazione geografica. Detta strategia è conforme all'articolo 4 del presente regolamento.*** Essa promuove e ***sostiene*** l'attuazione della gestione europea integrata delle frontiere in tutti gli Stati membri.

3. Le autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, comprese le guardie costiere nella misura in cui svolgono compiti di controllo di frontiera, definiscono le rispettive strategie nazionali per la gestione integrata delle frontiere. Dette strategie nazionali sono coerenti con *l'articolo 4 e con* la strategia di cui al paragrafo 2.

Articolo 4

Gestione europea integrata delle frontiere

La gestione europea integrata delle frontiere consiste dei seguenti elementi:

- a) controllo di frontiera, comprese, se del caso, misure *volte ad agevolare l'attraversamento legittimo delle frontiere e misure* connesse alla prevenzione e all'individuazione della criminalità transfrontaliera, *come il traffico di migranti, la tratta di esseri umani e il terrorismo, e misure relative all'indirizzamento delle persone che necessitano di protezione internazionale o intendono presentare domanda in tal senso;*
- a bis) operazioni di ricerca e soccorso per le persone in pericolo in mare, a norma del regolamento (UE) n. 656/2014 e del diritto internazionale, che hanno luogo in situazioni che possono verificarsi nel corso di operazioni di sorveglianza delle frontiere in mare;*
- b) analisi dei rischi per la sicurezza interna e analisi delle minacce che possono pregiudicare il funzionamento o la sicurezza delle frontiere esterne;

b bis) cooperazione tra gli Stati membri sostenuta e coordinata dall'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera;

- c) cooperazione interagenzie tra le autorità nazionali di ciascuno Stato membro responsabili del controllo di frontiera o di altri compiti svolti alle frontiere e tra le istituzioni, le agenzie, gli organi e gli organismi dell'Unione competenti, compreso lo scambio regolare di informazioni tramite gli strumenti di scambio di informazioni esistenti, ***ad esempio*** il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere ("Eurosur") istituito dal regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio³¹;
- d) cooperazione con i paesi terzi nei settori contemplati dal presente regolamento, con particolare attenzione ai paesi del vicinato e ai paesi terzi che sono stati individuati tramite un'analisi dei rischi come paesi di origine *e/o* di transito dell'immigrazione ***illegale***;

³¹ Regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosur) (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 11).

- e) misure tecniche e operative *nello spazio Schengen* che sono connesse al controllo di frontiera e destinate *ad affrontare meglio il problema dell'immigrazione illegale* e a combattere la criminalità transfrontaliera;
- f) rimpatrio di cittadini di paesi terzi *oggetto di decisioni di rimpatrio adottate da uno Stato membro*;
- g) uso di tecnologie avanzate, compresi sistemi d'informazione su larga scala;
- h) un meccanismo di controllo della qualità, *in particolare il meccanismo di valutazione Schengen ed eventuali meccanismi nazionali*, per garantire l'applicazione della normativa dell'Unione nel settore della gestione delle frontiere;
- i) *meccanismi di solidarietà, in particolare gli strumenti di finanziamento dell'Unione.*

Articolo 5

Responsabilità condivisa

1. La guardia costiera e di frontiera europea attua la gestione europea integrata delle frontiere come responsabilità condivisa tra l'Agenzia ■ e le autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, comprese le guardie costiere nella misura in cui svolgono **operazioni di sorveglianza delle frontiere marittime e qualsiasi altro compito** di controllo di frontiera. ***Gli Stati membri mantengono la responsabilità primaria nella gestione della loro sezione di frontiera esterna.***

- 1 bis. Ogni Stato membro provvede alla gestione delle proprie frontiere esterne, nel suo interesse e nell'interesse di tutti gli Stati membri, nel pieno rispetto del diritto dell'Unione e secondo la strategia tecnica e operativa di cui all'articolo 3, paragrafo 2, in stretta cooperazione con l'Agenzia.*

2. L'Agenzia **sostiene** l'applicazione delle misure dell'Unione relative alla gestione delle frontiere esterne potenziando, valutando e coordinando gli interventi degli Stati membri nell'attuazione di tali misure, nonché nel settore del rimpatrio. ■

■

Capo II

Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera

Sezione 1

Compiti dell'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera

Articolo 6

Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera

1. Per assicurare una gestione europea integrata delle frontiere coerente ■, l'Agenzia facilita e rende più efficace l'applicazione delle misure dell'Unione esistenti e future relative alla gestione delle frontiere esterne, in particolare il codice frontiere Schengen istituito dal regolamento (UE) 2016/399.
- 1 bis. L'Agenzia contribuisce, anche mediante lo scambio di buone prassi, a un'applicazione continua e uniforme della legislazione dell'Unione, compreso l'acquis dell'Unione in materia di diritti fondamentali, a tutte le frontiere esterne dell'Unione.*
2. Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera ("Agenzia") è il nuovo nome dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, istituita dal regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio. Le sue attività sono d'ora in poi basate sul presente regolamento.

Articolo 6 bis

Responsabilità

L'Agenzia è responsabile nei confronti del Parlamento europeo e del Consiglio, conformemente al presente regolamento.

Articolo 7

Compiti

1. Per contribuire a un livello efficace, elevato e uniforme di controllo di frontiera e di rimpatrio, l'Agenzia svolge i seguenti compiti:
 - a) **controlla** i flussi migratori e **svolge** analisi dei rischi su tutti gli aspetti della gestione integrata delle frontiere;
 - b) effettua una valutazione delle vulnerabilità, comprendente la verifica della capacità **e della prontezza** degli Stati membri di far fronte a minacce e **sfide** alle frontiere esterne;

b bis) controlla la gestione delle frontiere esterne tramite i funzionari di collegamento dell'Agenzia negli Stati membri;

- c) assiste gli Stati membri in circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne coordinando e organizzando operazioni congiunte, tenendo conto del fatto che alcune situazioni possono comportare emergenze umanitarie e il soccorso in mare, ***conformemente al diritto dell'Unione e al diritto internazionale;***

- d) assiste gli Stati membri in circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne avviando interventi rapidi alle frontiere esterne degli Stati membri che fanno fronte a ***sfide*** specifiche e sproporzionate, tenendo conto del fatto che alcune situazioni possono comportare emergenze umanitarie e il soccorso in mare, ***conformemente al diritto dell'Unione e al diritto internazionale;***

d bis) fornisce, a norma del regolamento (UE) n. 656/2014 e del diritto internazionale, assistenza tecnica e operativa agli Stati membri e ai paesi terzi, a sostegno delle operazioni di ricerca e soccorso per le persone in pericolo in mare che possono verificarsi nel corso di operazioni di sorveglianza delle frontiere in mare;

- e) istituisce e invia squadre europee di guardie costiere e di frontiera, compresa una riserva di **reazione rapida**, da impiegare durante le operazioni congiunte e gli interventi rapidi alle frontiere, nonché nell'ambito di squadre di sostegno per la gestione della migrazione;
- f) istituisce un parco di attrezzature tecniche da impiegare nelle operazioni congiunte, negli interventi rapidi alle frontiere e nell'ambito di squadre di sostegno per la gestione della migrazione, nonché in operazioni e interventi di rimpatrio;
- g) ■ nell'ambito delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione nei punti di crisi:
 - (1) invia squadre europee di guardie costiere e di frontiera e attrezzature tecniche per fornire assistenza nelle operazioni di vaglio (screening), **raccolta di informazioni (debriefing)**, identificazione e rilevamento delle impronte digitali;
 - (2) **stabilisce, in cooperazione con l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo e le autorità nazionali, una procedura di informazione iniziale e indirizzamento delle persone che necessitano di protezione internazionale o intendono presentare domanda in tal senso;**

- h) sostiene l'elaborazione di norme tecniche per l'attrezzatura, specialmente per il comando, il controllo e la comunicazione a livello tattico, nonché la sorveglianza tecnica per garantire l'interoperabilità a livello di Unione e nazionale;
 - i) invia l'attrezzatura e *le guardie di frontiera necessarie e altro personale competente* della riserva di *reazione rapida* per l'esecuzione pratica delle misure da adottare in una situazione che richieda un'azione urgente alle frontiere esterne;
 - j) assiste gli Stati membri in circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa per adempiere l'obbligo di rimpatriare i cittadini di paesi terzi *che sono destinatari di una decisione di rimpatrio*, anche mediante il coordinamento o l'organizzazione di operazioni di rimpatrio;
- j bis) nell'ambito dei rispettivi mandati delle agenzie interessate, collabora con Europol ed Eurojust e assiste gli Stati membri che in circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne nella lotta alla criminalità organizzata transfrontaliera e al terrorismo;*

- k) istituisce gruppi di osservatori e scorte per i rimpatri forzati e specialisti in materia di rimpatrio;
- l) istituisce e invia squadre europee di intervento per il rimpatrio durante gli interventi di rimpatrio;
- m) assiste gli Stati membri nella formazione delle guardie di frontiera nazionali, **di altro personale competente** e degli esperti nazionali in materia di rimpatrio, anche per quanto riguarda la definizione di standard comuni di formazione;
- n) partecipa allo sviluppo e alla gestione di attività di ricerca e innovazione utili per il controllo e la sorveglianza delle frontiere esterne, tra cui l'uso di tecnologie avanzate di sorveglianza ■ ed elabora progetti pilota su materie contemplate dal presente regolamento;
- o) sviluppa e gestisce, in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 e della decisione quadro 2008/977/GAI, sistemi informativi che consentano scambi rapidi e affidabili di informazioni sui rischi emergenti nella gestione delle frontiere esterne, sull'immigrazione **illegale** e sul rimpatrio, in stretta collaborazione con la Commissione, le agenzie, gli organi e gli organismi dell'Unione e la rete europea sulle migrazioni istituita con decisione 2008/381/CE del Consiglio³²;

³² Decisione 2008/381/CE del Consiglio, del 14 maggio 2008, che istituisce una rete europea sulle migrazioni (GU L 131 del 21.5.2008, pag. 7).

- p) presta la necessaria assistenza per sviluppare e gestire un sistema europeo di sorveglianza di frontiera e, ove opportuno, per sviluppare un ambiente comune di condivisione delle informazioni, compresa l'interoperabilità dei sistemi, in particolare istituendo, aggiornando e coordinando il quadro di Eurosur conformemente al regolamento (UE) n. 1052/2013;
- q) coopera con l'Agenzia europea di controllo della pesca e l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, ***nell'ambito dei rispettivi mandati***, per aiutare le autorità nazionali a svolgere funzioni di guardia costiera, ***come stabilito all'articolo 52***, fornendo servizi, informazioni, attrezzatura e formazione, nonché coordinando operazioni multifunzionali;
- r) assiste gli Stati membri e i paesi terzi nel contesto della cooperazione ***tecnica e operativa*** tra loro ***negli ambiti disciplinati dal presente regolamento***;

2. Gli Stati membri possono continuare a collaborare a livello operativo con altri Stati membri e/o paesi terzi alle frontiere esterne ■ qualora tale cooperazione sia compatibile con ***i compiti*** dell'Agenzia. Gli Stati membri si astengono da qualsiasi attività che possa mettere a repentaglio il funzionamento dell'Agenzia o il raggiungimento dei suoi obiettivi. Gli Stati membri riferiscono all'Agenzia in merito a tale cooperazione operativa con altri Stati membri e/o paesi terzi alle frontiere esterne e nel settore del rimpatrio. Il direttore esecutivo dell'Agenzia ("direttore esecutivo") informa il consiglio di amministrazione dell'Agenzia ("consiglio di amministrazione") in merito a tali questioni su base regolare e almeno una volta all'anno.
3. **a)** L'Agenzia ***svolge*** attività di comunicazione di propria iniziativa nei campi che rientrano nel suo mandato. ***Essa fornisce al pubblico informazioni precise ed esaustive sulle sue attività.***
- b)** Le attività di comunicazione non possono pregiudicare i compiti di cui al paragrafo 1, ***in particolare mediante la divulgazione di informazioni operative che, se rese pubbliche, comprometterebbero il raggiungimento dell'obiettivo delle operazioni. Le attività di comunicazione sono svolte fatto salvo l'articolo 49 e in conformità dei*** pertinenti piani di comunicazione e divulgazione adottati dal consiglio di amministrazione.

Sezione 2

Monitoraggio e prevenzione delle crisi

Articolo 8

Dovere di cooperare in buona fede

L'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere *e ai rimpatri*, comprese le guardie costiere nella misura in cui svolgono compiti di controllo di frontiera, hanno il dovere di cooperare in buona fede e l'obbligo di scambiarsi informazioni.

Articolo 9

Obbligo di scambio di informazioni

Per svolgere i compiti conferiti loro dal presente regolamento, in particolare per sorvegliare i flussi migratori diretti nell'Unione e all'interno della stessa, nonché per effettuare analisi dei rischi e valutazioni delle vulnerabilità, le autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere e ai rimpatri, comprese le guardie costiere, nella misura in cui svolgono compiti di controllo di frontiera, e l'Agenzia condividono, a norma del presente regolamento e di altra pertinente normativa dell'Unione e nazionale in materia di scambio di informazioni, tutte le informazioni necessarie in modo tempestivo e accurato.

Articolo 10

Monitoraggio dei flussi migratori e analisi dei rischi

1. L'Agenzia *sorveglia* i flussi migratori diretti nell'Unione e all'interno della stessa, *le tendenze ed eventuali sfide alle frontiere esterne dell'Unione*. A tale scopo, l'Agenzia, *mediante decisione del consiglio di amministrazione su proposta del direttore esecutivo*, elabora un modello comune di analisi integrata dei rischi, che è applicato dall'Agenzia stessa e dagli Stati membri, *ed effettua la valutazione delle vulnerabilità a norma dell'articolo 12*.
2. L'Agenzia elabora analisi dei rischi, di carattere sia generale che mirato, per attività operative e le sottopone al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione *a norma dell'articolo 49*.

3. L'analisi dei rischi elaborata dall'Agenzia comprende tutti gli aspetti pertinenti alla gestione europea integrata delle frontiere ■ allo scopo di sviluppare un meccanismo di pre-allarme ■ .
4. Gli Stati membri trasmettono all'Agenzia tutte le informazioni necessarie sulla situazione, sulle tendenze e sulle ipotesi di minaccia alle frontiere esterne e nel settore del rimpatrio. Gli Stati membri trasmettono all'Agenzia, regolarmente o su sua richiesta, tutte le informazioni pertinenti quali dati statistici e operativi raccolti in relazione all'attuazione dell'*acquis* di Schengen, nonché informazioni ■ derivanti dal livello "analisi" del quadro situazionale nazionale stabilito in conformità del regolamento (UE) n. 1052/2013.
5. I risultati dell'analisi dei rischi sono presentati al ■ consiglio di amministrazione *in modo tempestivo e accurato*.

6. Gli Stati membri tengono conto dei risultati dell'analisi dei rischi nel pianificare le loro operazioni e attività alle frontiere esterne e le loro attività nel settore del rimpatrio.
7. L'Agenzia tiene conto dei risultati del modello comune di analisi integrata dei rischi nell'elaborare un programma comune di base per la formazione delle guardie di frontiera e del personale che assolve compiti attinenti al rimpatrio.

Articolo 11

Funzionari di collegamento negli Stati membri

1. L'Agenzia svolge un monitoraggio regolare della gestione delle frontiere esterne ***di tutti gli Stati membri*** tramite i suoi funzionari di collegamento ■ .

L'Agenzia può stabilire che un funzionario di collegamento copra un massimo di quattro Stati membri geograficamente limitrofi.

2. Il direttore esecutivo nomina esperti appartenenti al personale dell'Agenzia che svolgono il ruolo di funzionari di collegamento. Sulla base dell'analisi dei rischi e in consultazione con ***gli Stati membri interessati***, il direttore esecutivo ***formula una proposta sulla natura e le modalità*** dell'invio, lo Stato membro ***o la regione*** presso ***i quali*** può essere inviato il funzionario di collegamento ***e gli eventuali compiti non contemplati dall'articolo 3. La proposta del direttore esecutivo deve ottenere l'approvazione del consiglio di amministrazione.*** Il direttore esecutivo comunica la nomina allo Stato membro interessato e stabilisce, insieme allo Stato membro, il luogo in cui inviare il funzionario.

3. I funzionari di collegamento agiscono a nome dell'Agenzia e hanno il ruolo di favorire la cooperazione e il dialogo tra l'Agenzia stessa e le autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere *e ai rimpatri*, comprese le guardie costiere nella misura in cui svolgono compiti di controllo di frontiera. In particolare, i funzionari di collegamento:

a) fungono da interfaccia tra l'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, comprese le guardie costiere nella misura in cui svolgono compiti di controllo di frontiera;

a bis) favoriscono la raccolta di informazioni richieste dall'Agenzia ai fini del monitoraggio della migrazione irregolare e delle analisi dei rischi di cui all'articolo 10;

b) favoriscono la raccolta di informazioni *di cui all'articolo 12 e richieste* dall'Agenzia per svolgere la valutazione delle vulnerabilità di cui all'articolo 12;

- c) controllano le misure adottate dagli Stati membri alle sezioni di frontiera a cui è stato attribuito un livello alto di impatto in conformità del regolamento (UE) n. 1052/2013;
- c bis) contribuiscono a promuovere l'applicazione dell'acquis dell'Unione relativo alla gestione delle frontiere esterne, anche con riferimento al rispetto dei diritti fondamentali;*
- d) *ove possibile* assistono gli Stati membri nella preparazione dei loro piani di emergenza *relativi alla gestione delle frontiere;*
- d bis) facilitano la comunicazione tra lo Stato membro e l'Agenzia, condividono le informazioni rilevanti da parte dell'Agenzia con lo Stato membro, comprese le informazioni sulle operazioni in corso;*

- e) riferiscono regolarmente al direttore esecutivo in merito alla situazione alle frontiere esterne e alla capacità dello Stato membro interessato di gestire efficacemente la situazione alle frontiere esterne, ***nonché in merito all'esecuzione delle operazioni di rimpatrio verso i pertinenti paesi terzi. Qualora nella relazione siano sollevate preoccupazioni riguardo a uno o più dei suddetti aspetti pertinenti per lo Stato membro interessato, quest'ultimo sarà informato senza indugio dal direttore esecutivo;***
 - f) controllano le misure adottate dallo Stato membro riguardo a una situazione che richieda un'azione urgente alle frontiere esterne di cui all'articolo 18.
4. Ai fini del paragrafo 3, il funzionario di collegamento, ***in conformità con le norme nazionali e dell'UE in materia di sicurezza e protezione dei dati:***
- a) ***riceve informazioni dal*** centro nazionale di coordinamento e dal quadro situazionale nazionale stabilito in conformità del regolamento (UE) n. 1052/2013;

■

c) tiene contatti regolari con le autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, comprese le guardie costiere nella misura in cui svolgono compiti di controllo di frontiera, informando al contempo *un punto di contatto designato dallo Stato membro interessato*.

5. La relazione del funzionario di collegamento fa parte della valutazione delle vulnerabilità di cui all'articolo 12. *La relazione è trasmessa allo Stato membro interessato.*

6. Nell'assolvere i loro compiti, i funzionari di collegamento prendono istruzioni soltanto dall'Agenzia.

- 1. *L'Agenzia definisce, con decisione del consiglio di amministrazione su proposta del direttore esecutivo, una metodologia comune per la valutazione delle vulnerabilità, inclusi criteri oggettivi in virtù dei quali l'Agenzia effettua la valutazione delle vulnerabilità e la frequenza e le modalità con cui effettuare valutazioni consecutive delle vulnerabilità negli Stati membri;*

1. *Come misura preventiva sulla base dell'analisi dei rischi elaborata a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, l'Agenzia verifica e valuta con cadenza almeno annuale – a meno che il direttore esecutivo non decida altrimenti sulla scorta delle valutazioni dei rischi o di una precedente valutazione delle vulnerabilità – la disponibilità di attrezzature tecniche, di sistemi, di capacità, di risorse, di infrastrutture e di personale degli Stati membri dotato di adeguata preparazione e competenza necessarie al controllo di frontiera. ■*

2. Su richiesta dell'Agenzia, gli Stati membri forniscono informazioni circa l'attrezzatura tecnica, il personale e, ***nella misura del possibile***, le risorse finanziarie disponibili a livello nazionale per svolgere il controllo di frontiera e ***forniscono informazioni sui*** loro piani di emergenza ***per la gestione delle frontiere***.

3. Scopo della valutazione delle vulnerabilità è che l'Agenzia verifichi la capacità degli Stati membri di affrontare prontamente problemi imminenti, comprese minacce e pressioni presenti e future alle frontiere esterne, identifichi, specialmente per quanto riguarda gli Stati membri che fanno fronte a pressioni specifiche e sproporzionate, eventuali conseguenze immediate alle frontiere esterne e conseguenze successive sul funzionamento dello spazio Schengen, e valuti la capacità degli Stati membri di contribuire alla riserva di ***reazione rapida*** di cui all'articolo 19, paragrafo 5. Tale verifica lascia impregiudicato il meccanismo di valutazione Schengen.

Nell'ambito di tale valutazione, si tiene conto della capacità di espletare tutti i compiti di gestione delle frontiere, tra cui la capacità di far fronte al potenziale arrivo di un elevato numero di persone.

4. I risultati della valutazione delle vulnerabilità sono presentati *agli Stati membri interessati, i quali possono formulare osservazioni sulla valutazione. Nell'elaborare le misure da raccomandare agli Stati membri interessati*, il direttore esecutivo *si basa sui* risultati della valutazione delle vulnerabilità ■ *tenendo conto dell'analisi dei rischi svolta dall'Agenzia, delle osservazioni formulate dagli Stati membri interessati* e dei risultati del meccanismo di valutazione Schengen.
- 4 bis. Tali misure dovrebbero avere l'obiettivo di eliminare le vulnerabilità individuate nella valutazione in modo che gli Stati membri siano meglio preparati ad affrontare problemi imminenti, rafforzando o migliorando le loro capacità, l'attrezzatura tecnica, i sistemi, le risorse e i piani di emergenza.*
5. *Ove necessario*, il direttore esecutivo, *in consultazione con lo Stato membro interessato, formula una raccomandazione* che stabilisce le necessarie misure ■ *che deve adottare lo Stato membro interessato, compreso il termine entro il quale attuare tali misure. Il direttore esecutivo invita gli Stati membri interessati ad adottare le misure necessarie.*

6. Qualora uno Stato membro non *attu* le necessarie misure **■** *contenute nella raccomandazione* entro il termine stabilito, il direttore esecutivo riferisce la questione al consiglio di amministrazione e ne informa la Commissione. Il consiglio di amministrazione adotta, *su proposta del direttore esecutivo*, una decisione che stabilisce le misure *necessarie* che gli Stati membri interessati devono adottare, compreso il termine entro il quale *attuare* tali misure. *La decisione del consiglio di amministrazione è vincolante per lo Stato membro*. Qualora uno Stato membro non *attu* le misure entro il termine previsto in tale decisione, *il consiglio di amministrazione ne informa il Consiglio e la Commissione e ulteriori iniziative possono essere adottate* in conformità dell'articolo 18 *del presente regolamento*.
- 6 bis. *A norma dell'articolo 49, l'esito della valutazione delle vulnerabilità è trasmesso periodicamente e con cadenza almeno annuale al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.*

Sezione 3
Gestione delle frontiere esterne

Articolo 13
Interventi dell'Agenzia alle frontiere esterne

1. ***Uno Stato membro può*** rivolgersi all'Agenzia per ricevere assistenza nell'adempire ai propri obblighi riguardo al controllo delle frontiere esterne. L'Agenzia adotta inoltre misure ***conformemente*** all'articolo 18.

2. L'Agenzia organizza l'assistenza tecnica e operativa adeguata per lo Stato membro ospitante e può adottare, ***in conformità della pertinente normativa unionale e internazionale, compreso il principio di non respingimento,*** una o più delle seguenti misure:
 - a) coordinare operazioni congiunte per uno o più Stati membri e inviare squadre europee di guardie costiere e di frontiera;

 - b) organizzare interventi rapidi alle frontiere e inviare squadre europee di guardie costiere e di frontiera attinte dalla riserva di ***reazione rapida***, nonché, se del caso, squadre europee di guardie costiere e di frontiera aggiuntive

- c) coordinare attività per uno o più Stati membri e paesi terzi alle frontiere esterne, comprese operazioni congiunte con Stati membri vicini;
- d) inviare squadre europee di guardie costiere e di frontiera nell'ambito delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione nei punti di crisi;

d bis) nell'ambito delle operazioni di cui alle lettere a), b) e c) e a norma del regolamento (UE) n. 656/2014 e del diritto internazionale, fornire assistenza tecnica e operativa agli Stati membri e ai paesi terzi, a sostegno delle operazioni di ricerca e soccorso per le persone in pericolo in mare, che possono svolgersi nel corso di operazioni di sorveglianza delle frontiere in mare;

- e) inviare i propri esperti e membri delle squadre che erano stati distaccati dagli Stati membri presso l'Agenzia per sostenere le autorità nazionali competenti degli Stati membri in questione per il tempo necessario;
 - f) inviare attrezzature tecniche.
3. L'Agenzia finanzia o cofinanzia le attività di cui al paragrafo 2 *a titolo del* proprio bilancio, conformemente alla normativa finanziaria applicabile all'Agenzia.
- 3 bis. *In caso di un sostanziale fabbisogno finanziario supplementare ascrivibile a una particolare situazione alle frontiere esterne, l'Agenzia ne informa senza indugio il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione.***

Articolo 14

Avvio di operazioni congiunte e interventi rapidi alle frontiere esterne

1. **Uno Stato membro può** chiedere all'Agenzia di avviare operazioni congiunte per far fronte a problemi imminenti, comprese ***l'immigrazione illegale***, minacce presenti o future alle ***sue*** frontiere esterne ■ o la criminalità transfrontaliera, o di ***fornirgli*** maggiore assistenza tecnica e operativa per l'adempimento dei ***suoi*** obblighi in materia di controllo delle frontiere esterne.
2. Su richiesta di uno Stato membro che si trovi a far fronte a pressioni specifiche e sproporzionate, specie in caso di afflusso massiccio alle frontiere esterne di cittadini di paesi terzi che tentano di entrare ■ nel territorio di tale Stato membro ***senza autorizzazione***, l'Agenzia può effettuare un intervento rapido alle frontiere per un periodo limitato nel territorio di tale Stato membro ospitante.

3. Il direttore esecutivo valuta, approva e coordina le proposte di operazioni congiunte avanzate dagli Stati membri. Le operazioni congiunte e gli interventi rapidi alle frontiere sono preceduti da un'attenta, affidabile e aggiornata analisi dei rischi, che consente all'Agenzia di stabilire un ordine di priorità per le operazioni congiunte e gli interventi rapidi proposti, tenendo conto del livello di impatto attribuito alle sezioni di frontiera esterna in conformità con il regolamento (UE) n. 1052/2013 e della disponibilità di risorse.
4. Il direttore esecutivo, **sulla base dei** risultati della valutazione delle vulnerabilità e tenendo conto dell'analisi dei rischi svolta dall'Agenzia e del livello "analisi" del quadro situazionale europeo stabilito in conformità del regolamento (UE) n. 1052/2013, raccomanda allo Stato membro in questione di avviare e realizzare operazioni congiunte o interventi rapidi alle frontiere. L'Agenzia mette la sua attrezzatura tecnica a disposizione degli Stati membri ospitanti o partecipanti.

5. Gli obiettivi di un'operazione congiunta o di un intervento rapido alle frontiere possono essere conseguiti nell'ambito di un'operazione multifunzionale che può comprendere funzioni di guardia costiera **e la prevenzione della criminalità transfrontaliera, inclusa** la lotta contro il traffico di migranti o la tratta di esseri umani **■** e la gestione della migrazione, compresi l'identificazione, la registrazione, la raccolta di informazioni (*debriefing*) e il rimpatrio.

Articolo 15

Piano operativo per le operazioni congiunte

1. In preparazione di un'operazione congiunta, il direttore esecutivo, in cooperazione con lo Stato membro ospitante, redige un elenco delle attrezzature tecniche e del personale necessari, tenendo conto delle risorse di cui dispone lo Stato membro ospitante. Sulla base di tali elementi, l'Agenzia definisce una serie di misure di rinforzo operativo e tecnico e di attività di sviluppo delle capacità, da includere nel piano operativo.
2. Il direttore esecutivo stabilisce un piano operativo per le operazioni congiunte alle frontiere esterne. Il direttore esecutivo e lo Stato membro ospitante, in consultazione con gli Stati membri partecipanti, concordano il piano operativo che definisce nel dettaglio gli aspetti organizzativi **e procedurali** dell'operazione congiunta.

3. Il piano operativo è vincolante per l'Agenzia, lo Stato membro ospitante e gli Stati membri partecipanti. Esso copre tutti gli aspetti considerati necessari per la realizzazione dell'operazione congiunta, fra cui i seguenti elementi:
- a) una descrizione della situazione con modus operandi e obiettivi dell'operazione, scopo operativo compreso;
 - b) la durata prevedibile dell'operazione congiunta;
 - c) l'area geografica in cui si svolgerà l'operazione congiunta;
 - d) una descrizione dei compiti, ***delle responsabilità, anche per quanto riguarda il rispetto dei diritti fondamentali***, e istruzioni specifiche per le squadre europee di guardie costiere e di frontiera, anche in merito all'autorizzazione a consultare banche dati e portare armi d'ordinanza, munizioni ed equipaggiamento nello Stato membro ospitante;
 - e) la composizione delle squadre europee di guardie costiere e di frontiera e l'impiego di altro personale competente;

- f) disposizioni in ordine al comando e al controllo, compresi il nome e il grado delle guardie di frontiera dello Stato membro ospitante responsabili della cooperazione con i membri delle squadre e con l'Agenzia, in particolare il nome e il grado delle guardie di frontiera che hanno il comando durante l'operazione, e la posizione gerarchica dei membri delle squadre;
- g) le attrezzature tecniche da utilizzare durante l'operazione congiunta, comprensive di requisiti specifici come le condizioni d'uso, il personale richiesto, il trasporto e altri aspetti logistici, e le disposizioni finanziarie;
- h) disposizioni dettagliate riguardo alla comunicazione immediata di incidenti al consiglio di amministrazione e alle competenti autorità pubbliche nazionali da parte dell'Agenzia;
- i) un programma di rendiconto e valutazione contenente i parametri per la relazione di valutazione, ***anche per quanto riguarda la protezione dei diritti fondamentali***, e il termine ultimo per presentare la relazione di valutazione finale;

- j) per le operazioni in mare, informazioni specifiche riguardanti la giurisdizione e la legislazione applicabili nell'area geografica in cui si svolge l'operazione congiunta, compresi i riferimenti al diritto dell'Unione, *nazionale* e internazionale in materia di intercettazione, soccorso in mare e sbarco; a tale riguardo, il piano operativo è redatto conformemente al regolamento (UE) n. 656/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio³³;
- k) le modalità di cooperazione con i paesi terzi, le agenzie, gli organi e gli organismi dell'Unione o con le organizzazioni internazionali;
- l) procedure ■ grazie alle quali persone che necessitano di protezione internazionale, vittime della tratta di esseri umani, minori non accompagnati e persone in situazioni vulnerabili siano dirette alle autorità nazionali competenti per ricevere l'assistenza adeguata;

³³ Regolamento (UE) n. 656/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante norme per quanto riguarda la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 93).

- m) procedure per la creazione di un meccanismo inteso a ricevere e trasmettere all'Agenzia denunce contro ***tutte le persone che partecipano a un'operazione congiunta o a un intervento rapido alle frontiere, ivi compresi*** guardie di frontiera ***o altro personale competente*** dello Stato membro ospitante e membri delle squadre europee di guardie di frontiera, relative a presunte violazioni dei diritti fondamentali nel contesto ***della loro partecipazione a*** un'operazione congiunta o un intervento rapido alle frontiere;
- n) ***disposizioni logistiche, comprese informazioni sulle condizioni di lavoro e sull'ambiente nella zona in cui sono previste le operazioni congiunte.***

4. Eventuali modifiche o adattamenti del piano operativo sono subordinati al consenso del direttore esecutivo e dello Stato membro ospitante, previa consultazione degli Stati membri partecipanti. L'Agenzia trasmette immediatamente copia del piano operativo modificato o adattato agli Stati membri partecipanti.

Articolo 16

Procedura di avvio di un intervento rapido alle frontiere

1. La richiesta di avvio di un intervento rapido alle frontiere presentata da uno Stato membro comprende una descrizione della situazione, i possibili obiettivi e le esigenze previste. Se necessario, il direttore esecutivo può inviare immediatamente esperti dell'Agenzia per valutare la situazione alle frontiere esterne dello Stato membro interessato.
2. Il direttore esecutivo informa immediatamente il consiglio di amministrazione della richiesta di avvio di un intervento rapido alle frontiere presentata da uno Stato membro.
3. Nel decidere in merito alla richiesta presentata da uno Stato membro, il direttore esecutivo tiene conto dei risultati delle analisi dei rischi svolte dall'Agenzia e del livello "analisi" del quadro situazionale europeo definito in conformità del regolamento (UE) n. 1052/2013, nonché dei risultati della valutazione delle vulnerabilità di cui all'articolo 12 e di ogni altra informazione pertinente fornita dallo Stato membro interessato o da un altro Stato membro.

4. Il direttore esecutivo adotta una decisione in merito alla richiesta di avvio di un intervento rapido alle frontiere entro due giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Contemporaneamente il direttore esecutivo notifica per iscritto la decisione allo Stato membro interessato e al consiglio di amministrazione. Nella decisione sono precisate le motivazioni principali della stessa.
5. Se decide di avviare un intervento rapido alle frontiere, il direttore esecutivo invia squadre europee di guardie costiere e di frontiera attinte dalla riserva di **reazione rapida** ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 5, **e la riserva di attrezzature di reazione rapida ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 3 bis)** e, se necessario, decide di fornire un rinforzo immediato mediante una o più squadre europee di guardie costiere e di frontiera, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 6.
6. Il direttore esecutivo, insieme allo Stato membro ospitante, elabora immediatamente, e comunque non oltre tre giorni lavorativi dalla data della decisione, un piano operativo ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3.

7. Non appena ■ il piano operativo *è stato concordato e trasmesso agli Stati membri*, il direttore esecutivo chiede *per iscritto* agli Stati membri di inviare immediatamente le guardie di frontiera *o altro personale competente* che fanno parte della riserva di *reazione rapida*. Il direttore esecutivo indica i profili e il numero delle guardie di frontiera *o di altro personale competente* richiesti da ciascuno Stato membro tra *quelli individuati* nella riserva di *reazione rapida*.
8. Parallelamente e se necessario, per garantire il rinforzo immediato delle squadre europee di guardie [...] di frontiera attinte dalla riserva di *reazione rapida*, il direttore esecutivo informa gli Stati membri del numero e dei profili richiesti delle guardie di frontiera *o di altro personale competente* da inviare in via aggiuntiva. Tali informazioni sono fornite per iscritto ai punti di contatto nazionali, con l'indicazione della data in cui deve avvenire l'operazione. Viene trasmessa agli stessi anche una copia del piano operativo.

■

10. Gli Stati membri provvedono affinché ***il numero e i profili delle*** guardie di frontiera ***o di altro personale competente assegnati*** alla riserva di ***reazione rapida*** siano immediatamente ■ messi a disposizione dell'Agenzia ***onde garantire un dispiegamento integrale conformemente all'articolo 19, paragrafi 5 e 5 ter.*** Gli Stati membri mettono inoltre a disposizione ***in via aggiuntiva*** guardie di frontiera ***e altro personale competente attinti dal loro contingente nazionale conformemente all'articolo 19, paragrafo 6.***
11. La riserva di ***reazione rapida*** è inviata entro ***cinque*** giorni lavorativi dalla data di approvazione del piano operativo da parte del direttore esecutivo e dello Stato membro ospitante. L'invio aggiuntivo di squadre europee di guardie costiere e di frontiera avviene se necessario, entro ***sette*** giorni lavorativi dall'invio della riserva di ***reazione rapida***
12. ***In caso di invio della riserva di reazione rapida, il direttore esecutivo, in consultazione con il consiglio di amministrazione, valuta immediatamente le priorità in relazione alle operazioni congiunte dell'Agenzia in corso e previste presso altre frontiere esterne, al fine di prevedere un'eventuale riallocazione delle risorse a favore di zone frontaliere esterne in cui è maggiormente necessario un dispiegamento rafforzato.***

Articolo 17

Squadre di sostegno per la gestione della migrazione

1. Uno Stato membro che si trovi di fronte a pressioni migratorie sproporzionate in particolari punti di crisi alle sue frontiere esterne, caratterizzate da ampi flussi migratori misti, può chiedere un rinforzo tecnico e operativo da parte delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione. Tale Stato membro presenta una richiesta di rinforzo e una valutazione delle proprie esigenze all'Agenzia e ad altre agenzie competenti dell'Unione, in particolare l'*EASO* ed Europol.
2. Il direttore esecutivo, in coordinamento con altre agenzie competenti dell'Unione, valuta la richiesta di assistenza presentata dallo Stato membro e la valutazione delle sue esigenze allo scopo di definire un insieme completo di misure di rinforzo consistenti di varie attività coordinate dalle agenzie competenti dell'Unione, che dev'essere approvato dallo Stato membro interessato.

2 bis. La Commissione, in cooperazione con lo Stato membro ospitante e le agenzie competenti, stabilisce le modalità di cooperazione presso il punto di crisi ed è responsabile del coordinamento delle attività delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione.

3. Il rinforzo operativo e tecnico fornito dalle squadre europee di guardie costiere e di frontiera, dalle squadre europee di intervento per il rimpatrio e dagli esperti del personale dell'Agenzia nel contesto delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione può comprendere:

- a) **la fornitura di assistenza nel** vaglio (screening) dei cittadini di paesi terzi che arrivano alle frontiere esterne, comprese l'identificazione e la registrazione di tali cittadini e la raccolta di informazioni dai medesimi (debriefing), nonché, se richiesto dallo Stato membro, il rilevamento delle loro impronte digitali **nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e fornendo informazioni circa lo scopo di tali procedure;**

- b) *l'indirizzamento delle persone che desiderano presentare domanda di protezione internazionale presso le autorità nazionali competenti dello Stato membro interessato o l'EASO e la comunicazione di informazioni iniziali a tali persone;*
- c) *l'assistenza tecnica e operativa nel settore del rimpatrio, compresa la preparazione e l'organizzazione di operazioni di rimpatrio.*

3 bis. *Le squadre di sostegno per la gestione della migrazione comprendono, ove necessario, personale specializzato in materia di protezione dei minori, tratta di esseri umani, protezione contro le persecuzioni di genere e/o diritti fondamentali.*

█

Situazioni che richiedono un'azione urgente alle frontiere esterne

1. Qualora uno Stato membro non adotti le **■** misure *necessarie* in conformità di una decisione del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 12, paragrafo 6, o nel caso di una pressione *specificata e* sproporzionata alle frontiere esterne, ***qualora uno Stato membro non abbia chiesto all'Agenzia un sostegno sufficiente mediante le misure di cui agli articoli 14, 16 o 17 o non stia intraprendendo le azioni necessarie per l'attuazione di tali misure, rendendo in tal modo*** inefficaci i controlli delle frontiere esterne in misura tale da rischiare di compromettere il funzionamento dello spazio Schengen, ***il Consiglio, sulla base di una proposta della*** Commissione, **■** può adottare *senza indugio* una decisione mediante atto di esecuzione, in cui definisce le misure ***che dovrebbero attenuare tali rischi e*** che devono essere prese dall'Agenzia e impone allo Stato membro interessato di cooperare con l'Agenzia nell'attuazione di tali misure. ***La Commissione consulta l'Agenzia prima di formulare la sua proposta.***

- 1 bis. Se si verifica una situazione che richiede un'azione urgente, il Parlamento europeo ne è informato senza indugio e viene altresì informato di tutte le ulteriori misure e decisioni adottate in risposta.*

2. *Al fine di attenuare il rischio di compromettere lo spazio Schengen, la decisione dispone che* l'Agenzia adotti una o più delle seguenti misure:

- a) organizzare e coordinare interventi rapidi alle frontiere e inviare squadre europee di guardie costiere e di frontiera attinte dalla riserva di *reazione rapida*, nonché, se del caso, squadre europee di guardie costiere e di frontiera aggiuntive;
- b) inviare squadre europee di guardie costiere e di frontiera nell'ambito delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione nei punti di crisi;
- c) coordinare attività per uno o più Stati membri e paesi terzi alle frontiere esterne, comprese operazioni congiunte con Stati membri vicini;
- d) inviare attrezzature tecniche;
- e) organizzare interventi di rimpatrio.

3. Il direttore esecutivo, entro due giorni lavorativi dalla data di adozione della decisione *del Consiglio*:
- a) *stabilisce le azioni da adottare per l'esecuzione pratica delle misure individuate nella decisione del Consiglio, comprese le attrezzature tecniche e il numero e i profili delle guardie di frontiera e di altro personale competente necessari per conseguire gli obiettivi di tale decisione;*
 - b) *redige un piano operativo e lo trasmette agli Stati membri interessati.*
4. ■ Il direttore esecutivo e lo Stato membro interessato *concordano* il piano operativo entro *tre* giorni lavorativi dalla data di presentazione.
5. L'Agenzia invia senza indugio, e comunque entro *cinque* giorni lavorativi dalla definizione del piano operativo, ■ il personale *necessario attinto* dalla riserva di *reazione rapida* di cui all'articolo 19, paragrafo 5, per l'esecuzione pratica delle misure stabilite nella decisione *del Consiglio*. L'invio aggiuntivo di squadre europee di guardie costiere e di frontiera avviene, se necessario, in una seconda fase e in ogni caso entro *sette* giorni lavorativi dall'invio della riserva di *reazione rapida*.

5 bis. *L'Agenzia invia senza indugio, e comunque entro il numero di giorni lavorativi di cui all'articolo 38, paragrafo 3 bis, dalla definizione del piano operativo, l'attrezzatura tecnica necessaria per l'esecuzione pratica delle misure stabilite nella decisione del Consiglio.*

L'invio aggiuntivo di attrezzatura tecnica avviene, se necessario, in una seconda fase conformemente alle pertinenti disposizioni dell'articolo 38.

6. Lo Stato membro interessato si conforma alla decisione **del Consiglio** e a tale scopo coopera immediatamente con l'Agenzia e intraprende le azioni necessarie per agevolare l'attuazione di tale decisione e l'esecuzione pratica delle misure stabilite nella decisione stessa e nel piano operativo concordato con il direttore esecutivo.
7. Gli Stati membri mettono a disposizione le guardie di frontiera e altro personale competente **ovvero personale che assolve compiti attinenti al rimpatrio**, stabiliti dal direttore esecutivo in conformità del paragrafo 2 **del presente articolo**. Gli Stati membri non possono far valere la situazione ■ di cui all'articolo 19, paragrafi 3 e 6.

8. *Qualora lo Stato membro interessato non si conformi entro 30 giorni alla decisione del Consiglio e non cooperi con l'Agenzia come previsto al paragrafo 6, la Commissione può attivare l'applicazione della procedura di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) 2016/399.*

Articolo 19

Composizione e impiego delle squadre europee di guardie costiere e di frontiera

1. L'Agenzia impiega guardie di frontiera e altro personale competente in qualità di membri delle squadre europee di guardie costiere e di frontiera nelle operazioni congiunte, negli interventi rapidi alle frontiere e nell'ambito delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione. L'Agenzia può inoltre impiegare esperti appartenenti al proprio personale.
2. Su proposta del direttore esecutivo, il consiglio di amministrazione decide a maggioranza assoluta dei membri aventi diritto di voto in merito ai profili e al numero complessivo delle guardie di frontiera *e di altro personale competente* da mettere a disposizione delle squadre europee di guardie costiere e di frontiera. La stessa procedura si applica per eventuali successive modifiche dei profili e del numero complessivo. Gli Stati membri contribuiscono alla formazione delle squadre europee di guardie costiere e di frontiera tramite un contingente nazionale in base ai diversi profili stabiliti, designando guardie di frontiera *e altro personale competente* corrispondenti ai profili richiesti.

3. Il contributo degli Stati membri, relativamente alle loro guardie di frontiera, a operazioni congiunte specifiche previste per l'anno successivo è programmato sulla base di negoziati e accordi bilaterali annuali tra l'Agenzia e gli Stati membri. Conformemente a tali accordi, gli Stati membri tengono a disposizione dell'Agenzia le guardie di frontiera per il loro impiego su richiesta della stessa, salvo che si trovino a far fronte a una situazione eccezionale che incide in misura sostanziale sull'adempimento dei compiti nazionali. Tale richiesta è inoltrata almeno 21 giorni lavorativi prima della missione prevista. ***Qualora uno Stato membro faccia valere una tale situazione eccezionale, esso fornisce per iscritto all'Agenzia motivazioni e informazioni dettagliate sulla situazione, il cui contenuto sarà incluso nella relazione di cui al paragrafo 9.***

4. Per quanto riguarda gli interventi rapidi alle frontiere, su proposta del direttore esecutivo dell'Agenzia, il consiglio di amministrazione decide, a maggioranza di tre quarti, in merito ai profili e al numero minimo delle guardie di frontiera ***o di altro personale competente corrispondenti a tali profili*** da mettere a disposizione per una riserva di ***reazione rapida*** di squadre europee di guardie costiere e di frontiera. La stessa procedura si applica per eventuali successive modifiche dei profili e del numero totale delle guardie di frontiera ***o di altro personale competente*** della riserva di ***reazione rapida***. Gli Stati membri contribuiscono alla riserva di ***reazione rapida*** tramite un contingente di esperti nazionali costituito sulla base dei diversi profili definiti, designando guardie di frontiera ***o altro personale competente*** corrispondenti ai profili richiesti.
5. La riserva di ***reazione rapida*** è un corpo permanente posto a disposizione immediata dell'Agenzia, che può essere dispiegato a partire da ciascuno Stato membro entro ***cinque*** giorni lavorativi dal momento in cui il piano operativo è approvato dal direttore esecutivo e dallo Stato membro ospitante. A tale scopo ogni Stato membro mette a disposizione dell'Agenzia ogni anno un numero di guardie di frontiera ***o di altro personale competente*** che ammonta come minimo a 1 500 guardie di frontiera o altro personale competente, i cui profili corrispondono a quelli indicati nella decisione del consiglio di amministrazione. ***L'Agenzia può verificare se le guardie di frontiera proposte dagli Stati membri corrispondono ai profili stabiliti. L'Agenzia può chiedere allo Stato membro di rimuovere una guardia di frontiera dalla riserva in caso di condotta scorretta o di violazione delle norme applicabili.***

- 5 bis. Ciascuno Stato membro è responsabile del contributo al numero di guardie di frontiera o altro personale competente stabilito al paragrafo 5, conformemente all'allegato I, in funzione dei pertinenti profili di cui al paragrafo 5.*
- 5 ter. Gli Stati membri tengono a disposizione le guardie di frontiera e/o altro personale competente della riserva di reazione rapida per il loro impiego su richiesta dell'Agenzia. Qualora da un'analisi dei rischi e, se disponibile, da una valutazione della vulnerabilità, emerga che uno Stato membro si trova a far fronte a una situazione che inciderebbe in misura sostanziale sull'adempimento dei compiti nazionali, il contributo per il dispiegamento dell'intervento rapido alle frontiere a carico dello Stato membro interessato è pari alla metà del contributo fisso a carico degli Stati membri indicato nell'allegato I. Lo Stato membro ospitante in cui ha luogo un intervento rapido alle frontiere non attinge dal suo contributo fisso alla riserva di reazione rapida. Qualora emerga una carenza per il dispiegamento dell'intervento rapido alle frontiere, il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore esecutivo, decide in che modo colmare tale carenza.*

6. Laddove necessario, l'impiego di squadre europee di guardie costiere e di frontiera attinte dalla riserva di **reazione rapida** è immediatamente completato da squadre europee di guardie costiere e di frontiera aggiuntive. A tale scopo, gli Stati membri, su richiesta dell'Agenzia, comunicano immediatamente il numero, i nomi e i profili delle guardie di frontiera **e di altro personale competente attinti** dal loro contingente nazionale che sono in grado di mettere a disposizione entro **sette** giorni lavorativi dall'inizio dell'intervento rapido alle frontiere. Gli Stati membri mettono a disposizione le guardie di frontiera **o altro personale competente** su richiesta dell'Agenzia a meno che si trovino a far fronte a una situazione eccezionale che incide in misura sostanziale sull'adempimento dei compiti nazionali. **Qualora uno Stato membro faccia valere una tale situazione eccezionale, esso fornisce per iscritto all'Agenzia motivazioni e informazioni dettagliate sulla situazione, il cui contenuto sarà incluso nella relazione di cui al paragrafo 9.**
- 6 bis. Se si verifica una situazione in cui si rendono necessarie più guardie di frontiera rispetto a quanto previsto ai paragrafi 5 e 6, il direttore esecutivo informa immediatamente il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione e invita il Consiglio a chiedere agli Stati membri di impegnarsi per rimediare alla carenza.**

7. Gli Stati membri provvedono affinché le guardie di frontiera e altro personale competente che mettono a disposizione siano conformi ai profili e ai numeri decisi dal consiglio di amministrazione. La durata dello spiegamento è stabilita dallo Stato membro di origine ma in ogni caso non è inferiore a 30 giorni, ***tranne nel caso in cui l'operazione abbia una durata inferiore a 30 giorni.***
8. L'Agenzia contribuisce alle squadre europee di guardie costiere e di frontiera con guardie di frontiera competenti ***o altro personale competente distaccati*** dagli Stati membri in qualità di esperti nazionali presso l'Agenzia. Il contributo degli Stati membri relativamente al distacco delle loro guardie di frontiera ***o di altro personale competente*** presso l'Agenzia per l'anno successivo è programmato sulla base di negoziati e accordi annuali bilaterali tra l'Agenzia e gli Stati membri. Conformemente a tali accordi, gli Stati membri mettono a disposizione le guardie di frontiera ***o altro personale competente*** per il distacco, a meno che ciò non incida gravemente sull'adempimento dei compiti nazionali. In tali situazioni, gli Stati membri possono richiamare le loro guardie di frontiera ***o altro personale competente distaccati.***

La durata di tali distacchi può essere di 12 mesi o più, ma in ogni caso non è inferiore a tre mesi. Le guardie di frontiera *e altro personale competente distaccati* sono *considerati* membri delle squadre e hanno gli stessi compiti e le stesse competenze dei membri delle squadre. Lo Stato membro che ha distaccato le guardie di frontiera *o altro personale competente* è considerato lo Stato membro di origine.

L'altro personale impiegato dall'Agenzia su base temporanea che non è qualificato per svolgere attività di controllo di frontiera svolge soltanto funzioni di coordinamento *e altri compiti che non richiedono una formazione completa di guardia di frontiera* durante le operazioni congiunte e non fa parte delle squadre europee di guardie costiere e di frontiera.

9. L'Agenzia informa ogni anno il Parlamento europeo del numero di guardie di frontiera che ciascuno Stato membro ha destinato alle squadre europee di guardie costiere e di frontiera *e del numero di fatto inviato* a norma del presente articolo. *Tale relazione elenca gli Stati membri che hanno fatto valere la situazione eccezionale di cui ai paragrafi 3 e 6 nel corso dell'anno precedente e include le motivazioni e informazioni fornite dallo Stato membro interessato.*

Articolo 20

Istruzioni alle squadre europee di guardie costiere e di frontiera

1. Durante lo spiegamento delle squadre europee di guardie costiere e di frontiera, lo Stato membro ospitante impartisce istruzioni alle squadre conformemente al piano operativo.
2. L'Agenzia, tramite il suo agente di coordinamento, può comunicare allo Stato membro ospitante il suo parere sulle istruzioni impartite alle squadre europee di guardie costiere e di frontiera. In tal caso, lo Stato membro ospitante tiene conto di tale parere e lo segue nella misura del possibile.
3. Qualora le istruzioni impartite alle squadre europee di guardie costiere e di frontiera non siano conformi al piano operativo, l'agente di coordinamento ne informa immediatamente il direttore esecutivo, che può, se del caso, intervenire ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2.

4. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, i membri delle squadre rispettano pienamente i diritti fondamentali, compreso l'accesso alle procedure di asilo, e la dignità umana. Qualsiasi misura che essi adottino nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze deve essere proporzionata agli obiettivi perseguiti dalla misura stessa. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze essi non discriminano le persone in base al sesso, alla razza o all'origine etnica, alla religione o alle convinzioni personali, alla disabilità, all'età o all'orientamento sessuale.
5. I membri delle squadre restano soggetti alle misure disciplinari dei rispettivi Stati membri di origine. Lo Stato membro di origine predispone adeguate misure disciplinari o di altra natura conformemente al proprio diritto interno nel caso vi siano state violazioni dei diritti fondamentali o degli obblighi in materia di protezione internazionale nel corso di un'operazione congiunta o di un intervento rapido alle frontiere.

Articolo 21

Agente di coordinamento

1. L'Agenzia garantisce l'attuazione operativa di tutti gli aspetti organizzativi, compresa la presenza di membri del suo personale durante le operazioni congiunte, i progetti pilota e gli interventi rapidi alle frontiere.
2. Il direttore esecutivo nomina uno o più esperti dell'Agenzia da inviare in qualità di agenti di coordinamento per ogni operazione congiunta o intervento rapido alle frontiere. Il direttore esecutivo comunica la nomina allo Stato membro ospitante.
3. L'agente di coordinamento agisce a nome dell'Agenzia per tutti gli aspetti relativi all'impiego delle squadre europee di guardie costiere e di frontiera. Il suo ruolo è favorire la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri ospitanti e partecipanti. In particolare, l'agente di coordinamento:

- a) funge da interfaccia tra l'Agenzia, *lo Stato membro ospitante* e i membri delle squadre europee di guardie costiere e di frontiera, fornendo assistenza, per conto dell'Agenzia, su tutte le questioni connesse alle condizioni del loro impiego;
- b) controlla la corretta attuazione del piano operativo, *anche per quanto concerne la tutela dei diritti fondamentali, e riferisce all'Agenzia in merito;*
- c) agisce a nome dell'Agenzia per tutti gli aspetti relativi all'impiego delle squadre europee di guardie costiere e di frontiera e riferisce all'Agenzia su tutti tali aspetti;
-
- e) riferisce al direttore esecutivo qualora le istruzioni impartite alle squadre europee di guardie costiere e di frontiera dallo Stato membro ospitante non siano conformi al piano operativo.

4. Nel contesto delle operazioni congiunte o degli interventi rapidi alle frontiere, il direttore esecutivo può autorizzare l'agente di coordinamento a contribuire alla soluzione di eventuali disaccordi sull'esecuzione del piano operativo e sull'impiego delle squadre.

Articolo 22

Punto di contatto nazionale

Gli Stati membri designano un punto di contatto nazionale per la comunicazione con l'Agenzia su tutte le questioni attinenti alle attività dell'Agenzia. Il punto di contatto nazionale è raggiungibile in qualsiasi momento.

Articolo 23

Costi

1. L'Agenzia copre pienamente i seguenti costi sostenuti dagli Stati membri nel mettere le loro guardie di frontiera ***e altro personale competente*** a disposizione ai fini dell'impiego delle squadre europee di guardie costiere e di frontiera, inclusa la riserva di ***reazione rapida***:
 - a) spese di viaggio dallo Stato membro di origine allo Stato membro ospitante e dallo Stato membro ospitante allo Stato membro di origine;

- b) costi di vaccinazione;
- c) costi relativi ad assicurazioni specifiche;
- d) costi di assistenza sanitaria;
- e) diaria, spese di alloggio comprese;
- f) costi relativi alle attrezzature tecniche dell'Agenzia.

2. Il consiglio di amministrazione stabilisce e aggiorna, ove necessario, le regole specifiche per il pagamento della diaria ai membri delle squadre europee di guardie costiere e di frontiera.

Sospensione e conclusione delle *attività*

1. Dopo averne informato lo Stato membro interessato, il direttore esecutivo pone termine alle *attività dell'Agenzia* se non ricorrono più le condizioni per lo svolgimento di tali attività.
- 1 bis.** *Gli Stati membri partecipanti a un'operazione congiunta, a un intervento rapido alle frontiere o a una squadra di sostegno per la gestione della migrazione possono chiedere al direttore esecutivo di porre termine a tale operazione congiunta, o intervento rapido alle frontiere, o sostegno per la gestione della migrazione.*
2. Il direttore esecutivo può revocare, *dopo averne informato lo Stato membro interessato*, il finanziamento di un'*attività*, oppure sospendere o concludere tale *attività*, se il piano operativo non è rispettato dallo Stato membro ospitante.
3. Il direttore esecutivo, *dopo aver consultato il responsabile dei diritti fondamentali e informato lo Stato membro interessato*, revoca il finanziamento di un'operazione congiunta, o un intervento rapido alle frontiere, *un progetto pilota, squadre di sostegno per la gestione della migrazione, un'operazione di rimpatrio, un intervento o un accordo operativo di rimpatrio*, oppure sospende o conclude, interamente o parzialmente, *tali attività* se ritiene che vi siano violazioni dei diritti fondamentali o degli obblighi in materia di protezione internazionale di natura grave o destinate a persistere. *Il direttore esecutivo informa il consiglio di amministrazione di tale decisione.*

4. ***Qualora decida di sospendere o concludere l'impiego, da parte dell'Agenzia, di una squadra di sostegno per la gestione della migrazione, il direttore esecutivo informa di tale decisione le altre agenzie competenti che partecipano alla funzione di tale punto di crisi.***

Articolo 25

Valutazione delle **attività**

Il direttore esecutivo valuta i risultati delle operazioni congiunte e degli interventi rapidi alle frontiere, ***dei progetti pilota, delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione e della cooperazione operativa con i paesi terzi,*** e trasmette al consiglio di amministrazione relazioni di valutazione dettagliate entro sessanta giorni dal termine di tali **attività**, unitamente alle osservazioni del responsabile dei diritti fondamentali. ***Il direttore esecutivo*** effettua un'analisi completa e comparativa di tali risultati allo scopo di migliorare la qualità, la coerenza e l'efficacia delle **attività future** e la inserisce nella propria relazione annuale **■** delle attività.

1. **Per quanto riguarda i rimpatri, l'Agenzia**, nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi generali del diritto dell'Unione e del diritto internazionale, compresi gli obblighi in materia di protezione dei rifugiati e **i diritti fondamentali, tra cui i diritti dei minori**, assolve, in particolare, i seguenti compiti:
 - a) coordina a livello tecnico e operativo le attività ■ degli Stati membri **relative ai rimpatri, comprese le partenze volontarie**, al fine di instaurare un sistema integrato di gestione dei rimpatri tra le autorità competenti degli Stati membri, con la partecipazione delle autorità competenti dei paesi terzi e di altri portatori d'interesse;
 - b) fornisce **assistenza tecnica e operativa** agli Stati membri i cui sistemi di rimpatrio sono sottoposti a particolare pressione;
 - c) coordina l'uso di pertinenti sistemi di tecnologia dell'informazione e fornisce sostegno **agli Stati membri** in materia di cooperazione consolare per l'identificazione dei cittadini di paesi terzi e l'acquisizione dei documenti di viaggio, **senza divulgare informazioni sul fatto che è stata presentata una domanda di protezione internazionale**, organizza e coordina le operazioni di rimpatrio e fornisce sostegno alle partenze volontarie, **in collaborazione con gli Stati membri**;

- e) organizza, promuove e coordina attività che consentano lo scambio di informazioni e l'individuazione e la condivisione delle migliori pratiche in materia di rimpatrio tra gli Stati membri;
- f) finanzia o cofinanzia le operazioni, gli interventi e le attività di cui al presente capo **I** a titolo del proprio bilancio, conformemente alla normativa finanziaria applicabile all'Agenzia.

2. ***L'assistenza tecnica e operativa*** di cui al paragrafo 1, lettera b), comprende ***attività*** intese ad aiutare gli Stati membri a espletare le procedure di rimpatrio svolte dalle autorità nazionali competenti, fornendo in particolare:

- a) servizi d'interpretazione;
- b) informazioni ***pratiche*** sui paesi terzi di rimpatrio ***che siano utili ai fini dell'applicazione del presente regolamento, in cooperazione, se del caso, con altri organi, uffici e agenzie dell'Unione, tra cui l'EASO;***

- c) consulenza *sull'attuazione* e sulla gestione delle procedure di rimpatrio in conformità con la direttiva 2008/115/CE;
 - d) *consulenza e* assistenza *relative* alle misure necessarie per garantire la disponibilità dei rimpatriandi ai fini del rimpatrio e per evitare che i rimpatriandi si rendano irreperibili, *conformemente alla direttiva 2008/115/CE e al diritto internazionale*.
3. *L'Agenzia* mira a sviluppare sinergie e collegare le reti e i programmi finanziati dall'Unione in materia di rimpatrio, in stretta cooperazione con la Commissione europea *e con il sostegno dei pertinenti portatori d'interesse, compresa* la rete europea sulle migrazioni.
4. L'Agenzia può usufruire degli strumenti finanziari dell'Unione disponibili nel settore del rimpatrio. L'Agenzia provvede affinché, nelle convenzioni di sovvenzione concluse con gli Stati membri, il sostegno finanziario sia sempre subordinato al pieno rispetto della Carta ■ .

Operazioni di rimpatrio

1. ***Senza entrare nel merito delle decisioni di rimpatrio e*** in conformità della direttiva 2008/115/CE, l'Agenzia fornisce l'assistenza necessaria e, su richiesta di uno o più Stati membri partecipanti, assicura il coordinamento o l'organizzazione di operazioni di rimpatrio, anche mediante il noleggio di aeromobili ai fini di tali operazioni. L'Agenzia può, di propria iniziativa, proporre agli Stati membri di coordinare od organizzare operazioni di rimpatrio.

2. Gli Stati membri informano l'Agenzia, con cadenza mensile, ***della loro previsione indicativa del numero di rimpatriandi e dei paesi terzi di rimpatrio delle pertinenti*** operazioni di rimpatrio su scala nazionale, nonché delle loro necessità di assistenza o coordinamento da parte dell'Agenzia. L'Agenzia stabilisce un piano operativo aperto inteso a fornire agli Stati membri che lo richiedano il necessario rinforzo operativo, compreso in termini di attrezzature tecniche. L'Agenzia può, di propria iniziativa ***o su richiesta di uno Stato membro***, inserire nel piano operativo aperto le date e le destinazioni delle operazioni di rimpatrio che ritiene necessarie, sulla base di una valutazione delle necessità. Il consiglio di amministrazione decide, su proposta del direttore esecutivo, il modus operandi del piano operativo aperto.

3. L'Agenzia può fornire l'assistenza necessaria e assicura, su richiesta degli Stati membri partecipanti, o propone di propria iniziativa, il coordinamento o l'organizzazione di operazioni di rimpatrio per le quali i mezzi di trasporto e le scorte per i rimpatri forzati sono messi a disposizione da un paese terzo di rimpatrio («operazioni di rimpatrio collettive»). Gli Stati membri partecipanti e l'Agenzia provvedono affinché il rispetto dei diritti fondamentali, **il principio di non respingimento** e l'uso proporzionato dei mezzi coercitivi siano garantiti durante l'intera operazione di **rimpatrio**. Almeno un rappresentante di uno Stato membro e un osservatore del rimpatrio forzato facente parte del gruppo istituito ai sensi dell'articolo 28 **o del sistema nazionale di monitoraggio dello Stato membro partecipante** sono presenti durante l'intera operazione di rimpatrio fino all'arrivo nel paese terzo di rimpatrio.

- 4 bis.** *Il direttore esecutivo stabilisce senza indugio un piano di rimpatrio per le operazioni definite nel paragrafo 3. Il direttore esecutivo e lo o gli Stati membri partecipanti concordano il piano di rimpatrio che definisce nel dettaglio gli aspetti organizzativi e procedurali dell'operazione di rimpatrio, tenendo conto delle implicazioni per i diritti fondamentali e dei rischi che tali operazioni comportano. Eventuali modifiche o adattamenti di tale piano sono subordinati al consenso delle summenzionate parti.*

- 4 ter. Il piano operativo delle operazioni definite nel paragrafo 3 è vincolante per l'Agenzia e lo o gli Stati membri partecipanti. Esso copre tutti gli aspetti necessari per la realizzazione dell'operazione di rimpatrio.**
5. Ciascuna operazione di rimpatrio è monitorata in conformità dell'articolo 8, paragrafo 6, della direttiva 2008/115/CE. Il monitoraggio delle operazioni di rimpatrio **forzato** è svolto **dall'osservatore del rimpatrio forzato** sulla base di criteri oggettivi e trasparenti e verte sull'intera operazione, dalla fase precedente la partenza fino alla consegna del rimpatriando nel paese terzo di rimpatrio. **L'osservatore del rimpatrio forzato presenta una relazione su un'operazione al direttore esecutivo, al responsabile dei diritti fondamentali e alle autorità nazionali competenti di tutti gli Stati membri coinvolti nell'operazione. Se del caso, è assicurato un seguito adeguato da parte, rispettivamente, del direttore esecutivo e delle autorità nazionali competenti.**

6. L'Agenzia finanzia o cofinanzia le operazioni di rimpatrio ■ a titolo del proprio bilancio, conformemente alle regole finanziarie applicabili all'Agenzia, dando priorità a quelle condotte da più di uno Stato membro, o a partire dai punti di crisi.
- 6 bis. Qualora nutra preoccupazioni circa il rispetto dei diritti fondamentali nell'ambito di un'operazione di rimpatrio, l'Agenzia comunica tali preoccupazioni agli Stati membri partecipanti e alla Commissione.*
- 7 bis. Il direttore esecutivo valuta i risultati delle operazioni di rimpatrio e trasmette ogni sei mesi al consiglio di amministrazione una relazione di valutazione dettagliata su tutte le operazioni di rimpatrio effettuate nel semestre precedente, unitamente alle osservazioni del responsabile dei diritti fondamentali. Il direttore esecutivo effettua un'analisi completa e comparativa di tali risultati allo scopo di migliorare la qualità, la coerenza e l'efficacia delle future operazioni di rimpatrio e la inserisce nella propria relazione annuale delle attività.*

Articolo 28

Riserva di osservatori del rimpatrio forzato

1. L'Agenzia, **previa consultazione con il responsabile dei diritti fondamentali**, costituisce una riserva di osservatori del rimpatrio forzato provenienti dagli organismi ■ competenti, che svolgono attività di monitoraggio del rimpatrio forzato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 6, della direttiva 2008/115/CE e che sono stati formati conformemente all'articolo 35.
2. Il **consiglio di amministrazione, su proposta del** direttore esecutivo, determina il profilo e il numero degli osservatori del rimpatrio forzato da mettere a disposizione della riserva. La stessa procedura si applica a eventuali successive modifiche del profilo e **dei numeri complessivi**. Gli Stati membri **sono responsabili del contributo** alla riserva designando gli osservatori del rimpatrio forzato corrispondenti al profilo stabilito. **La riserva include osservatori del rimpatrio forzato dotati di competenze specifiche in materia di protezione dei minori.**

- 2 bis.** *Il contributo degli Stati membri, relativamente ai loro osservatori del rimpatrio forzato, a operazioni e interventi di rimpatrio previsti per l'anno successivo è programmato sulla base di negoziati e accordi bilaterali annuali tra l'Agenzia e gli Stati membri. Conformemente a tali accordi, gli Stati membri mettono a disposizione dell'Agenzia gli osservatori del rimpatrio forzato per il loro impiego su richiesta della stessa, salvo che si trovino a far fronte a una situazione eccezionale che incide in misura sostanziale sull'adempimento dei compiti nazionali. Tale richiesta è inoltrata almeno 21 giorni lavorativi prima della missione prevista o cinque giorni lavorativi prima nel caso di un intervento rapido di rimpatrio.*
3. L'Agenzia mette a disposizione degli Stati membri partecipanti, su richiesta, gli osservatori del rimpatrio affinché sorveglino, per loro conto, la corretta attuazione *nell'intero corso* dell'operazione di rimpatrio e ■ degli interventi di rimpatrio. *Essa mette a disposizione osservatori del rimpatrio forzato dotati di competenze specifiche in materia di protezione dei minori per qualsiasi operazione di rimpatrio che coinvolga minori.*
- 3 bis.** *Gli osservatori del rimpatrio forzato restano soggetti alle misure disciplinari dei rispettivi Stati membri di origine nel corso di un'operazione o di un intervento di rimpatrio.*

Articolo 29

Riserva di scorte per i rimpatri forzati

1. L'Agenzia costituisce una riserva di scorte per i rimpatri forzati provenienti dagli organismi nazionali competenti, che svolgono operazioni di rimpatrio in conformità dei criteri di cui all'articolo 8, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2008/115/CE e che sono stati formati conformemente all'articolo 35.
2. Il **consiglio di amministrazione, su proposta del** direttore esecutivo, determina il profilo e il numero delle scorte per i rimpatri forzati da mettere a disposizione della riserva. La stessa procedura si applica a eventuali successive modifiche del profilo e **del numero complessivo**. Gli Stati membri contribuiscono alla riserva designando le scorte per i rimpatri forzati corrispondenti al profilo stabilito. **La riserva include scorte per i rimpatri forzati dotate di competenze specifiche in materia di protezione dei minori.**

2 bis. *Il contributo degli Stati membri, relativamente alle loro scorte per i rimpatri forzati, a operazioni e interventi di rimpatrio previsti per l'anno successivo è programmato sulla base di negoziati e accordi bilaterali annuali tra l'Agenzia e gli Stati membri. Conformemente a tali accordi, gli Stati membri mettono a disposizione dell'Agenzia le scorte per i rimpatri forzati per il loro impiego su richiesta della stessa, salvo che si trovino a far fronte a una situazione eccezionale che incide in misura sostanziale sull'adempimento dei compiti nazionali. Tale richiesta è inoltrata almeno 21 giorni lavorativi prima della missione prevista o cinque giorni lavorativi prima nel caso di un intervento rapido di rimpatrio.*

L'Agenzia mette a disposizione degli Stati membri partecipanti, su richiesta, tali scorte affinché scortino i rimpatriandi per loro conto e prendano parte *alle operazioni e* agli interventi di rimpatrio. *Essa mette a disposizione scorte per i rimpatri forzati dotate di competenze specifiche in materia di protezione dei minori per qualsiasi operazione di rimpatrio che coinvolga minori.*

3 bis. *Le scorte per i rimpatri forzati restano soggette alle misure disciplinari dei rispettivi Stati membri di origine nel corso di un'operazione o di un intervento di rimpatrio.*

Riserva di esperti in materia di rimpatrio

1. L'Agenzia istituisce una riserva di esperti in materia di rimpatrio provenienti dagli organismi nazionali competenti e dal personale dell'Agenzia, che abbiano le capacità e le competenze necessarie per lo svolgimento delle attività relative al rimpatrio e che siano stati formati conformemente all'articolo 35. Tali esperti sono messi a disposizione per svolgere compiti specifici, quali l'identificazione di particolari gruppi di cittadini di paesi terzi, l'acquisizione dei documenti di viaggio dai paesi terzi e la facilitazione della cooperazione consolare.
2. Il *consiglio di amministrazione, su proposta del* direttore esecutivo, determina il profilo e il numero degli *esperti* in materia di rimpatrio ■ da mettere a disposizione della riserva. La stessa procedura si applica a eventuali successive modifiche del profilo e *dei numeri complessivi*. Gli Stati membri contribuiscono alla riserva designando gli esperti corrispondenti al profilo stabilito. *La riserva include esperti in materia di rimpatrio dotati di competenze specifiche in materia di protezione dei minori.*

- 2 bis.** *Il contributo degli Stati membri, relativamente ai loro esperti in materia di rimpatrio, a operazioni e interventi di rimpatrio previsti per l'anno successivo è programmato sulla base di negoziati e accordi bilaterali annuali tra l'Agenzia e gli Stati membri. Conformemente a tali accordi, gli Stati membri mettono a disposizione dell'Agenzia gli esperti in materia di rimpatrio per il loro impiego su richiesta della stessa, salvo che si trovino a far fronte a una situazione eccezionale che incide in misura sostanziale sull'adempimento dei compiti nazionali. Tale richiesta è inoltrata almeno 21 giorni lavorativi prima della missione prevista o cinque giorni lavorativi prima nel caso di un intervento rapido di rimpatrio.*
3. L'Agenzia mette a disposizione degli Stati membri partecipanti, su richiesta, gli esperti *in materia di rimpatrio* durante le operazioni di rimpatrio e affinché prendano parte a interventi di rimpatrio. *Essa mette a disposizione esperti in materia di rimpatrio dotati di competenze specifiche in materia di protezione dei minori per qualsiasi operazione di rimpatrio che coinvolga minori.*
- 3 bis.** *Gli esperti in materia di rimpatrio restano soggetti alle misure disciplinari dei rispettivi Stati membri di origine nel corso di un'operazione o di un intervento di rimpatrio.*

Articolo 31

Squadre europee di intervento per i rimpatri

1. L'Agenzia istituisce, a partire dalle riserve di cui agli articoli 28, 29 e 30, squadre europee ad hoc di intervento per i rimpatri che saranno utilizzate durante gli interventi di rimpatrio.
2. Gli articoli 20, 21 e 23 si applicano, *mutatis mutandis*, alle squadre europee di intervento per i rimpatri.

Articolo 32

Interventi di rimpatrio

1. Nei casi in cui **uno** Stato membro debba affrontare oneri ■ nell'attuazione dell'obbligo di rimpatrio ***di cittadini di paesi terzi soggetti a una decisione di rimpatrio emessa da uno Stato membro***, l'Agenzia fornisce, su richiesta di ***tale Stato membro***, l'adeguata assistenza tecnica e operativa sotto forma di intervento di rimpatrio o di intervento rapido di rimpatrio. Tale intervento può consistere nell'invio di squadre europee di intervento per i rimpatri nello ***Stato membro*** ospitante e nell'organizzazione di operazioni di rimpatrio dallo ***Stato membro*** ospitante. ■

2. Nei casi in cui **uno Stato membro** sia soggetto a una pressione specifica e sproporzionata nell'attuazione **del suo** obbligo di rimpatrio di **cittadini di paesi terzi soggetti a una decisione di rimpatrio emessa da uno Stato membro**, l'Agenzia fornisce, su richiesta di **tale** Stato membro, l'adeguata assistenza tecnica e operativa sotto forma di intervento di rimpatrio o di intervento rapido di rimpatrio. L'Agenzia può proporre di propria iniziativa di fornire **allo Stato membro** tale assistenza tecnica e operativa. Un intervento rapido di rimpatrio può consistere nell'invio tempestivo di squadre europee di intervento per i rimpatri **nello Stato membro** ospitante e nell'organizzazione di operazioni di rimpatrio **dallo Stato membro** ospitante.
3. Il direttore esecutivo stabilisce senza indugio un piano operativo, di concerto con **lo Stato membro** ospitante e con gli Stati membri **partecipanti**, **relativo** all'intervento di rimpatrio. **Si applicano le pertinenti disposizioni dell'articolo 15.**

■

5. Il direttore esecutivo prende una decisione in merito al piano operativo quanto prima e, nel caso di cui al paragrafo 2, entro cinque giorni lavorativi. La decisione è immediatamente notificata per iscritto agli Stati membri interessati e al Consiglio di amministrazione.
6. L'Agenzia finanzia o cofinanzia gli interventi di rimpatrio ■ dal proprio bilancio, conformemente alle regole finanziarie applicabili all'Agenzia.

Capo III
Disposizioni generali

Sezione 1
Norme generali

Articolo 33

Protezione dei diritti fondamentali e strategia in materia di diritti fondamentali

1. La guardia costiera e di frontiera europea garantisce la tutela dei diritti fondamentali nell'esecuzione dei suoi compiti a norma del presente regolamento in conformità del pertinente diritto dell'Unione, in particolare la Carta **■**, il diritto internazionale pertinente, compresi la Convenzione *del 1951* relativa allo status di rifugiati *e il suo protocollo del 1967*, così come degli obblighi inerenti all'accesso alla protezione internazionale, in particolare il principio di non respingimento.

A tal fine, l'Agenzia elabora, sviluppa ulteriormente e attua una strategia in materia di diritti fondamentali, che preveda un meccanismo efficace per monitorare il rispetto dei diritti fondamentali in tutte le proprie attività.

2. Nell'esecuzione dei suoi compiti la guardia costiera e di frontiera europea assicura che nessuno sia sbarcato, obbligato a entrare o condotto in un paese, o altrimenti consegnato o riconsegnato alle autorità dello stesso, in violazione del principio di non respingimento, o in un paese nel quale sussista un rischio di espulsione o di rimpatrio verso un altro paese in violazione di detto principio.

3. Nell'esecuzione dei suoi compiti, la guardia costiera e di frontiera europea tiene conto delle particolari esigenze dei minori, ***dei minori non accompagnati, delle persone con disabilità***, delle vittime della tratta di esseri umani, delle persone bisognose di assistenza medica, delle persone bisognose di protezione internazionale, delle persone in pericolo in mare e di chiunque si trovi in una situazione di particolare vulnerabilità.

La guardia costiera e di frontiera europea presta particolare attenzione ai diritti dei minori in modo da garantire che in tutte le sue attività sia rispettato il loro interesse superiore.

4. Nell'esecuzione dei suoi compiti, nelle sue relazioni con gli Stati membri e nel quadro della cooperazione con i paesi terzi, l'Agenzia tiene conto delle relazioni redatte dal forum consultivo e dal responsabile dei diritti fondamentali.

Articolo 34

Codici di condotta

1. L'Agenzia elabora e sviluppa ulteriormente un codice di condotta applicabile a tutte le operazioni di controllo di frontiera di cui assicura il coordinamento. Il codice di condotta stabilisce procedure intese a garantire i principi dello Stato di diritto e il rispetto dei diritti fondamentali, con particolare attenzione nel caso *delle persone vulnerabili, compresi i minori, i* minori non accompagnati e *altre* persone vulnerabili, come anche delle persone che chiedono protezione internazionale, e applicabili a tutti coloro che prendono parte alle attività dell'Agenzia.

2. L'Agenzia elabora e aggiorna periodicamente un codice di condotta per il rimpatrio dei cittadini *di paesi terzi soggetti a una decisione di rimpatrio emessa da uno Stato membro*, che si applica durante tutte le operazioni di rimpatrio e gli interventi di rimpatrio coordinati o organizzati dall'Agenzia. Tale codice di condotta descrive procedure standard comuni dirette a semplificare l'organizzazione delle operazioni e degli interventi di rimpatrio e a garantire che esse si svolgano in maniera umana e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, segnatamente la dignità umana, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, il diritto alla libertà e alla sicurezza e il diritto alla protezione dei dati personali e la non discriminazione.
3. Il codice di condotta per i rimpatri terrà conto in particolare dell'obbligo degli Stati membri di prevedere un sistema di monitoraggio efficace dei rimpatri forzati di cui all'articolo 8, paragrafo 6, della direttiva 2008/115/CE, e della strategia in materia di diritti fondamentali.
4. L'Agenzia elabora e aggiorna periodicamente i propri codici di condotta in cooperazione con il forum consultivo.

1. L'Agenzia, in collaborazione con i competenti organismi di formazione degli Stati membri *e, se del caso, dell'EASO e dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali*, sviluppa specifici strumenti formativi, *includere formazioni specifiche in materia di protezione dei minori e di altre persone vulnerabili*, e fornisce alle guardie di frontiera e ad altri membri competenti del personale che fanno parte delle squadre europee di guardie costiere e di frontiera formazioni avanzate in relazione ai loro compiti e alle loro competenze. Esperti facenti parte dell'organico dell'Agenzia svolgono esercitazioni periodiche con le citate guardie di frontiera secondo il calendario della formazione avanzata e delle esercitazioni stabilito nel programma di lavoro annuale dell'Agenzia.
2. L'Agenzia prende le iniziative necessarie per assicurare che tutte le guardie di frontiera e gli altri membri del personale degli Stati membri che fanno parte delle squadre europee di guardie costiere e di frontiera, come anche il personale dell'Agenzia, abbiano ricevuto, prima di partecipare alle attività operative organizzate dall'Agenzia, una formazione sul pertinente diritto dell'Unione e internazionale, compresi i diritti fondamentali, l'accesso alla protezione internazionale e, *se del caso*, la ricerca e il soccorso.

- 2 bis. L'Agenzia finanzia al 100% la formazione delle guardie di frontiera che compongono la riserva di reazione rapida di cui all'articolo 19, paragrafo 5, ai fini della loro partecipazione alla riserva.*
3. L'Agenzia prende le iniziative necessarie al fine di assicurare la formazione del personale coinvolto in compiti attinenti ai rimpatri che farà parte delle riserve di cui agli articoli 28, 29 e 30. L'Agenzia assicura che tutti i membri del personale che partecipano alle operazioni di rimpatrio e agli interventi di rimpatrio, così come il personale dell'Agenzia, abbiano ricevuto, prima di partecipare alle attività operative organizzate dall'Agenzia, una formazione sul pertinente diritto dell'Unione e internazionale, compresi i diritti fondamentali e l'accesso alla protezione internazionale.

4. L'Agenzia crea e sviluppa un programma comune di base per la formazione delle guardie di frontiera e offre formazione a livello europeo per gli istruttori delle guardie di frontiera nazionali degli Stati membri, anche in materia di diritti fondamentali, di accesso alla protezione internazionale e per quanto riguarda il pertinente diritto del mare. ***Il programma di base mira a promuovere gli standard più elevati e le migliori prassi nell'attuazione della normativa dell'Unione in materia di gestione delle frontiere.*** L'Agenzia redige il programma comune di base previa consultazione del forum consultivo ***e del responsabile dei diritti fondamentali.*** Gli Stati membri integrano tale programma comune di base nei corsi di formazione delle rispettive guardie di frontiera nazionali e del personale che partecipa a compiti attinenti ai rimpatri.
5. L'Agenzia offre inoltre al personale dei servizi nazionali competenti degli Stati membri ***e, se del caso, di paesi terzi,*** corsi e seminari di formazione supplementari su temi riguardanti il controllo delle frontiere esterne e il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi.

6. L'Agenzia può organizzare attività di formazione in cooperazione con gli Stati membri e i paesi terzi nel loro territorio.
7. L'Agenzia istituisce un programma di scambi inteso a consentire alle guardie di frontiera che partecipano alle squadre europee di guardie costiere e di frontiera e al personale che prende parte alle squadre di intervento per i rimpatri di acquisire conoscenze o competenze specifiche grazie alle esperienze e alle buone prassi applicate all'estero, lavorando con le guardie di frontiera e il personale coinvolto in compiti attinenti ai rimpatri in uno Stato membro diverso dal proprio.

Articolo 36

Ricerca e innovazione

1. L'Agenzia provvede proattivamente a monitorare le attività di ricerca e di innovazione pertinenti per *la gestione europea integrata delle frontiere*, compreso l'impiego di avanzate tecnologie di sorveglianza **■**. L'Agenzia provvede a divulgare i risultati di tali ricerche *al Parlamento europeo, agli Stati membri e alla Commissione conformemente all'articolo 49*. Tali risultati possono essere utilizzati nel modo opportuno in operazioni congiunte, interventi rapidi alle frontiere, operazioni di rimpatrio e interventi di rimpatrio.
2. L'Agenzia assiste gli Stati membri e la Commissione nell'identificazione dei principali temi di ricerca. L'Agenzia assiste *gli Stati membri e* la Commissione nella definizione e realizzazione dei pertinenti programmi quadro dell'Unione per le attività di ricerca e innovazione.

3. L'Agenzia ■ attua le parti del programma quadro per la ricerca e l'innovazione che riguardano la sicurezza delle frontiere. A tal fine, l'Agenzia svolge i seguenti compiti:
- a) la gestione di alcune fasi di esecuzione del programma e di alcune fasi della vita di progetti specifici sulla base dei pertinenti programmi di lavoro adottati dalla Commissione, qualora quest'ultima abbia conferito all'Agenzia poteri ad hoc nell'atto di delega;
 - b) l'adozione degli atti di esecuzione del bilancio delle entrate e delle spese e l'esecuzione di tutte le operazioni necessarie alla gestione del programma, qualora la Commissione abbia conferito all'Agenzia poteri ad hoc nell'atto di delega;
 - c) la fornitura di sostegno all'attuazione dei programmi, qualora la Commissione abbia conferito all'Agenzia poteri ad hoc nell'atto di delega.
4. L'Agenzia può pianificare e attuare progetti pilota concernenti le materie oggetto del presente regolamento.

Articolo 37

Acquisto di materiale tecnico

1. L'Agenzia può acquistare, autonomamente o in comproprietà con uno Stato membro, o noleggiare attrezzature tecniche da utilizzare durante nel quadro di operazioni congiunte, progetti pilota, interventi rapidi alle frontiere, operazioni di rimpatrio, interventi di rimpatrio, *squadre di sostegno per la gestione della migrazione* o progetti di assistenza tecnica, conformemente alle regole finanziarie applicabili all'Agenzia.
2. L'Agenzia può acquistare attrezzature tecniche ■ su decisione del direttore esecutivo in consultazione con il consiglio di amministrazione. L'acquisto o il noleggio di attrezzature comportanti costi ingenti a carico dell'Agenzia sono preceduti da un'attenta analisi costi-benefici e del fabbisogno. Tali eventuali spese sono iscritte nel bilancio dell'Agenzia adottato dal consiglio di amministrazione.

3. Ove l'Agenzia acquisti o noleggi attrezzature tecniche di grande rilievo ■ , si applicano le seguenti condizioni:
- a) in caso di acquisto da parte dell'Agenzia o di comproprietà, l'Agenzia concorda con uno Stato membro che esso provveda all'immatricolazione dell'attrezzatura conformemente alla legislazione applicabile di tale Stato membro;
 - b) in caso di noleggio, l'attrezzatura è immatricolata in uno Stato membro.
4. Sulla base di un modello di accordo redatto dall'Agenzia *e approvato dal consiglio di amministrazione*, lo Stato membro di immatricolazione e l'Agenzia stabiliscono di comune accordo le modalità che garantiscono *l'interoperabilità dell'attrezzatura* e i periodi di piena disponibilità delle risorse in comproprietà per l'Agenzia, nonché le condizioni d'uso dell'attrezzatura, *comprese le disposizioni specifiche sul dispiegamento rapido durante le operazioni di intervento rapido alle frontiere*. Le attrezzature tecniche di proprietà esclusiva dell'Agenzia sono messe a disposizione dell'Agenzia su richiesta della stessa, e lo Stato membro di registrazione non può far valere la situazione eccezionale di cui all'articolo 38, paragrafo 4.

5. Lo Stato membro di immatricolazione o il fornitore dell'attrezzatura tecnica mettono a disposizione gli esperti e il personale tecnico necessari per un uso giuridicamente corretto e sicuro dell'attrezzatura tecnica.

Articolo 38

Parco attrezzature tecniche

1. L'Agenzia crea e conserva un registro centralizzato del parco attrezzature tecniche comprendente le attrezzature di proprietà degli Stati membri o dell'Agenzia e le attrezzature in comproprietà degli Stati membri e dell'Agenzia utilizzate per *le sue attività operative*.
- 1 bis. Le attrezzature di proprietà esclusiva dell'Agenzia sono pienamente disponibili e pronte per essere utilizzate in qualunque momento, come previsto all'articolo 37, paragrafo 4.*
- 1 ter. Le attrezzature in comproprietà dell'Agenzia, detenute per una quota superiore al 50%, sono anch'esse disponibili per essere utilizzate conformemente all'accordo stipulato tra gli Stati membri e l'Agenzia, come previsto all'articolo 37, paragrafo 4.*

1 quater. L'Agenzia assicura la compatibilità e l'interoperabilità delle attrezzature elencate nel parco attrezzature tecniche.

A tal fine definisce le norme tecniche che devono soddisfare le attrezzature da acquisire, totalmente o parzialmente, da parte dell'Agenzia e le attrezzature di proprietà degli Stati membri elencate nel parco attrezzature tecniche, laddove tali norme tecniche siano necessarie per la partecipazione alle attività dell'Agenzia.

2. Il direttore esecutivo individua il numero minimo di attrezzature tecniche in funzione del fabbisogno dell'Agenzia, in particolare al fine di realizzare operazioni congiunte, *squadre di sostegno per la gestione della migrazione*, interventi rapidi alle frontiere, *operazioni di rimpatrio e interventi di rimpatrio*, in conformità del suo programma di lavoro per l'anno in questione.

Se il numero minimo di attrezzature tecniche dovesse rivelarsi insufficiente per eseguire il piano operativo concordato per le operazioni congiunte o gli interventi rapidi alle frontiere, l'Agenzia lo rivede in funzione di esigenze giustificate e di un accordo con gli Stati membri.

3. Il parco attrezzature tecniche è composta da un numero minimo di attrezzature identificate come necessarie all'Agenzia per tipo di attrezzatura tecnica. Le unità rientranti nel parco attrezzature tecniche sono utilizzate nel quadro di operazioni congiunte, **squadre di sostegno per la gestione della migrazione**, progetti pilota, interventi rapidi alle frontiere, operazioni di rimpatrio o interventi di rimpatrio.

3 bis. Il parco attrezzature contiene una riserva di attrezzature di reazione rapida con un numero limitato di attrezzature necessarie per eventuali interventi rapidi alle frontiere. I contributi degli Stati membri a tale riserva sono programmati conformemente ai negoziati e agli accordi annuali bilaterali di cui al paragrafo 4. Relativamente alle attrezzature indicate su tale elenco, gli Stati membri non possono invocare la situazione eccezionale di cui al paragrafo 4.

Le attrezzature indicate su tale elenco sono inviate a destinazione ai fini del dispiegamento, quanto prima possibile, e comunque entro 10 giorni dalla data in cui viene stabilito di comune accordo il piano operativo.

L'Agenzia contribuisce a tale riserva con le attrezzature a sua disposizione ai sensi di quanto stabilito all'articolo 37, paragrafo 1.

4. Gli Stati membri contribuiscono al parco attrezzature tecniche. Il loro apporto al parco attrezzature tecniche e l'utilizzo di queste per operazioni specifiche sono programmati sulla base di negoziati e accordi annuali bilaterali tra l'Agenzia e gli Stati membri.
- Conformemente a tali accordi e nella misura in cui le attrezzature rientrano nel numero minimo di attrezzature tecniche fornite per un anno determinato, gli Stati membri mettono a disposizione le attrezzature tecniche su richiesta dell'Agenzia, a meno che si trovino a far fronte a una situazione eccezionale che incide in misura sostanziale sull'adempimento dei compiti nazionali. ***Qualora uno Stato membro invochi una tale situazione eccezionale, esso fornisce per iscritto all'Agenzia motivazioni e informazioni dettagliate sulla situazione, il cui contenuto sarà incluso nella relazione di cui al paragrafo 7.*** Tale richiesta è inoltrata almeno ***45 giorni*** prima dell'utilizzo previsto ***per le attrezzature tecniche di grande rilievo e 30 giorni*** prima dell'utilizzo previsto ***per le altre attrezzature***. L'apporto al parco attrezzature tecniche è soggetto a revisione annua.

5. Su proposta del direttore esecutivo, il consiglio di amministrazione decide su base annuale le regole relative alle attrezzature tecniche, in particolare il numero minimo complessivo per tipo di attrezzatura tecnica, le condizioni di invio e le modalità di rimborso dei costi. Per motivi di bilancio, la decisione è adottata dal consiglio di amministrazione entro **il 30 giugno di ogni anno**.
- 5 bis.** *In caso di ricorso a un'operazione di intervento rapido alle frontiere, si applica di conseguenza l'articolo 16, paragrafo 12.*
- 5 ter.** *Ove una necessità imprevista di attrezzature tecniche per un'operazione congiunta o un intervento rapido alle frontiere emerga dopo la fissazione del numero minimo di attrezzature tecniche, e tale necessità non possa essere soddisfatta ricorrendo al parco di attrezzature tecniche e alla riserva di attrezzature di reazione rapida, gli Stati membri, laddove possibile, mettono a disposizione dell'Agenzia, su richiesta di quest'ultima e su una base ad hoc, le attrezzature tecniche necessarie disponibili per l'impiego.*

6. Il direttore esecutivo riferisce *periodicamente* ■ al consiglio di amministrazione circa la composizione e l'invio delle attrezzature che fanno parte del parco attrezzature tecniche. Ove non sia raggiunto il numero minimo di attrezzature tecniche, il direttore esecutivo ne informa immediatamente il consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione decide senza indugio l'ordine di priorità nell'utilizzo delle attrezzature tecniche e adotta opportune misure per correggere le carenze individuate. Il consiglio di amministrazione comunica alla Commissione le carenze individuate e le misure adottate. La Commissione riferisce successivamente al Parlamento europeo e al Consiglio, esprimendo altresì la propria valutazione.
7. L'Agenzia *presenta* annualmente al Parlamento europeo *una relazione* sul numero di attrezzature tecniche che ciascuno Stato membro si è impegnato a mettere a disposizione del parco attrezzature tecniche a norma del presente articolo. *Tale relazione elenca gli Stati membri che hanno invocato la situazione eccezionale di cui al paragrafo 4 nel corso dell'anno precedente e include le motivazioni e le informazioni fornite dallo Stato membro interessato.*

8. Gli Stati membri registrano nel parco attrezzature tecniche tutti i mezzi di trasporto e le attrezzature operative acquistati nell'ambito delle azioni specifiche del Fondo sicurezza interna, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁴ o, *se del caso*, nell'ambito di qualsiasi altro finanziamento specifico dell'Unione messo a disposizione degli Stati membri al fine di incrementare la capacità operativa dell'Agenzia. Tale attrezzatura tecnica rientra nel numero minimo di attrezzature tecniche fornite per un anno determinato.

Gli Stati membri rendono tali attrezzature tecniche disponibili per l'invio all'Agenzia su richiesta della stessa. *Nel caso di un'operazione ai sensi dell'articolo 16 o dell'articolo 18*, non possono far valere la situazione eccezionale di cui al paragrafo 4.

9. L'Agenzia tiene il registro del parco attrezzature tecniche come segue:
- a) classificazione per tipo di attrezzatura e per tipo di operazione;
 - b) classificazione per proprietario (Stato membro, Agenzia, altro);

³⁴ Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143).

- c) numero complessivo delle attrezzature necessarie;
 - d) requisiti relativi all'equipaggio, se applicabile;
 - e) altre informazioni quali dati di immatricolazione, condizioni di trasporto e manutenzione, regimi nazionali di esportazione applicabili, istruzioni tecniche, ovvero altre informazioni necessarie per la corretta manipolazione delle attrezzature.
10. L'Agenzia finanzia al 100% l'utilizzo delle attrezzature tecniche rientranti nel numero minimo di attrezzature tecniche fornite da un determinato Stato membro per un anno determinato. L'invio di attrezzature tecniche che non rientrano in tale numero minimo è cofinanziato dall'Agenzia fino a un massimo del **100%** delle spese ammissibili, tenendo conto delle particolari circostanze degli Stati membri che inviano dette attrezzature tecniche.

Articolo 39

Compiti e competenze dei membri delle squadre

1. I membri delle squadre posseggono le capacità per svolgere tutti i compiti ed esercitare tutte le competenze relativi ai controlli di frontiera e ai rimpatri, nonché quelle necessarie per conseguire gli obiettivi del regolamento **(UE) 2016/399** e della direttiva 2008/115/CE, rispettivamente.
2. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, i membri delle squadre osservano il diritto dell'Unione e internazionale e rispettano i diritti fondamentali e la legislazione nazionale dello Stato membro ospitante.
3. I membri delle squadre possono svolgere compiti ed esercitare competenze esclusivamente sotto il controllo e, di norma, in presenza di guardie di frontiera o di personale coinvolto nei compiti attinenti al rimpatrio dello Stato membro ospitante. **Lo Stato membro ospitante può autorizzare i membri delle squadre** ad agire per suo conto.

4. I membri delle squadre indossano, *se del caso*, le proprie uniformi nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze. Sull'uniforme portano *inoltre un'identificazione personale visibile e* un bracciale blu con il distintivo dell'Unione europea e dell'Agenzia, che li identifica come partecipanti a un'operazione congiunta, *un intervento di squadre di sostegno per la gestione della migrazione*, un progetto pilota, un intervento rapido alle frontiere, un'operazione di rimpatrio o un intervento di rimpatrio. Perché siano identificabili dalle autorità nazionali dello Stato membro ospitante, i membri delle squadre sono sempre muniti di un documento di riconoscimento, che esibiscono su richiesta.

5. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, i membri delle squadre possono portare le armi di ordinanza, le munizioni e l'equipaggiamento autorizzati dalla legislazione nazionale dello Stato membro di origine. Tuttavia, lo Stato membro ospitante può vietare il porto di determinate armi di ordinanza, munizioni ed equipaggiamento, a condizione che la sua legislazione applichi il medesimo divieto alle proprie guardie di frontiera o al personale coinvolto in compiti attinenti ai rimpatri. Prima dell'invio dei membri delle squadre, lo Stato membro ospitante informa l'Agenzia in merito alle armi di ordinanza, alle munizioni e all'equipaggiamento autorizzati e alle relative condizioni d'uso. L'Agenzia mette tali informazioni a disposizione degli Stati membri.
6. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, i membri delle squadre sono autorizzati a ricorrere all'uso della forza, incluso l'uso delle armi di ordinanza, delle munizioni e dell'equipaggiamento, soltanto con il consenso dello Stato membro di origine e dallo Stato membro ospitante, in presenza delle guardie di frontiera dello Stato membro ospitante e conformemente alla sua legislazione nazionale. Lo Stato membro ospitante può, con il consenso dello Stato membro di origine, autorizzare i membri delle squadre a usare la forza in assenza di guardie di frontiera dello Stato membro ospitante.

7. Le armi di ordinanza, le munizioni e l'equipaggiamento possono essere usati per legittima difesa personale o per legittima difesa dei membri della squadra o di altre persone, conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro ospitante.

8. Ai fini del presente regolamento lo Stato membro ospitante autorizza i membri delle squadre a consultare le banche dati europee **e li può autorizzare a consultare le sue banche dati nazionali**, se tale consultazione è necessaria **a conseguire gli obiettivi operativi specificati nel piano operativo** per i controlli di frontiera, la sorveglianza di frontiera e i rimpatri. **Gli Stati membri provvedono a fornire l'accesso alle banche dati in modo efficiente ed efficace.** I membri delle squadre consultano soltanto i dati necessari per lo svolgimento dei loro compiti e per l'esercizio delle loro competenze. Prima dell'invio dei membri delle squadre, lo Stato membro ospitante informa l'Agenzia in merito alle banche dati nazionali ed europee che possono essere consultate. L'Agenzia mette tali informazioni a disposizione di tutti gli Stati membri che partecipano alla missione.

Tale consultazione è svolta nel rispetto del diritto dell'Unione e della legislazione nazionale dello Stato membro ospitante in materia di protezione dei dati.

9. I provvedimenti di respingimento ai sensi dell'articolo **14** del regolamento **(UE) 2016/399** sono adottati soltanto dalle guardie di frontiera dello Stato membro ospitante o dai membri delle squadre se autorizzati dallo Stato membro ospitante ad agire per proprio conto.

Articolo 40

Documento di accreditamento

1. L'Agenzia, in collaborazione con lo Stato membro ospitante, rilascia ai membri delle squadre un documento, redatto nella lingua ufficiale dello Stato membro ospitante e in un'altra lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione, che identifica il titolare e ne attesta il diritto di svolgere i compiti e di esercitare le competenze di cui all'articolo 39. Nel documento figurano i seguenti dati di ciascun membro della squadra:
 - a) nome e cittadinanza;
 - b) grado o funzione;

- c) una fotografia digitale recente; nonché
 - d) i compiti che è autorizzato ad eseguire *durante la missione*.
2. Il documento è restituito all'Agenzia al termine dell'operazione congiunta, *dell'intervento di squadre di sostegno per la gestione della migrazione*, del progetto pilota, dell'intervento rapido alle frontiere, dell'operazione di rimpatrio o dell'intervento di rimpatrio.

Articolo 41

Responsabilità civile

1. Quando i membri delle squadre operano in uno Stato membro ospitante, tale Stato membro è responsabile, conformemente alla sua normativa nazionale, degli eventuali danni da loro causati durante le loro operazioni.
2. Ove tali danni siano causati da negligenza grave o comportamento doloso, lo Stato membro ospitante può rivolgersi allo Stato membro di origine per ottenere da quest'ultimo il rimborso di eventuali risarcimenti versati alle vittime o agli aventi diritto.

3. Fatto salvo l'esercizio dei suoi diritti nei confronti di terzi, ciascuno Stato membro rinuncia a chiedere allo Stato membro ospitante o a qualsiasi altro Stato membro il risarcimento dei danni subiti, a meno che il danno non sia dovuto a negligenza grave o comportamento doloso.
4. Eventuali controversie tra Stati membri quanto all'applicazione dei paragrafi 2 e 3, che tali Stati non possano risolvere mediante negoziati tra loro, sono da essi sottoposte alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 273 del TFUE.
5. Fatto salvo l'esercizio dei suoi diritti nei confronti di terzi, l'Agenzia sostiene le spese connesse ai danni causati alle attrezzature dell'Agenzia durante la missione, a meno che il danno non sia dovuto a negligenza grave o comportamento doloso.

Articolo 42
Responsabilità penale

Durante lo svolgimento di un'operazione congiunta, un progetto pilota, ***un intervento di una squadra di sostegno per la gestione della migrazione***, un intervento rapido alle frontiere, un'operazione di rimpatrio o un intervento di rimpatrio, i membri delle squadre sono assimilati al personale dello Stato membro ospitante per quanto riguarda i reati penali che potrebbero commettere o di cui potrebbero essere vittime.

Sezione 2
Scambio di informazioni e protezione dei dati

Articolo 43
Sistemi di scambio di informazioni

1. L'Agenzia può prendere tutte le misure necessarie per agevolare lo scambio con la Commissione e gli Stati membri e, se del caso, con le pertinenti agenzie dell'Unione, di informazioni utili all'assolvimento dei suoi compiti. Essa sviluppa e gestisce un sistema informativo che permetta di scambiare informazioni classificate con detti interlocutori, nonché i dati personali di cui agli articoli 44, 46, 47 e 48 conformemente alla decisione ***2013/488/UE*** del Consiglio³⁵ e della decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione³⁶.

³⁵ ***Decisione del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).***

³⁶ Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).

2. L'Agenzia può adottare tutte le misure necessarie per semplificare lo scambio con il Regno Unito e l'Irlanda di informazioni utili all'assolvimento dei suoi compiti se esse sono inerenti alle attività cui tali paesi partecipano a norma dell'articolo 50 e dell'articolo 61, paragrafo 4.

Articolo 44

Protezione dei dati

1. Il regolamento (CE) n. 45/2001 si applica al trattamento dei dati personali da parte dell'Agenzia.
2. Il consiglio di amministrazione stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 45/2001 da parte dell'Agenzia, anche in relazione al responsabile della protezione dei dati dell'Agenzia. Tali modalità sono stabilite previa consultazione del garante europeo della protezione dei dati.
3. Fatti salvi gli articoli 46, 47 e 48, l'Agenzia può trattare i dati personali per scopi amministrativi.
4. Fatto salvo l'articolo 47, sono vietate la trasmissione di dati personali trattati dall'Agenzia e la trasmissione ulteriore da parte degli Stati membri ad autorità di paesi terzi o a terze parti, **comprese le organizzazioni internazionali**, dei dati personali trattati dall'Agenzia nell'ambito del presente regolamento.

Articolo 45

Finalità del trattamento dei dati personali

1. L'Agenzia può trattare i dati personali solo per i seguenti scopi:
 - a) lo svolgimento dei suoi compiti di organizzazione e coordinamento di operazioni congiunte, progetti pilota, interventi rapidi alle frontiere e nell'ambito delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione a norma dell'articolo 46;
 - b) lo svolgimento dei suoi compiti di organizzazione e coordinamento di operazioni di rimpatrio e interventi di rimpatrio a norma dell'articolo 47;
 - c) la facilitazione dello scambio di informazioni con gli Stati membri, l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, Europol o Eurojust conformemente all'articolo 46;
 - d) l'analisi del rischio da parte dell'Agenzia conformemente all'articolo 10;
 - e) l'identificazione e la localizzazione delle navi nel quadro di Eurosur conformemente all'articolo 48;
 - f) *mansioni amministrative.*

2. Qualsiasi trattamento di dati personali rispetta il principio di proporzionalità ed è strettamente limitato ai dati personali necessari per le finalità di cui al paragrafo 1.
3. Uno Stato membro o un'altra agenzia dell'Unione che fornisca dati personali all'Agenzia stabilisce la o le finalità per cui tali dati sono trattati, conformemente al paragrafo 1.
■ L'Agenzia può trattare *tali dati personali* per una finalità diversa *altresì prevista dal* paragrafo 1 solo se autorizzata dal fornitore delle informazioni.
4. Gli Stati membri e le altre agenzie dell'Unione possono indicare, al momento del trasferimento di dati personali, le eventuali limitazioni di accesso o uso, in termini generali o specifici, anche per quanto concerne il trasferimento, la cancellazione o la distruzione. Qualora tali limitazioni si rendano necessarie dopo il trasferimento o la fornitura delle informazioni, essi ne informano l'Agenzia. L'Agenzia si conforma a tali limitazioni.

Articolo 46

Trattamento dei dati personali raccolti durante le operazioni congiunte, i progetti pilota e gli interventi rapidi alle frontiere e da parte delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione

1. L'utilizzo, da parte dell'Agenzia, di dati personali raccolti e trasmessi dagli Stati membri o dal suo personale nel contesto di operazioni congiunte, progetti pilota e interventi rapidi alle frontiere, e da squadre di sostegno per la gestione della migrazione, è limitato:
 - a) ai dati personali concernenti persone che sono sospettate, per motivi ragionevoli, dalle autorità competenti degli Stati membri di coinvolgimento in attività criminali transfrontaliere, *compresi il traffico di migranti, la* tratta di esseri umani o atti di terrorismo;
 - b) ai dati personali relativi a persone che attraversano ■ le frontiere esterne *senza autorizzazione* e i cui dati sono raccolti dalle squadre europee di guardie costiere e di frontiera, anche quando agiscono nel quadro delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione;

c) ai numeri di targa, **numeri di identificazione dei veicoli**, numeri di telefono o numeri di identificazione delle navi, che **sono legati alle persone di cui alle lettere a) e b) e** sono necessari per indagare e analizzare le rotte e i metodi utilizzati ai fini dell'immigrazione **illegale** e delle attività criminali transfrontaliere.

2. I dati personali di cui al paragrafo 1 possono essere trattati dall'Agenzia nei seguenti casi:

- a) quando la trasmissione all'**EASO**, Europol o Eurojust è necessaria per un uso in conformità ai rispettivi mandati e in conformità dell'articolo 51;
- b) quando la trasmissione alle autorità degli Stati membri che sono responsabili del controllo delle frontiere, della migrazione, dell'asilo o delle attività di contrasto è necessaria per un uso in conformità alla legislazione nazionale e alle norme in materia di protezione dei dati nazionali e dell'**Unione**;

b bis) i dati personali concernenti le persone di cui al paragrafo 1, lettera b), vengono trasferiti alle autorità di contrasto solo in casi specifici e ove strettamente necessario al fine di prevenire, accertare, indagare o perseguire reati gravi;

c) quando ciò è necessario per l'elaborazione delle analisi dei rischi.

3. I dati personali sono cancellati subito dopo essere stati trasmessi all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, Europol o Eurojust o alle autorità competenti degli Stati membri, o utilizzati per l'elaborazione delle analisi dei rischi. **Il periodo** di conservazione dei dati non supera in nessun caso i **90 giorni** dalla data della loro raccolta. Nel risultato delle analisi dei rischi, i dati sono resi anonimi.

Articolo 47

Trattamento dei dati personali nel contesto delle operazioni di rimpatrio e degli interventi di rimpatrio

1. Quando svolge i suoi compiti di organizzazione e coordinamento delle operazioni di rimpatrio e conduce interventi di rimpatrio, l'Agenzia può trattare i dati personali dei rimpatriandi.
2. Il trattamento di tali dati personali è strettamente limitato ai dati personali che sono necessari ai fini dell'operazione di rimpatrio o dell'intervento di rimpatrio.
3. I dati personali sono cancellati non appena sia stato conseguito lo scopo per il quale erano stati raccolti, e al più tardi 30 giorni dopo il termine dell'operazione di rimpatrio o dell'intervento di rimpatrio.
4. Qualora uno Stato membro non trasmetta i dati personali dei rimpatriandi al vettore, l'Agenzia può procedere a tale trasmissione.

Articolo 48

Trattamento dei dati personali nel quadro di Eurosur

L'Agenzia può trattare dati personali ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1052/2013.

Articolo 49

Norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate

1. L'Agenzia applica le norme di sicurezza della Commissione di cui alla decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione. Tali norme si applicano, fra l'altro, allo scambio, al trattamento e alla conservazione di informazioni classificate.

2. L'Agenzia applica i principi di sicurezza adottati in relazione al trattamento delle informazioni sensibili non classificate quali definiti nella decisione di cui al paragrafo 1 del presente articolo e attuati dalla Commissione. Il consiglio di amministrazione stabilisce le modalità di applicazione di tali principi di sicurezza.

2 bis. La classificazione non preclude la trasmissione delle informazioni al Parlamento europeo. Le informazioni e i documenti inviati al Parlamento europeo a norma del presente regolamento sono trasmessi e trattati conformemente alle norme concernenti la trasmissione e il trattamento delle informazioni classificate applicabili tra il Parlamento europeo e la Commissione.

Sezione 3
Cooperazione da parte dell'Agenzia

Articolo 50
Cooperazione con l'Irlanda e il Regno Unito

1. L'Agenzia agevola la cooperazione operativa tra gli Stati membri e l'Irlanda e il Regno Unito in attività specifiche.
2. Il supporto che l'Agenzia offre in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere j), k) e l), comprende l'organizzazione di operazioni di rimpatrio di Stati membri a cui partecipino anche l'Irlanda e/o il Regno Unito.
3. L'applicazione del presente regolamento alle frontiere di Gibilterra è sospesa fino alla data di conclusione di un accordo sulla portata delle disposizioni in materia di attraversamento, da parte delle persone, delle frontiere esterne.

Articolo 51

Collaborazione con le istituzioni, le agenzie, gli organi e gli organismi dell'Unione e con le organizzazioni internazionali

1. L'Agenzia coopera con la Commissione, le altre istituzioni dell'Unione, il servizio europeo per l'azione esterna, *l'EASO*, Europol, ■ l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, Eurojust, il Centro satellitare dell'Unione europea, l'Agenzia europea per la sicurezza marittima e l'Agenzia europea di controllo della pesca, nonché con altre agenzie, organi e organismi dell'Unione, nei settori contemplati dal presente regolamento, e in particolare con gli obiettivi di *affrontare meglio le sfide migratorie nonché* prevenire e *individuare* la criminalità transfrontaliera, *come il traffico di migranti*, la tratta di esseri umani e il terrorismo

A tal fine, l'Agenzia può cooperare con organizzazioni internazionali competenti nei settori contemplati dal presente regolamento.

2. Tale cooperazione si svolge nel quadro di accordi di lavoro conclusi con tali organismi. Tali accordi devono essere approvati dalla Commissione in via preliminare. In ogni caso, l'Agenzia informa il Parlamento europeo in merito a tali accordi.
3. L'Agenzia coopera con la Commissione, *e se del caso con gli Stati membri, nelle attività relative al presente regolamento e, sebbene al di fuori dell'ambito di applicazione del presente regolamento, relative al settore doganale, compresa la gestione dei rischi, qualora tali attività possano favorirsi a vicenda. Tale cooperazione lascia impregiudicate le competenze esistenti della Commissione e degli Stati membri.*

4. Le istituzioni, le agenzie, gli organi e gli organismi dell'Unione e le organizzazioni internazionali di cui al paragrafo 1 usano le informazioni ricevute dall'Agenzia esclusivamente entro i limiti delle loro competenze e nel rispetto dei diritti fondamentali, compresi gli obblighi di protezione dei dati. La trasmissione ulteriore e ogni altra comunicazione di dati personali trattati dall'Agenzia ad altre agenzie, organi e organismi dell'Unione sono soggette ad accordi di lavoro specifici concernenti lo scambio di dati personali, nonché alla previa approvazione del garante europeo della protezione dei dati. ***Qualsiasi trasferimento di dati personali da parte dell'Agenzia rispetta le disposizioni in materia di protezione dei dati di cui agli articoli da 44 a 48.*** Per quanto riguarda il trattamento delle informazioni classificate, tali accordi prevedono che l'istituzione, l'agenzia, l'organo o l'organismo dell'Unione o l'organizzazione internazionale interessati rispettino regole e norme di sicurezza equivalenti a quelle applicate dall'Agenzia.

5. L'Agenzia può altresì, con l'accordo degli Stati membri interessati, invitare osservatori delle istituzioni, agenzie, organi e organismi dell'Unione o di organizzazioni internazionali a partecipare alle sue attività, in particolare alle operazioni congiunte e ai progetti pilota, alle analisi dei rischi e alla formazione, nella misura in cui la loro presenza sia conforme agli obiettivi di tali attività, possa contribuire allo sviluppo della cooperazione e allo scambio di buone prassi e non comprometta la sicurezza complessiva delle attività. La partecipazione di tali osservatori alle analisi del rischio e alla formazione può avvenire solo con l'accordo degli Stati membri interessati. Per quanto riguarda le operazioni congiunte e i progetti pilota, la partecipazione di osservatori è subordinata all'accordo dello Stato membro ospitante. Norme dettagliate sulla partecipazione degli osservatori sono incluse nel piano operativo. Gli osservatori ricevono dall'Agenzia una formazione appropriata prima della loro partecipazione.

Cooperazione europea in materia di funzioni di guardia costiera

1. L'Agenzia, in cooperazione con l'Agenzia europea di controllo della pesca e l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, sostiene le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera a livello nazionale e dell'Unione e, ove opportuno, a livello internazionale:
 - a) condividendo, ***unendo e analizzando*** le informazioni ■ disponibili nei sistemi di segnalazione delle navi e altri sistemi di informazione ospitati dalle agenzie o accessibili alle stesse, in conformità delle rispettive basi giuridiche e fatta salva la titolarità dei dati da parte degli Stati membri;
 - b) fornendo servizi di sorveglianza e di comunicazione mediante tecnologie avanzate, comprese infrastrutture terrestri e spaziali e sensori montati su qualsiasi tipo di piattaforma ■ ;

c) potenziando le capacità mediante l'elaborazione di orientamenti, raccomandazioni e migliori pratiche, nonché *fornendo* formazione e **scambio di personale** ;

c bis) migliorando lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di funzioni di guardia costiera, anche analizzando le sfide operative e i rischi emergenti nel settore marittimo;

d) condividendo le capacità *mediante* la pianificazione e la realizzazione di operazioni multifunzionali e la condivisione di risorse e altre capacità, *nella misura in cui queste sono coordinate dalle agenzie e con l'accordo delle autorità competenti degli Stati membri interessati.*

2. Le modalità della cooperazione nelle funzioni di guardia costiera dell'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera con l'Agenzia europea di controllo della pesca e l'Agenzia europea per la sicurezza marittima sono stabilite in un accordo di lavoro, conformemente *al loro rispettivo mandato e* alle regole finanziarie applicabili alle agenzie. *Tali accordi sono approvati dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia e dai consigli di amministrazione dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima e dell'Agenzia europea di controllo della pesca.*

3. La Commissione, *in stretta collaborazione con gli Stati membri, con l'Agenzia, con l'Agenzia europea per la sicurezza marittima e con l'Agenzia europea di controllo della pesca, mette a disposizione* un manuale pratico sulla cooperazione europea nelle funzioni di guardia costiera, contenente orientamenti, raccomandazioni e migliori pratiche per lo scambio di informazioni **■**. *La Commissione adotta il manuale sotto forma di raccomandazione.*

1. Per quanto attiene alle sue attività e nella misura necessaria per l'espletamento dei suoi compiti, l'Agenzia agevola e incoraggia la cooperazione *tecnica e* operativa tra Stati membri e paesi terzi nel quadro della politica dell'Unione in materia di relazioni esterne, in particolare con riferimento alla protezione dei diritti fondamentali *e al principio di non respingimento*. L'Agenzia e gli Stati membri osservano *il diritto dell'Unione, tra cui* norme e standard *che fanno parte dell'acquis dell'Unione*, anche quando la cooperazione con i paesi terzi avviene nel territorio di detti paesi. L'instaurazione di una cooperazione con i paesi terzi consente di promuovere norme europee in materia di gestione delle frontiere e di rimpatrio.

2. L'Agenzia può cooperare con le autorità di paesi terzi competenti per questioni contemplate nel presente regolamento, con il sostegno e di concerto con le delegazioni dell'Unione. *Nel fare ciò agisce nel quadro della politica dell'Unione in materia di relazioni esterne, anche con riferimento alla protezione dei diritti fondamentali e al principio di non respingimento*, così come nell'ambito di accordi di lavoro conclusi con tali autorità, conformemente al diritto dell'Unione e alle sue politiche. Tali accordi di lavoro *precisano la portata, la natura e la finalità della cooperazione, e* sono connessi alla gestione della cooperazione operativa. Tali *progetti di* accordi devono essere approvati dalla Commissione in via preliminare. *L'Agenzia informa il Parlamento prima della conclusione dell'accordo di lavoro. L'Agenzia osserva il diritto dell'Unione, tra cui norme e standard che fanno parte del suo acquis.*

3. In circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa, l'Agenzia può coordinare la cooperazione operativa tra gli Stati membri e i paesi terzi nel settore della gestione delle frontiere esterne. ***L'Agenzia*** deve avere la possibilità di ***effettuare interventi*** alle frontiere esterne che coinvolgono uno o più Stati membri e paesi terzi confinanti con almeno uno di tali Stati membri, previo accordo di tale paese terzo confinante, anche sul territorio di tale paese terzo. ***Le operazioni sono effettuate sulla base di un piano operativo approvato di comune accordo anche dagli Stati membri confinanti con la zona di operazione. Gli Stati membri partecipano alle operazioni congiunte sul territorio di un paese terzo su base volontaria.*** La Commissione è informata di tali attività.

- 3 bis. L'Unione europea conclude con il paese terzo un accordo sullo status ai fini della partecipazione dei membri delle squadre ad interventi, nell'ambito dei quali i membri di tali squadre disporranno di poteri esecutivi, o nel quadro di altri interventi se del caso. L'accordo riguarda tutti gli aspetti necessari all'esecuzione degli interventi, in particolare la descrizione della portata dell'operazione, la responsabilità civile e penale, nonché i compiti e le competenze dei membri delle squadre. L'accordo garantisce il pieno rispetto dei diritti fondamentali nel corso di tali operazioni.*
- 3 ter. La Commissione elabora un modello di accordo sullo status per interventi sul territorio di paesi terzi.*
4. L'Agenzia collabora con le autorità competenti dei paesi terzi nei casi di rimpatrio, anche per quanto riguarda l'acquisizione dei documenti di viaggio.

5. L'Agenzia può altresì, con l'accordo degli Stati membri interessati, invitare osservatori di paesi terzi a partecipare alle sue attività alle frontiere esterne di cui all'articolo 13, alle operazioni di rimpatrio di cui all'articolo 27, agli interventi di rimpatrio di cui all'articolo 32 e alla formazione di cui all'articolo 35, nella misura in cui la loro presenza sia conforme agli obiettivi di tali attività, possa contribuire allo sviluppo della cooperazione e allo scambio di buone prassi e non influisca sulla sicurezza complessiva di tali attività. La partecipazione di tali osservatori alle attività di cui agli articoli 13, **18**, 27 e 35 può avvenire solo con l'accordo degli Stati membri interessati e la partecipazione alle attività di cui agli articoli 13 e 32 solo con l'accordo dello Stato membro ospitante. Norme dettagliate sulla partecipazione degli osservatori sono incluse nel piano operativo. Gli osservatori ricevono dall'Agenzia una formazione appropriata prima della loro partecipazione ***e sono tenuti a osservare il codice di condotta dell'Agenzia mentre partecipano alle sue attività.***

6. L'Agenzia partecipa all'attuazione di accordi internazionali conclusi dall'Unione con paesi terzi nel quadro della politica dell'Unione in materia di relazioni esterne, che riguardino i settori contemplati dal presente regolamento.
7. L'Agenzia può beneficiare del finanziamento dell'Unione ai sensi delle disposizioni dei pertinenti strumenti di sostegno alla politica dell'Unione in materia di relazioni esterne. Essa può varare e finanziare progetti di assistenza tecnica nei paesi terzi per le materie oggetto del presente regolamento.
8. Nel concludere accordi bilaterali con paesi terzi, gli Stati membri possono, in accordo con l'Agenzia, includere disposizioni concernenti il ruolo e le competenze dell'Agenzia di cui al presente regolamento, in particolare per quanto riguarda l'esercizio dei poteri di esecuzione da parte dei membri delle squadre di guardie costiera e di frontiera europee inviate dall'Agenzia nelle operazioni congiunte, nei progetti pilota, negli interventi rapidi alle frontiere, nelle operazioni di rimpatrio o negli interventi di rimpatrio. Gli Stati membri comunicano tali disposizioni alla Commissione.

9. L'Agenzia informa il Parlamento europeo in merito alle attività di cui ***al presente articolo e include nelle sue relazioni annuali una valutazione della cooperazione con i paesi terzi.***

Articolo 54

Funzionari di collegamento nei paesi terzi

1. L'Agenzia può inviare nei paesi terzi esperti facenti parte del proprio personale in qualità di funzionari di collegamento, cui deve essere garantita la massima protezione nell'esercizio delle loro funzioni. Tali funzionari di collegamento appartengono alle reti di cooperazione locale o regionale dei funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione e degli esperti della sicurezza dell'Unione e degli Stati membri, compresa la rete istituita a norma del regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio³⁷. ***I funzionari di collegamento sono inviati unicamente nei paesi terzi le cui pratiche in materia di gestione delle frontiere sono conformi alle norme minime di protezione dei diritti umani.***

³⁷ Regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 1).

2. Nel quadro della politica dell'Unione in materia di relazioni esterne, è data priorità all'invio di funzionari di collegamento nei paesi terzi che sono, secondo l'analisi dei rischi, paesi di origine o transito di immigrazione *illegale*. Per reciprocità, l'Agenzia può ricevere funzionari di collegamento distaccati da quei paesi terzi. Il consiglio di amministrazione adotta annualmente l'elenco delle priorità su proposta del direttore esecutivo. L'invio di funzionari di collegamento è approvato dal consiglio di amministrazione.

3. Rientra tra i compiti dei funzionari di collegamento dell'Agenzia, nel rispetto del diritto dell'Unione e dei diritti fondamentali, instaurare e mantenere contatti con le autorità competenti dei paesi terzi presso i quali sono distaccati, per contribuire a prevenire e combattere l'immigrazione *illegale* e al rimpatrio di cittadini di paesi terzi *oggetto di decisioni di rimpatrio emesse da uno Stato membro*. Tali funzionari di collegamento si coordinano strettamente con le delegazioni dell'Unione.

4. La decisione di inviare funzionari di collegamento in paesi terzi è soggetta al previo parere della Commissione. Il Parlamento europeo è informato *senza indugi* e in modo esaustivo su tali attività.

Sezione 4

Quadro generale e organizzazione dell'Agenzia

Articolo 55

Natura giuridica e sede

1. L'Agenzia è un organismo dell'Unione. Essa ha personalità giuridica.
2. L'Agenzia gode in tutti gli Stati membri della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle rispettive legislazioni. In particolare, essa può acquisire o alienare beni mobili e immobili e può stare in giudizio.

3. L'Agenzia è indipendente per quanto attiene *all'adempimento del suo mandato tecnico e operativo*.
4. Essa è rappresentata dal proprio direttore esecutivo.
5. L'Agenzia ha sede a Varsavia (Polonia), fatta salva l'applicazione dell'articolo 56.

Articolo 56

Accordo di sede

1. Le necessarie disposizioni relative all'insediamento dell'Agenzia nello Stato membro che ne ospita la sede e alle strutture da questo messe a disposizione, nonché le norme specifiche applicabili in tale Stato membro al direttore esecutivo, al vicedirettore esecutivo, ai membri del consiglio di amministrazione, al personale dell'Agenzia e ai loro familiari sono fissate in un accordo fra l'Agenzia e lo Stato membro che ne ospita la sede.

2. Tale accordo è concluso previa approvazione del consiglio di amministrazione, e al più tardi *sei* dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Lo Stato membro che ospita la sede garantisce le migliori condizioni possibili per il buon funzionamento dell'Agenzia, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo e collegamenti di trasporto adeguati.

Articolo 57

Personale

1. Lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea e le regole adottate di comune accordo dalle istituzioni dell'Unione europea per l'applicazione di detto statuto e regime applicabile agli altri agenti dell'Unione si applicano al personale dell'Agenzia.

2. Ai fini dell'attuazione *dell'articolo 11*, dell'articolo 21 e dell'articolo *31*, paragrafo 2, può essere nominato agente di coordinamento o funzionario di collegamento soltanto un membro del personale dell'Agenzia soggetto allo statuto dei funzionari dell'Unione europea o al titolo II del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 19, paragrafo 8, possono essere designati a integrare le squadre europee di guardie costiere e di frontiera soltanto **■** guardie di frontiera *o altro personale competente* distaccati **■**. L'Agenzia designa gli esperti nazionali che integreranno le squadre europee di guardie costiere e di frontiera in conformità del citato articolo.
3. Il consiglio di amministrazione adotta le necessarie disposizioni di esecuzione in accordo con la Commissione ai sensi dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari dell'Unione europea.

4. Il consiglio di amministrazione può adottare disposizioni per consentire il distacco presso l'Agenzia di █ guardie di frontiera *o altro personale competente* degli Stati membri. Tali disposizioni tengono conto dei requisiti di cui all'articolo 19, paragrafo 8, in particolare del fatto che █ le guardie di frontiera *o l'altro personale competente distaccati* sono considerati membri delle squadre con i compiti e le competenze di cui all'articolo 39, e includono disposizioni sulle condizioni di invio.

Articolo 58

Privilegi e immunità

All'Agenzia e al suo personale si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.

Articolo 59

Responsabilità

1. La responsabilità contrattuale dell'Agenzia è disciplinata dalla normativa applicabile al contratto di cui trattasi.

2. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a giudicare in virtù di clausole compromissorie contenute in un contratto concluso dall'Agenzia.
3. In materia di responsabilità extracontrattuale l'Agenzia risarcisce, secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni causati dai suoi servizi o dal suo personale nell'esercizio delle loro funzioni.
4. La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi in merito alle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3.
5. La responsabilità personale degli agenti verso l'Agenzia è disciplinata dalle disposizioni dello statuto dei funzionari dell'Unione europea e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea ad essi applicabili.

Articolo 60

Struttura amministrativa e di gestione dell'Agenzia

La struttura amministrativa e di gestione dell'Agenzia comprende:

- a) un consiglio di amministrazione;
- b) un direttore esecutivo;
-
- d) un forum consultivo; e
- e) un responsabile dei diritti fondamentali.

Articolo 61

Funzioni del consiglio di amministrazione

- 1. *Al consiglio di amministrazione compete l'adozione delle decisioni strategiche dell'Agenzia in conformità del presente regolamento.*

1. Il consiglio di amministrazione:

- a) nomina il direttore esecutivo su proposta della Commissione ai sensi dell'articolo 68;
- b) nomina *il vicedirettore esecutivo su proposta del direttore esecutivo* ai sensi dell'articolo **68**;
- c) adotta decisioni *sulla realizzazione della valutazione delle vulnerabilità ai sensi dell'articolo 12, paragrafi -1 e 6; le decisioni* che stabiliscono misure correttive ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 6 *sono adottate a maggioranza dei due terzi dei membri aventi diritto di voto;*

c bis) adotta decisioni sull'istituzione di un modello comune di analisi integrata dei rischi ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1;

- c ter) adotta decisioni sulla natura dell'invio di funzionari di collegamento negli Stati membri ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2;*
- c quater) adotta una strategia operativa e tecnica per la gestione europea integrata delle frontiere ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2;*
- c quinquies) adotta una decisione sui profili e sul numero complessivo delle guardie di frontiera o dell'altro personale competente da mettere a disposizione delle squadre europee di guardie di frontiera ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2;*
- c sexies) adotta, a maggioranza di tre quarti, una decisione sui profili e sul numero minimo delle guardie di frontiera o dell'altro personale competente corrispondenti a tali profili da mettere a disposizione della riserva di reazione rapida di squadre europee di guardie di frontiera ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 4;*

- d) adotta la relazione annuale di attività ■ sulle attività svolte dall'Agenzia nell'anno precedente e la trasmette entro il 1° luglio al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti. La relazione annuale di attività ■ è pubblica;
- e) entro il 30 novembre di ogni anno, tenuto conto del parere della Commissione, adotta, a maggioranza dei due terzi dei membri aventi diritto di voto, un documento unico di programmazione contenente la programmazione pluriennale dell'Agenzia e il suo programma di lavoro per l'anno successivo, e lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione;
- f) elabora procedure per l'adozione delle decisioni che competono al direttore esecutivo in merito ai compiti operativi *e tecnici* dell'Agenzia;

- g) adotta, a maggioranza dei due terzi dei membri aventi diritto di voto, il bilancio annuale dell'Agenzia ed esercita altre funzioni in relazione al bilancio dell'Agenzia a norma della sezione 5 del presente capo;
- h) esercita autorità disciplinare nei confronti del direttore esecutivo e del vicedirettore, di concerto con il direttore esecutivo;
- i) stabilisce il proprio regolamento interno;
- j) stabilisce la struttura organizzativa dell'Agenzia e adotta la politica relativa al personale dell'Agenzia, in particolare il piano pluriennale in materia di politica del personale. In conformità delle pertinenti disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione³⁸, il piano pluriennale in materia di politica del personale è trasmesso alla Commissione e all'autorità di bilancio, previo parere favorevole della Commissione;

³⁸ Regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72).

- k) adotta una strategia antifrode, proporzionata al rischio di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare;
- l) adotta norme di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri;
- m) ai sensi del paragrafo 7, esercita, nei confronti del personale dell'Agenzia, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari dell'Unione europea all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione ("poteri dell'autorità che ha il potere di nomina");
- n) adotta idonee disposizioni di attuazione per dare effetto allo statuto dei funzionari dell'Unione europea e al regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, conformemente all'articolo 110 dello statuto;

- o) assicura un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne e dalle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF);
- p) adotta e aggiorna regolarmente i piani di comunicazione e divulgazione di cui all'articolo 7, paragrafo 3, ■ ;
- q) nomina un contabile soggetto allo statuto dei funzionari dell'Unione europea e al regime applicabile agli altri agenti dell'Unione, che opera in piena indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni.

q bis) decide una metodologia comune per la valutazione delle vulnerabilità, inclusi criteri oggettivi per tale valutazione e la frequenza e le modalità con cui effettuare valutazioni consecutive delle vulnerabilità negli Stati membri, e delibera altresì in merito alla valutazione e al monitoraggio rafforzati di uno Stato membro di cui all'articolo 12, paragrafo 1;

r) designa il responsabile dei diritti fondamentali ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 1;

s) approva gli accordi di lavoro con i paesi terzi.

2. Le proposte di decisione *del consiglio di amministrazione di cui al paragrafo 1* relative ad attività specifiche dell'Agenzia da svolgere alle frontiere esterne di un determinato Stato membro, o nelle immediate vicinanze delle stesse, richiedono il voto favorevole alla loro adozione da parte del membro del consiglio di amministrazione che rappresenta detto Stato membro.

3. Il consiglio di amministrazione può consigliare il direttore esecutivo su qualsiasi questione ■ legata allo sviluppo della gestione operativa delle frontiere esterne, comprese le attività in materia di ricerca.
4. Su richiesta dell'Irlanda e/o del Regno Unito, il consiglio di amministrazione delibera in merito alla loro partecipazione ad attività specifiche.

Il consiglio di amministrazione delibera caso per caso alla maggioranza assoluta dei membri aventi diritto di voto. Nella sua decisione, il consiglio di amministrazione valuta se la partecipazione dell'Irlanda e/o del Regno Unito contribuisca alla realizzazione dell'attività in questione. Nella decisione viene fissato il contributo finanziario di detti paesi all'attività per la quale hanno presentato una richiesta di partecipazione.

5. Il consiglio di amministrazione trasmette ogni anno all'autorità di bilancio tutte le informazioni pertinenti all'esito delle procedure di valutazione svolte dall'Agenzia.
6. Il consiglio di amministrazione può istituire un comitato esecutivo ristretto ■ che assiste il consiglio stesso e il direttore esecutivo nel predisporre decisioni, programmi e attività che saranno adottati dal consiglio di amministrazione e che, quando necessario per motivi d'urgenza, prende decisioni provvisorie per conto del consiglio di amministrazione, ***ad eccezione delle decisioni che richiedono una maggioranza rafforzata in seno al consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione può prevedere di delegare determinati compiti chiaramente definiti al comitato esecutivo, in particolare quando ciò migliora l'efficacia dell'Agenzia, eccezion fatta per i compiti collegati a decisioni che richiedono una maggioranza rafforzata in seno al consiglio di amministrazione.***

7. Il consiglio di amministrazione adotta, in conformità dell'articolo 110 dello statuto, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari dell'Unione europea e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore esecutivo i poteri dell'autorità che ha il potere di nomina e definisce le condizioni di sospensione della delega di tali poteri. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri.

Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il consiglio di amministrazione può, mediante decisione, sospendere temporaneamente i poteri dell'autorità che ha il potere di nomina delegati al direttore esecutivo e quelli subdelegati da quest'ultimo, ed esercitarli esso stesso o delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore esecutivo.

Articolo 62

Composizione del consiglio di amministrazione

1. Fatto salvo il paragrafo 3, il consiglio di amministrazione è composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro e di due rappresentanti della Commissione, tutti aventi diritto di voto. A tal fine ogni Stato membro nomina un membro del consiglio di amministrazione e un supplente per rappresentarlo in caso di assenza. La Commissione nomina due membri e i relativi supplenti. La durata del mandato è di quattro anni. Il mandato è rinnovabile.
2. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati in base al loro grado di esperienza e alle loro competenze di alto livello nel settore della cooperazione operativa in materia di gestione delle frontiere e di rimpatrio, tenendo conto delle pertinenti competenze gestionali, amministrative e di bilancio. ■ L'obiettivo è conseguire una rappresentanza equilibrata di uomini e donne nel consiglio di amministrazione.

3. I paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen prendono parte alle attività dell'Agenzia. Ciascuno di essi ha un rappresentante e il relativo supplente nel consiglio di amministrazione. In base alle pertinenti disposizioni dei rispettivi accordi di associazione, sono stati elaborati accordi che precisano la natura, la portata e le modalità particolareggiate della partecipazione di tali paesi al lavoro dell'Agenzia, comprese disposizioni sui contributi finanziari e sul personale.

Articolo 63

Programmazione pluriennale e programma di lavoro annuale

1. Entro il 30 novembre di ogni anno, il consiglio di amministrazione adotta un documento di programmazione contenente la programmazione pluriennale e il programma annuale per l'anno successivo, in base a un progetto presentato dal direttore esecutivo e tenuto conto del parere della Commissione e, per quanto riguarda la programmazione pluriennale, previa consultazione del Parlamento europeo. Il consiglio di amministrazione trasmette tale documento al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

2. Il documento di cui al paragrafo 1 diventa definitivo dopo l'approvazione definitiva del bilancio generale e, se necessario, è adeguato di conseguenza.
3. La programmazione pluriennale definisce la programmazione strategica complessiva per il medio e lungo termine, compresi gli obiettivi, i risultati attesi e gli indicatori di risultato, nonché la pianificazione delle risorse, compresi il bilancio pluriennale e il personale. La programmazione pluriennale definisce le aree strategiche di intervento e illustra le azioni necessarie per conseguire gli obiettivi. Essa comprende una strategia per le relazioni con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, nonché le azioni connesse a tale strategia.
4. La programmazione pluriennale è attuata attraverso programmi di lavoro annuali e, se del caso, è aggiornata in base all'esito delle valutazioni di cui all'articolo 80. Se del caso, le conclusioni di tali valutazioni sono tenute in considerazione anche nel programma di lavoro annuale per l'anno successivo.

5. Il programma di lavoro annuale contiene una descrizione delle attività da finanziare, comprendente gli obiettivi dettagliati e i risultati attesi, compresi gli indicatori di risultato. Esso contiene inoltre un'indicazione delle risorse finanziarie e umane assegnate a ciascuna attività, in conformità ai principi di formazione del bilancio per attività e gestione per attività. Il programma di lavoro annuale è coerente con la programmazione pluriennale. Esso indica chiaramente i compiti aggiunti, modificati o soppressi rispetto all'esercizio finanziario precedente.
6. Il programma di lavoro annuale viene adottato secondo il programma legislativo dell'Unione nei pertinenti campi della gestione delle frontiere esterne e del rimpatrio.
7. Quando, dopo l'adozione di un programma di lavoro annuale, all'Agenzia è affidato un nuovo compito, il consiglio di amministrazione modifica il programma di lavoro annuale.

8. Le modifiche sostanziali del programma di lavoro annuale sono adottate con la stessa procedura che si applica all'adozione del programma di lavoro annuale iniziale. Il consiglio di amministrazione può delegare al direttore esecutivo il potere di presentare modifiche non sostanziali del programma di lavoro annuale.

Articolo 64

Presidenza del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione elegge un presidente e un vicepresidente scegliendoli tra i suoi membri con diritto di voto. Il presidente e il vicepresidente sono eletti a maggioranza di due terzi dei membri del consiglio di amministrazione con diritto di voto. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di impedimento di quest'ultimo a svolgere le sue funzioni.

2. Il mandato del presidente e quello del vicepresidente scadono nel momento in cui cessa la loro appartenenza al consiglio di amministrazione. Nel rispetto della presente disposizione, la durata del mandato del presidente e del vicepresidente è di quattro anni. Il mandato è prorogabile una volta.

Articolo 65

Riunioni

1. Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente.
2. Il direttore esecutivo dell'Agenzia partecipa alle deliberazioni del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.
3. Il consiglio di amministrazione tiene almeno due riunioni ordinarie all'anno. Si riunisce inoltre su istanza del presidente, su richiesta della Commissione o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

4. L'Irlanda e il Regno Unito sono invitati a partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione.
5. Il consiglio di amministrazione può invitare un rappresentante *delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione competenti*.
6. Il consiglio di amministrazione può invitare a presenziare alle riunioni in veste di osservatore, *conformemente al suo regolamento interno*, qualsiasi altra persona il cui parere possa presentare un interesse.
7. I membri del consiglio di amministrazione possono essere assistiti da consiglieri o esperti, fatte salve le disposizioni del regolamento interno.
8. L'Agenzia provvede al segretariato del consiglio di amministrazione.

Articolo 66

Votazioni

1. Fatti salvi l'articolo **19, paragrafo 4**, l'articolo 61, paragrafo 1, lettere **c)**, e) e g), l'articolo 64, paragrafo 1, e l'articolo 68, paragrafi 2 e 4, il consiglio di amministrazione prende le sue decisioni a maggioranza assoluta dei membri aventi diritto di voto.
2. Ogni membro dispone di un voto. ■ In assenza di un membro il suo supplente può esercitare il diritto di voto. ***Il direttore esecutivo non partecipa al voto.***
3. Il regolamento interno stabilisce disposizioni più dettagliate in materia di voto, in particolare le condizioni in cui un membro può agire per conto di un altro nonché, se del caso, le regole in materia di quorum.

4. I paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen hanno diritti di voto limitati conformemente ai rispettivi accordi. Al fine di consentire ai paesi associati di esercitare il loro diritto di voto, l'Agenzia indica in dettaglio l'ordine del giorno, individuando i punti per i quali è stato concesso un diritto di voto limitato.

Articolo 67

Funzioni e poteri del direttore esecutivo

1. L'Agenzia è diretta dal suo direttore esecutivo, che è completamente indipendente nell'espletamento delle sue funzioni. Ferme restando le rispettive competenze **delle istituzioni dell'Unione** e del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo non sollecita né prende istruzioni da alcun governo o altro organismo.

2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare il direttore esecutivo a riferire sull'esercizio delle sue funzioni, ***incluso*** sull'attuazione e sul monitoraggio della strategia in materia di diritti fondamentali, sulla relazione annuale di attività ■ relativa alle attività dell'Agenzia nell'anno precedente, sul programma di lavoro per l'anno successivo e sulla programmazione pluriennale dell'Agenzia ***o su qualsiasi altra questione connessa alle attività dell'Agenzia. Il direttore esecutivo rilascia una dichiarazione dinanzi al Parlamento europeo, ove richiesto, e lo informa regolarmente.***

3. ***In conformità del presente regolamento, il direttore esecutivo è responsabile della preparazione e attuazione delle decisioni strategiche adottate dal consiglio di amministrazione nonché dell'adozione delle decisioni connesse alle attività operative dell'Agenzia. Il direttore esecutivo è investito delle funzioni e dei poteri seguenti:***

- a) *proporre*, preparare e attuare le decisioni *strategiche* e i programmi e le attività adottati dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia nei limiti previsti dal presente regolamento, dalle relative norme di attuazione e dalla legislazione applicabile;
- b) prendere tutte le iniziative opportune, comprese l'adozione di istruzioni amministrative interne e la pubblicazione di comunicazioni, per garantire la gestione e il funzionamento quotidiani dell'Agenzia, secondo il disposto del presente regolamento;
- c) preparare ogni anno il documento di programmazione e presentarlo al consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione;
- d) preparare ogni anno la relazione annuale di attività ■ sulle attività dell'Agenzia e presentarla al consiglio di amministrazione;

- e) redigere un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia a norma dell'articolo 75 ed eseguire il bilancio a norma dell'articolo 76;
- f) delegare i suoi poteri ad altri membri del personale dell'Agenzia, nel rispetto delle regole da adottare secondo la procedura di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera i);
- g) adottare una **raccomandazione** relativa a misure ■ in conformità dell'articolo 12, paragrafo 5, ivi compreso proporre agli Stati membri di avviare e realizzare operazioni congiunte, interventi rapidi alle frontiere o un'altra azione di cui all'articolo 13, paragrafo 2;
- h) valutare, approvare e coordinare le proposte degli Stati membri relative alle operazioni congiunte o agli interventi rapidi alle frontiere conformemente all'articolo 14, paragrafo 3;

h bis) valutare, approvare e coordinare le proposte degli Stati membri relative ad operazioni congiunte di rimpatrio o a interventi di rimpatrio conformemente agli articoli 27 e 32;

- i) assicurare l'attuazione dei piani operativi di cui agli articoli 15 e 16 e all'articolo 32, paragrafo 4;
- j) valutare la richiesta di assistenza da parte delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione presentata da uno Stato membro e valutare le necessità di quest'ultimo, di concerto con le pertinenti agenzie dell'Unione in conformità dell'articolo 17, paragrafo 2;
- k) assicurare l'attuazione delle decisioni *del Consiglio* di cui all'articolo 18;
- l) revocare il finanziamento *delle attività* in conformità dell'articolo 24;
- m) valutare i risultati delle *attività* in conformità dell'articolo 25;

- n) individuare il numero minimo di attrezzature tecniche in funzione del suo fabbisogno, in particolare al fine di poter realizzare operazioni congiunte, *costituire squadre di sostegno per la gestione della migrazione, effettuare interventi di rimpatrio, operazioni di rimpatrio* e interventi rapidi alle frontiere, in conformità dell'articolo 38, paragrafo 2;
- o) preparare un piano di azione a seguito delle conclusioni delle relazioni di audit e delle valutazioni interne ed esterne e delle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e informare la Commissione, su base semestrale, nonché, periodicamente, il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo in merito ai progressi compiuti;
- p) tutelare gli interessi finanziari dell'Unione mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli effettivi e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, il recupero delle somme indebitamente corrisposte nonché, se del caso, mediante l'applicazione di sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive;
- q) elaborare una strategia antifrode dell'Agenzia e presentarla al consiglio di amministrazione per approvazione.

4. Il direttore esecutivo risponde delle sue attività al consiglio di amministrazione.
5. Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell'Agenzia.

Articolo 68

Nomina del direttore esecutivo e del vicedirettore esecutivo

1. La Commissione propone **almeno tre** candidati per il posto di direttore esecutivo ■ sulla base di un elenco, successivamente alla pubblicazione del posto nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ed eventualmente sulla stampa o su siti Internet.
2. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione sulla base del merito e della provata competenza di alto livello in materia amministrativa e gestionale, nonché della estesa **e pertinente** esperienza professionale in materia di gestione delle frontiere esterne e di rimpatri. ***Prima della nomina, i candidati proposti dalla Commissione sono invitati a rendere una dichiarazione dinanzi alla commissione o alle commissioni competenti del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri di tali commissioni.***

Dopo detta dichiarazione il Parlamento europeo adotta un parere nel quale espone la sua opinione e può esprimere una preferenza per un candidato.

il consiglio di amministrazione nomina il direttore esecutivo tenendo conto di tale opinione. Il consiglio di amministrazione delibera alla maggioranza dei due terzi dei membri aventi diritto di voto.

Se il consiglio di amministrazione decide di nominare un candidato diverso da quello per il quale il Parlamento europeo aveva espresso una preferenza, informa per iscritto il Parlamento europeo e il Consiglio del modo in cui è stato tenuto conto del parere del Parlamento.

Il consiglio di amministrazione, agendo su proposta della Commissione, ha potere di revoca del direttore esecutivo ■ .

3. Il direttore esecutivo è affiancato da un vicedirettore esecutivo. In caso di assenza o indisponibilità del direttore esecutivo, il vicedirettore esecutivo ne fa le veci.
4. Su proposta ■ del direttore esecutivo, il vicedirettore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione sulla base del merito e della provata pertinente competenza in materia amministrativa e gestionale, nonché della pertinente esperienza professionale in materia di gestione delle frontiere esterne e di rimpatri. ***Il direttore esecutivo propone almeno tre candidati per il posto di vicedirettore esecutivo.*** Il consiglio d'amministrazione delibera alla maggioranza dei due terzi dei membri aventi diritto di voto.

Il consiglio di amministrazione ha potere di revoca del vicedirettore esecutivo secondo la medesima procedura.

5. La durata del mandato del direttore esecutivo è di cinque anni. Entro la fine di tale periodo, la Commissione effettua una valutazione che tiene conto dei risultati ottenuti dal direttore esecutivo, nonché dei compiti e delle sfide futuri dell'Agenzia.
6. Agendo su proposta della Commissione, la quale tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 5, il consiglio di amministrazione può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta, per non più di cinque anni.
7. Il mandato del vicedirettore esecutivo è di cinque anni. Esso può essere prorogato dal consiglio d'amministrazione una sola volta, per un periodo della durata massima di cinque anni.



Articolo 70

Forum consultivo

1. L'Agenzia istituisce un forum consultivo che assiste il direttore esecutivo e il consiglio di amministrazione in questioni legate ai diritti fondamentali ***fornendo loro una consulenza indipendente.***
2. L'Agenzia invita l'***EASO***, l'Agenzia per i diritti fondamentali dell'Unione europea, l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati e altre pertinenti organizzazioni a partecipare al forum consultivo. Su proposta del direttore esecutivo, il consiglio di amministrazione decide la composizione del forum consultivo ■ nonché le modalità di trasmissione delle informazioni allo stesso. ***Il forum consultivo definisce i propri metodi e il proprio programma di lavoro previa consultazione del consiglio di amministrazione e del direttore esecutivo.***
3. Il forum consultivo è consultato sull'ulteriore sviluppo e attuazione della strategia in materia di diritti fondamentali, ***sull'istituzione del meccanismo di denuncia***, sui codici di condotta e sul programma comune di base per la formazione.

4. Il forum consultivo prepara una relazione annuale sulle sue attività. Tale relazione è resa pubblica.
5. ***Fermi restando i compiti del responsabile dei diritti fondamentali***, il forum consultivo dispone di un accesso ***effettivo*** a tutte le informazioni riguardanti il rispetto dei diritti fondamentali, anche mediante visite in loco effettuate durante le operazioni congiunte o gli interventi rapidi alle frontiere con l'accordo dello Stato membro ospitante, ***presso i punti di crisi o durante le operazioni di rimpatrio e gli interventi di rimpatrio***.

Articolo 71

Responsabile dei diritti fondamentali

1. Il consiglio di amministrazione designa un responsabile dei diritti fondamentali che è ***incaricato di contribuire alla strategia in materia di diritti fondamentali, di monitorare la conformità a tali diritti e di promuovere il rispetto dei diritti fondamentali da parte dell'Agenzia e che*** dispone delle qualifiche e dell'esperienza necessarie nel settore dei diritti fondamentali.

2. Il responsabile dei diritti fondamentali è indipendente nell'espletamento delle sue funzioni di responsabile dei diritti fondamentali, riferisce direttamente al consiglio di amministrazione e collabora con il forum consultivo. Il responsabile dei diritti fondamentali riferisce periodicamente contribuendo così al meccanismo per il monitoraggio dei diritti fondamentali.

3. Il responsabile dei diritti fondamentali è consultato in merito ai piani operativi redatti in conformità degli articoli 15, 16 e 27 e dell'articolo 32, paragrafo 4, e ha accesso a tutte le informazioni riguardanti il rispetto dei diritti fondamentali in relazione a tutte le attività dell'Agenzia.

Articolo 72

Meccanismo di denuncia

1. L'Agenzia, in collaborazione con il responsabile dei diritti fondamentali, adotta le misure necessarie a istituire un meccanismo di denuncia in conformità al presente articolo, inteso a monitorare e assicurare il rispetto dei diritti fondamentali in tutte le attività dell'Agenzia.
2. Qualsiasi persona che sia direttamente interessata dalle azioni del personale che partecipa a un'operazione congiunta, un progetto pilota, un intervento rapido alle frontiere, **squadre di sostegno per la gestione della migrazione**, un'operazione di rimpatrio o un intervento di rimpatrio, e che ritenga di essere stata oggetto di una violazione dei suoi diritti fondamentali a seguito di tali azioni, o un terzo che **rappresenta** tale persona, può presentare una denuncia per iscritto all'Agenzia.

3. Solo le denunce comprovate riguardanti violazioni concrete dei diritti fondamentali sono ricevibili. ■
4. Il responsabile dei diritti fondamentali è competente per la gestione delle denunce ricevute dall'Agenzia in conformità del diritto ad una buona amministrazione. A tal fine, il responsabile dei diritti fondamentali esamina la ricevibilità di una denuncia, registra le denunce ricevibili, inoltra ogni denuncia ricevuta al direttore esecutivo, trasmette le denunce riguardanti *i membri delle squadre* allo Stato membro di origine, *informa l'autorità o l'organo competenti in materia di diritti fondamentali di uno Stato membro* e registra *e garantisce* il seguito assicurato dall'Agenzia o da detto Stato membro.

4 bis. *In conformità con il diritto ad una buona amministrazione, se una denuncia è ricevibile, il denunciante è informato del fatto che la denuncia è stata registrata, che è stata avviata una valutazione e che riceverà una risposta non appena sarà disponibile. Se la denuncia è trasmessa alle autorità o agli organi nazionali, il denunciante ne riceve le informazioni di contatto. Se la denuncia non è ricevibile, il denunciante è informato dei motivi e riceve, ove possibile, informazioni sulle soluzioni alternative per affrontare il suo problema.*

Ogni decisione è messa per iscritto ed è motivata.

5. *Nel caso di una denuncia registrata nei confronti di un membro del personale dell'Agenzia, il direttore esecutivo assicura un seguito appropriato, in consultazione con il responsabile dei diritti fondamentali, comprese misure disciplinari se necessario. Il direttore esecutivo riferisce al responsabile dei diritti fondamentali, entro un termine stabilito, i risultati e il seguito dato dall'Agenzia alla denuncia, comprese le misure disciplinari se necessario.*

Se la denuncia è legata a questioni relative alla protezione dei dati, il direttore esecutivo coinvolge il responsabile della protezione dei dati dell'Agenzia. Il responsabile dei diritti fondamentali e il responsabile della protezione dei dati concludono per iscritto un protocollo d'intesa, precisando la ripartizione dei loro compiti e la cooperazione in relazione alle denunce ricevute.

6. *Nel caso di **una** denuncia registrata nei confronti di una guardia di frontiera di uno Stato membro ospitante o di un membro delle squadre, compresi i membri distaccati della squadra o gli esperti nazionali distaccati, lo Stato membro di origine assicura un seguito appropriato, comprese, se necessarie, misure disciplinari o altre misure in conformità del diritto nazionale. Lo Stato membro interessato riferisce al responsabile dei diritti fondamentali i risultati e il seguito dato alla denuncia **entro un determinato periodo di tempo e successivamente, se necessario, a intervalli regolari. L'Agenzia dà seguito alla questione se non riceve alcuna informazione in proposito dallo Stato membro interessato.***

- 6 bis. Qualora sia stata accertata una violazione dei diritti fondamentali o degli obblighi di protezione internazionale da parte di una guardia di frontiera o di un esperto nazionale distaccato, l'Agenzia chiede allo Stato membro di allontanare immediatamente la guardia di frontiera o l'esperto nazionale distaccato dall'attività dell'Agenzia o dalla riserva di reazione rapida.**
7. Il responsabile dei diritti fondamentali riferisce al direttore esecutivo e al consiglio di amministrazione i risultati e il seguito dato alle denunce da parte dell'Agenzia e degli Stati membri. *L'Agenzia include nella sua relazione annuale informazioni riguardanti il meccanismo di denuncia.*

9. Il responsabile dei diritti fondamentali, ***in conformità delle disposizioni indicate in precedenza e*** dopo aver consultato il forum consultivo, elabora un modulo di denuncia standardizzato che richiede informazioni dettagliate e specifiche sull'asserita violazione di diritti fondamentali ***e qualsiasi altra regola specifica, se del caso***. Il responsabile dei diritti fondamentali sottopone tale modulo ***e qualsiasi altra regola specifica, se del caso***, al direttore esecutivo e al consiglio di amministrazione.

L'Agenzia provvede a che ***le informazioni inerenti alla possibilità di presentare denuncia e alla relativa procedura siano prontamente disponibili, anche per le persone vulnerabili***. Il modulo di denuncia standardizzato è ***reso*** disponibile nelle lingue ***che i cittadini di paesi terzi comprendono o che ragionevolmente si suppone comprendano*** sul sito web dell'Agenzia e su supporto cartaceo nel corso di tutte le attività dell'Agenzia. Il responsabile dei diritti fondamentali prende in considerazione le denunce anche quando non sono presentate mediante il modulo di denuncia standardizzato.

10. I dati personali contenuti in una denuncia devono essere gestiti e trattati dall'Agenzia, **incluso il** responsabile dei diritti fondamentali, in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 e dagli Stati membri a norma della direttiva 95/46/CE e della decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.

Con la presentazione della denuncia si presume che il denunciante acconsenta al trattamento dei suoi dati personali ai sensi dell'articolo 5, lettera d), del regolamento (CE) n. 45/2001 da parte dell'Agenzia e del responsabile dei diritti fondamentali.

Al fine di tutelare gli interessi dei denunciati, le denunce devono essere trattate in maniera riservata **dal responsabile dei diritti fondamentali conformemente al diritto nazionale e dell'Unione**, a meno che il denunciante **non** rinunci **esplicitamente** al diritto alla riservatezza. Per i denunciati che rinunciano al diritto alla riservatezza resta inteso che essi accettano che il responsabile dei diritti fondamentali o l'Agenzia ne divulghino l'identità **alle autorità o agli organi competenti** in relazione alla questione oggetto della denuncia, **ove del caso**.

Articolo 73
Regime linguistico

1. All'Agenzia si applicano le disposizioni del regolamento n. 1³⁹.
2. Fatte salve le decisioni prese in base all'articolo 342 del TFUE, sia la relazione annuale di attività, sia il programma di lavoro di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettere d) ed e), sono redatti in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.
3. I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell'Agenzia sono forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea.

Articolo 74
Trasparenza e comunicazione

1. Quando tratta le domande di accesso ai documenti in suo possesso, l'Agenzia è soggetta al regolamento (CE) n. 1049/2001.

³⁹ Regolamento n. 1 *del 15 aprile 1958* che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 17 del 6.10.58, pag. 385, edizione speciale inglese: serie I tomo 1952-1958, pag. 59).

2. L'Agenzia **comunica** informazioni di propria iniziativa nell'ambito dei settori contemplati dal suo mandato. Essa rende **pubbliche le informazioni pertinenti, compresa** la relazione annuale di attività ■ di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera d), e garantisce, **fatto salvo l'articolo 49**, in particolare, che il pubblico e qualsiasi parte interessata possano disporre rapidamente di informazioni obiettive, **complete**, affidabili e facilmente comprensibili riguardanti la sua attività, **senza rivelare informazioni operative che, se rese pubbliche, comprometterebbero il conseguimento dell'obiettivo delle operazioni**.
3. Il consiglio di amministrazione stabilisce le modalità pratiche per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2.

4. Qualsiasi persona fisica o giuridica ha il diritto di rivolgersi per iscritto all'Agenzia in una delle lingue ufficiali dell'Unione. Ha inoltre diritto di ricevere una risposta nella medesima lingua.
5. Le decisioni adottate dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il Mediatore europeo o di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea alle condizioni, rispettivamente, di cui agli articoli 228 e 263 del TFUE.

Sezione 5

Disposizioni finanziarie

Articolo 75

Bilancio

1. Fatti salvi altri tipi di risorse, le entrate dell'agenzia comprendono:
 - a) un contributo dell'Unione iscritto nel bilancio generale dell'Unione europea (sezione Commissione);

- b) un contributo dei paesi terzi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, secondo quanto previsto nei rispettivi accordi che stabiliscono il contributo finanziario;
 - c) un finanziamento dell'Unione, sotto forma di accordi di delega o di sovvenzioni ad hoc ai sensi delle regole finanziarie di cui all'articolo 78 e delle disposizioni dei pertinenti strumenti di sostegno delle politiche dell'Unione;
 - d) i compensi per i servizi forniti;
 - e) ogni contributo volontario da parte degli Stati membri.
2. Le spese dell'Agenzia comprendono le spese per il personale, l'amministrazione, le infrastrutture e il funzionamento.

3. Il direttore esecutivo predispone un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio finanziario successivo, che comprende una tabella dell'organico, e lo trasmette al consiglio di amministrazione.
4. Le entrate e le spese risultano in pareggio.
5. Sulla base del progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia predisposto dal direttore esecutivo, il consiglio di amministrazione adotta un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia, che comprende una tabella provvisoria dell'organico, e lo trasmette, ***assieme al progetto di documento unico di programmazione, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione*** entro il 31 gennaio.
6. Il consiglio di amministrazione trasmette alla Commissione il progetto definitivo di stato di previsione delle entrate e delle spese, che include il progetto di tabella dell'organico corredato del programma preliminare di lavoro, entro il 31 marzo.

7. La Commissione trasmette lo stato di previsione al Parlamento europeo e al Consiglio (di seguito "autorità di bilancio") insieme al progetto ■ di bilancio generale dell'Unione europea.
8. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive nel progetto di bilancio generale dell'Unione europea le stime che ritiene necessarie per quanto concerne la tabella dell'organico e l'importo del contributo a carico del bilancio generale. Essa trasmette le stime all'autorità di bilancio ai sensi degli articoli 313 e 314 del TFUE.
9. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo della sovvenzione destinata all'agenzia.

L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico per l'agenzia.

10. Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio dell'Agenzia. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se del caso, è sottoposto agli opportuni adeguamenti.
11. Qualsiasi modifica del bilancio, ivi inclusa la tabella dell'organico, segue la medesima procedura.
12. Ai progetti riguardanti gli immobili che possono avere implicazioni significative per il bilancio dell'Agenzia si applicano le disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione⁴⁰.
13. In vista del finanziamento di interventi rapidi alle frontiere e di interventi di rimpatrio, il bilancio dell'Agenzia adottato dal consiglio di amministrazione comprende una riserva finanziaria operativa pari almeno al 4% della dotazione prevista per le attività operative. ***Il 1° ottobre di ogni anno dovrebbe essere ancora disponibile almeno un quarto della riserva per coprire i fabbisogni che dovessero presentarsi entro la fine dell'anno.***

⁴⁰ Regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione del 30 settembre 2013 che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42).

Articolo 76

Esecuzione e controllo del bilancio

1. Il direttore esecutivo esegue il bilancio dell'Agenzia.
2. Entro il 1° marzo dell'esercizio finanziario successivo (anno n + 1), il contabile dell'Agenzia comunica i conti provvisori per l'esercizio finanziario (anno n) al contabile della Commissione e alla Corte dei conti. Il contabile della Commissione consolida i conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell'articolo 147 del regolamento (CE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento e del Consiglio⁴¹.
3. L'Agenzia trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio per l'anno n entro il 31 marzo dell'anno n + 1.

⁴¹ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, *pag. 1*).

4. Il contabile della Commissione trasmette alla Corte dei conti i conti provvisori dell'Agenzia per l'anno n, consolidati con i conti della Commissione, entro il 31 marzo dell'anno n + 1.
5. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori dell'Agenzia per l'anno n, ai sensi dell'articolo 148 del regolamento (CE, Euratom) n. 966/2012, il direttore esecutivo stabilisce i conti definitivi dell'Agenzia sotto la propria responsabilità e li trasmette al consiglio di amministrazione per parere.
6. Il consiglio di amministrazione formula un parere sui conti definitivi dell'Agenzia per l'anno n.
7. Entro il 1° luglio dell'anno n + 1, il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi, unitamente al parere del consiglio di amministrazione, alla Commissione, alla Corte dei conti, al Parlamento europeo e al Consiglio.

8. I conti definitivi per l'anno n sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro il 15 novembre dell'anno n + 1.
9. Al più tardi il 30 settembre dell'anno n + 1, il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. Invia inoltre tale risposta al consiglio di amministrazione.
10. Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso e a norma dell'articolo 165, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 966/2012, tutte le informazioni necessarie per il corretto svolgimento della procedura di discharge per l'esercizio n.
11. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discharge al direttore esecutivo dell'Agenzia, prima del 15 maggio dell'anno n + 2, per l'esecuzione del bilancio dell'esercizio n.

Articolo 77
Lotta antifrode

1. Per la lotta alle frodi, alla corruzione e ad altre attività illecite, si applicano senza restrizioni le disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013. L'Agenzia aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e adotta immediatamente le opportune disposizioni applicabili a tutti i dipendenti dell'Agenzia utilizzando i modelli riportati nell'allegato di tale accordo.
2. La Corte dei conti ha il potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione da parte dell'Agenzia.

3. L'OLAF può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, conformemente alle disposizioni e procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 *del Consiglio*⁴², per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a sovvenzioni o a contratti finanziati dall'Agenzia.
4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione dell'Agenzia contengono disposizioni che autorizzano esplicitamente la Corte dei conti e l'OLAF a procedere a tali revisioni contabili e indagini conformemente alle loro rispettive competenze.

⁴² Regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

Articolo 77 bis

Prevenzione dei conflitti di interesse

L'Agenzia adotta norme interne che impongono ai membri dei suoi organi e del suo personale di evitare, durante il rapporto di impiego o il mandato, qualsiasi situazione suscettibile di causare un conflitto di interesse, e di segnalare tali situazioni.

Articolo 78

Disposizioni finanziarie

Le regole finanziarie applicabili all'Agenzia sono adottate dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Esse si discostano dal regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 solo per esigenze specifiche di funzionamento dell'Agenzia e previo accordo della Commissione.

CAPO III bis

Modifiche

Articolo 78 bis

Modifica del regolamento (UE) 2016/399

Nel regolamento (UE) 2016/399, all'articolo 29, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. In circostanze eccezionali in cui il funzionamento globale dello spazio senza controllo alle frontiere interne è messo a rischio a seguito di carenze gravi e persistenti nel controllo di frontiera alle frontiere esterne ai sensi dell'articolo 21 del presente regolamento oppure in conseguenza della mancata conformità di uno Stato membro alla decisione del Consiglio di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/... del Parlamento europeo e del Consiglio, e nella misura in cui tali circostanze costituiscono una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna nello spazio senza controllo alle frontiere interne o su parti dello stesso, il controllo di frontiera alle frontiere interne può essere ripristinato in conformità del paragrafo 2 del presente articolo per una durata massima di sei mesi. Tale periodo può essere prorogato non più di tre volte, per ulteriori sei mesi al massimo, se le circostanze eccezionali perdurano.*

** Regolamento (UE) 2016/... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativo alla guardia [costiera e] di frontiera europea e che abroga il regolamento (CE) n. 2007/2004, il regolamento (CE) n. 863/2007 e la decisione 2005/267/CE del Consiglio e modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio."*

Capo IV
Disposizioni finali

I

Articolo 80
Valutazione

1. Entro ... *[tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento]*, e successivamente ogni **quattro** anni, la Commissione **richiede** una valutazione **esterna indipendente** per esaminare, in particolare, i risultati conseguiti dall'Agenzia **in relazione ai suoi obiettivi, al suo mandato e ai suoi compiti**, l'incidenza, l'efficacia e l'efficienza dell'Agenzia e delle sue prassi di lavoro in relazione ai suoi obiettivi, al suo mandato e ai suoi compiti, **nonché l'attuazione della cooperazione europea in materia di funzioni di guardia costiera**. La valutazione esamina in particolare l'eventuale necessità di modificare il mandato dell'Agenzia e le implicazioni finanziarie di tale modifica.

La valutazione comporta un'analisi specifica del modo in cui *sono stati osservati* la Carta dei diritti fondamentali *e il pertinente diritto dell'Unione* nell'applicazione del presente regolamento.

2. La Commissione trasmette la relazione di valutazione, corredata delle proprie conclusioni al riguardo, al Parlamento europeo, al Consiglio e al consiglio di amministrazione. ***Il consiglio di amministrazione può formulare raccomandazioni alla Commissione in merito a modifiche del presente regolamento.*** La relazione di valutazione e le conclusioni sulla relazione sono rese pubbliche.

■

Articolo 81
Abrogazione

1. Il regolamento (CE) n. 2007/2004, il regolamento (CE) n. 863/2007 e la decisione 2005/267/CE del Consiglio sono abrogati.
2. I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento secondo l'allegato.

Articolo 82
Entrata in vigore e applicabilità

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 19, *paragrafi 5 e 5 bis*, e l'articolo 38, *paragrafo 3 bis*, si applicano a decorrere da ... *[due mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]*. Gli articoli 28, 29, 30 e 31 si applicano a decorrere da ... *[tre mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a ,

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente

Tabella dei contributi che saranno forniti da ciascuno Stato membro al numero totale minimo di 1 500 guardie di frontiera o altro personale competente, conformemente all'articolo 19, paragrafo 5

Austria	34
Belgio	30
Bulgaria	40
Croazia	65
Cipro	8
Repubblica ceca	20
Danimarca	29
Repubblica di Estonia	18
Finlandia	30
Francia	170
Germania	225
Grecia	50
Ungheria	65
Italia	125
Lettonia	30
Lituania	39
Lussemburgo	8
Malta	6
Paesi Bassi	50
Polonia	100
Portogallo	47
Romania	75
Slovacchia	35
Slovenia	35
Spagna	111

Svezia	17
Liechtenstein	*
Norvegia	20
Islanda	2
Svizzera	16
Totale	1500

- Il Liechtenstein contribuirà mediante un sostegno finanziario proporzionale.

ALLEGATO

Tavola di corrispondenza

Regolamento (CE) n. 2007/2004	Presente regolamento
-	Articolo 1
Articolo 1	-
Articolo 1, paragrafo 1	-
Articolo 1, paragrafo 3	-
Articolo 1 bis	Articolo 2
Articolo 1 bis, paragrafo 1	Articolo 2, paragrafo 1
-	Articolo 2, paragrafo 2
Articolo 1 bis, paragrafo 1 bis	Articolo 2, paragrafo 3
Articolo 1 bis, paragrafo 2	Articolo 2, paragrafo 4
Articolo 1 bis, paragrafo 3	Articolo 2, paragrafo 5
-	Articolo 2, paragrafo 6
Articolo 1 bis, paragrafo 5	-
Articolo 1 bis, paragrafo 6	-
-	Articolo 2, paragrafo 7
Articolo 1 bis, paragrafo 4	Articolo 2, paragrafo 8
-	Articolo 2, paragrafo 9
-	Articolo 2, paragrafo 10
-	Articolo 2, paragrafo 11

Regolamento (CE) n. 2007/2004	Presente regolamento
-	Articolo 2, paragrafo 12
-	Articolo 2, paragrafo 13
-	Articolo 2, paragrafo 14
-	Articolo 3
-	Articolo 4
-	Articolo 5
-	Articolo 6

Articolo 1, paragrafo 2, primo comma	Articolo 6, paragrafo 1
-	Articolo 6, paragrafo 2
Articolo 2	Articolo 7
Articolo 2, paragrafo 1	Articolo 7, paragrafo 1
-	Articolo 7, paragrafo 1, lettera a)
-	Articolo 7, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)	-
Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)	-
Articolo 2, paragrafo 1, lettera c)	-
Articolo 2, paragrafo 1, lettera d)	-
Articolo 2, paragrafo 1, lettera d bis)	Articolo 7, paragrafo 1, lettera c)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera e)	Articolo 7, paragrafo 1, lettera d)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera e bis)	Articolo 7, paragrafo 1, lettera e)
-	Articolo 7, paragrafo 1, lettera f)
-	Articolo 7, paragrafo 1, lettera g)
-	Articolo 7, paragrafo 1, lettera h)
-	Articolo 7, paragrafo 1, lettera i)
-	Articolo 7, paragrafo 1, lettera j)
-	Articolo 7, paragrafo 1, lettera k)
-	Articolo 7, paragrafo 1, lettera l)
-	Articolo 7, paragrafo 1, lettera m)

-	Articolo 7, paragrafo 1, lettera n)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera f)	-
Articolo 2, paragrafo 1, lettera g)	-
Articolo 2, paragrafo 1, lettera h)	Articolo 7, paragrafo 1, lettera o)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera i)	Articolo 7, paragrafo 1, lettera p)

-	Articolo 7, paragrafo 1, lettera q)
-	Articolo 7, paragrafo 1, lettera r)
Articolo 2, paragrafo 2, primo e secondo comma	Articolo 7, paragrafo 2, primo comma
Articolo 2, paragrafo 2, terzo comma	Articolo 7, paragrafo 2, secondo comma
-	Articolo 7, paragrafo 3
Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma	-
Articolo 3, paragrafo 1 ter)	-
-	Articolo 8
-	Articolo 9
Articolo 3, paragrafo 2	-
Articolo 3, paragrafo 4	-
Articolo 3, paragrafo 5	-
Articolo 4	Articolo 10
Articolo 4, primo comma	Articolo 10, paragrafo 1
Articolo 4, secondo comma	Articolo 10, paragrafo 2
-	Articolo 10, paragrafo 3
Articolo 4, quarto comma	-
Articolo 4, quinto comma	Articolo 10, paragrafo 4
-	Articolo 10, paragrafo 5
-	Articolo 10, paragrafo 6

Articolo 4, sesto comma	Articolo 10, paragrafo 7
-	Articolo 11
-	Articolo 12
-	Articolo 12, paragrafo 1
-	Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 4, terzo comma	Articolo 12, paragrafo 3
-	Articolo 12, paragrafo 4
-	Articolo 12, paragrafo 5
-	Articolo 12, paragrafo 6
Articolo 8	Articolo 13
-	Articolo 13, paragrafo 1
Articolo 8, paragrafo 1	Articolo 13, paragrafo 2
Articolo 8, paragrafo 2	-
-	Articolo 13, paragrafo 2, lettera a)
-	Articolo 13, paragrafo 2, lettera b)
-	Articolo 13, paragrafo 2, lettera c)
-	Articolo 13, paragrafo 2, lettera d)
Articolo 8, paragrafo 2, lettera a)	-
Articolo 8, paragrafo 2, lettera b)	Articolo 13, paragrafo 2, lettera e)
-	Articolo 13, paragrafo 2, lettera f)
-	Articolo 13, paragrafo 3
Articolo 8, paragrafo 2, lettera c)	-
Articolo 8, paragrafo 3	-
Articolo 3 e articolo 8 bis	Articolo 14
-	Articolo 14, paragrafo 1
Articolo 8 bis	Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 1, primo e quarto comma	Articolo 14, paragrafo 3
Articolo 3, paragrafo 1, terzo comma	Articolo 14, paragrafo 4
-	Articolo 14, paragrafo 5
Articolo 3 bis e articolo 8 sexies	Articolo 15
-	Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 8 sexies, paragrafo 1	-
Articolo 3 bis, paragrafo 1, primo comma	Articolo 15, paragrafo 2
Articolo 3 bis, paragrafo 1, secondo comma	Articolo 15, paragrafo 3
articolo 3 bis, paragrafo 1, secondo comma, lettera a) e articolo 8 sexies, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 15, paragrafo 3, lettera a)
Articolo 3 bis, paragrafo 1, secondo comma, lettera b) e articolo 8 sexies, paragrafo 1, lettera b)	Articolo 15, paragrafo 3, lettera b)
Articolo 3 bis, paragrafo 1, secondo comma, lettera c) e articolo 8 sexies, paragrafo 1, lettera c)	Articolo 15, paragrafo 3, lettera c)
Articolo 3 bis, paragrafo 1, secondo comma, lettera d) e articolo 8 sexies, paragrafo 1, lettera d)	Articolo 15, paragrafo 3, lettera d)
Articolo 3 bis, paragrafo 1, secondo comma, lettera e) e articolo 8 sexies, paragrafo 1, lettera e)	Articolo 15, paragrafo 3, lettera e)
Articolo 3 bis, paragrafo 1, secondo comma, lettera f) e articolo 8 sexies, paragrafo 1, lettera f)	Articolo 15, paragrafo 3, lettera f)
Articolo 3 bis, paragrafo 1, secondo comma, lettera g) e articolo 8 sexies, paragrafo 1, lettera g)	Articolo 15, paragrafo 3, lettera g)
Articolo 3 bis, paragrafo 1, secondo comma, lettera h) e articolo 8 sexies, paragrafo 1, lettera h)	Articolo 15, paragrafo 3, lettera h)

Articolo 3 bis, paragrafo 1, secondo comma, lettera i) e articolo 8 sexies, paragrafo 1, lettera i)	Articolo 15, paragrafo 3, lettera i)
Articolo 3 bis, paragrafo 1, secondo comma, lettera j) e articolo 8 sexies, paragrafo 1, lettera j)	Articolo 15, paragrafo 3, lettera j)
Articolo 3 bis, paragrafo 1, secondo comma, lettera k) e articolo 8 sexies, paragrafo 1, lettera k)	Articolo 15, paragrafo 3, lettera k)
-	Articolo 15, paragrafo 3, lettera l)
-	Articolo 15, paragrafo 3, lettera m)

Articolo 3 bis, paragrafo 2 e articolo 8 sexies, paragrafo 2	Articolo 15, paragrafo 4
Articolo 8 quinquies	Articolo 16
Articolo 8 quinquies, paragrafo 1	Articolo 16, paragrafo 1
Articolo 8 quinquies, paragrafo 2	Articolo 16, paragrafo 2
Articolo 8 quinquies, paragrafo 3	Articolo 16, paragrafo 3
Articolo 8 quinquies, paragrafo 4	Articolo 16, paragrafo 4
-	Articolo 16, paragrafo 5
Articolo 8 quinquies, paragrafo 5	Articolo 16, paragrafo 6
Articolo 8 quinquies, paragrafo 6	Articolo 16, paragrafo 7
Articolo 8 quinquies, paragrafo 6	Articolo 16, paragrafo 8
Articolo 8 quinquies, paragrafo 7	Articolo 16, paragrafo 9
Articolo 8 quinquies, paragrafo 8	Articolo 16, paragrafo 10
Articolo 8 quinquies, paragrafo 9	Articolo 16, paragrafo 11
-	Articolo 17
-	Articolo 18
Articolo 3 ter	Articolo 19
-	Articolo 19, paragrafo 1
Articolo 3 ter, paragrafo 1	Articolo 19, paragrafo 2
Articolo 3 ter, paragrafo 2	Articolo 19, paragrafo 3
-	Articolo 19, paragrafo 4

-	Articolo 19, paragrafo 5
Articolo 8 ter, paragrafo 1	Articolo 19, paragrafo 6
Articolo 8 ter, paragrafo 2	-
-	Articolo 19, paragrafo 7

Articolo 3 ter, paragrafo 3, primo e secondo comma	Articolo 19, paragrafo 8, primo comma
Articolo 3 ter, paragrafo 3, terzo comma	Articolo 19, paragrafo 8, secondo comma
Articolo 3 ter, paragrafo 3, terzo comma	Articolo 19, paragrafo 8, terzo comma
Articolo 3 ter, paragrafo 4	-
Articolo 3 ter, paragrafo 6	-
Articolo 3 ter, paragrafo 7	Articolo 19, paragrafo 9
Articolo 3 quater	Articolo 20
Articolo 3 quater, paragrafo 1	Articolo 20, paragrafo 1
Articolo 3 quater, paragrafo 2	Articolo 20, paragrafo 2
Articolo 3 quater, paragrafo 3	-
	Articolo 20, paragrafo 3
-	Articolo 20, paragrafo 4
Articolo 3 quater, paragrafo 4, e articolo 3, paragrafo 1 bis, terzo comma	Articolo 20, paragrafo 5
Articolo 8 octies	Articolo 21
Articolo 3 bis, paragrafo 3	Articolo 21, paragrafo 1
Articolo 8 octies, paragrafo 1, e articolo 3 ter, paragrafo 5, primo comma	Articolo 21, paragrafo 2
Articolo 8 octies, paragrafo 2, e articolo 3 ter, paragrafo 5, secondo comma	Articolo 21, paragrafo 3
Articolo 8 octies, paragrafo 2, lettera a)	-

Articolo 8 octies, paragrafo 2, lettera b)	Articolo 21, paragrafo 3, lettera a)
Articolo 8 octies, paragrafo 2, lettera c)	Articolo 21, paragrafo 3, lettera b)
Articolo 8 octies, paragrafo 2, lettera d)	Articolo 21, paragrafo 3, lettera c)

-	Articolo 21, paragrafo 3, lettera d)
-	Articolo 21, paragrafo 3, lettera e)
Articolo 8 octies, paragrafo 3	Articolo 21, paragrafo 4
Articolo 8 octies, paragrafo 4	-
Articolo 8 septies	Articolo 22
Articolo 8 nonies	Articolo 23
Articolo 3, paragrafo 1 bis	Articolo 24
Articolo 3, paragrafo 1 bis, primo comma	Articolo 24, paragrafo 1
Articolo 3, paragrafo 1 bis, secondo comma	-
-	Articolo 24, paragrafo 2
Articolo 3, paragrafo 1 bis, quarto comma	Articolo 24, paragrafo 3
Articolo 3, paragrafo 3	Articolo 25
-	Articolo 26
Articolo 9	Articolo 27
Articolo 9, paragrafo 1	Articolo 27, paragrafo 1
Articolo 9, paragrafo 1 quater	Articolo 27, paragrafo 2
-	Articolo 27, paragrafo 3
-	Articolo 27, paragrafo 4
Articolo 9, paragrafo 1 ter	Articolo 27, paragrafo 5
Articolo 9, paragrafo 1	Articolo 27, paragrafo 6
-	Articolo 28

-	Articolo 29
-	Articolo 30

-	Articolo 31
-	Articolo 32
-	Articolo 33
Articolo 1, paragrafo 2, secondo comma	Articolo 33, paragrafo 1
Articolo 2, paragrafo 1 bis	Articolo 33, paragrafo 2
Articolo 2, paragrafo 1 bis	Articolo 33, paragrafo 3
Articolo 1, paragrafo 2, secondo comma	Articolo 33, paragrafo 4
Articolo 2 bis	Articolo 34
Articolo 2 bis, primo comma	Articolo 34, paragrafo 1
Articolo 9, paragrafo 1 bis	Articolo 34, paragrafo 2
Articolo 9, paragrafo 1 ter	Articolo 34, paragrafo 3
Articolo 2 bis, secondo comma	Articolo 34, paragrafo 4
Articolo 5 e articolo 8 quater	Articolo 35
Articolo 5, primo comma e articolo 8 quater	Articolo 35, paragrafo 1
Articolo 5, secondo comma	Articolo 35, paragrafo 2
-	Articolo 35, paragrafo 3
Articolo 5, terzo, quarto e quinto comma	Articolo 35, paragrafo 4
Articolo 5, sesto comma	Articolo 35, paragrafo 5
Articolo 5, settimo comma	Articolo 35, paragrafo 6
Articolo 5, ottavo comma	Articolo 35, paragrafo 7
Articolo 6	Articolo 36

Articolo 6	Articolo 36, paragrafo 1
-	Articolo 36, paragrafo 2

-	Articolo 36, paragrafo 3
-	Articolo 36, paragrafo 4
Articolo 7	Articolo 37
Articolo 7, paragrafo 1, primo comma	Articolo 37, paragrafo 1
Articolo 7, paragrafo 1, primo comma	Articolo 37, paragrafo 2
Articolo 7, paragrafo 1, primo comma	Articolo 37, paragrafo 3
Articolo 7, paragrafo 1, secondo comma	Articolo 37, paragrafo 4
Articolo 7, paragrafo 1, terzo comma	Articolo 37, paragrafo 5
Articolo 7	Articolo 38
Articolo 7, paragrafo 2	Articolo 38, paragrafo 1
Articolo 7, paragrafo 5, terzo comma	Articolo 38, paragrafo 2, primo comma
Articolo 7, paragrafo 5, quarto comma	Articolo 38, paragrafo 2, secondo comma
Articolo 7, paragrafo 2	Articolo 38, paragrafo 3
Articolo 7, paragrafo 3	Articolo 38, paragrafo 4
Articolo 7, paragrafo 5, secondo comma	Articolo 38, paragrafo 5
Articolo 7, paragrafo 6	Articolo 38, paragrafo 6
Articolo 7, paragrafo 7	Articolo 38, paragrafo 7
-	Articolo 38, paragrafo 8
Articolo 7, paragrafo 4	Articolo 38, paragrafo 9
Articolo 7, paragrafo 5, primo comma	Articolo 38, paragrafo 10
Articolo 10	Articolo 39

Articolo 10, paragrafo 1	Articolo 39, paragrafo 1
Articolo 10, paragrafo 2	Articolo 39, paragrafo 2
Articolo 10, paragrafo 3	Articolo 39, paragrafo 3
Articolo 10, paragrafo 4	Articolo 39, paragrafo 4
Articolo 10, paragrafo 5	Articolo 39, paragrafo 5
Articolo 10, paragrafo 6	Articolo 39, paragrafo 6
Articolo 10, paragrafo 7	Articolo 39, paragrafo 7
Articolo 10, paragrafo 8	Articolo 39, paragrafo 8, primo comma
Articolo 10, paragrafo 9	Articolo 39, paragrafo 8, secondo comma
Articolo 10, paragrafo 10	Articolo 39, paragrafo 9
Articolo 10 bis	Articolo 40
Articolo 10 bis, paragrafo 1	Articolo 40, paragrafo 1
Articolo 10 bis, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 40, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 10 bis, paragrafo 1, lettera b)	Articolo 40, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 10 bis, paragrafo 1, lettera c)	Articolo 40, paragrafo 1, lettera c)
-	Articolo 40, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 10 bis, paragrafo 2	Articolo 40, paragrafo 2
Articolo 10 ter	Articolo 41
Articolo 10 quater	Articolo 42
Articolo 11	Articolo 43
Articolo 11, primo comma	Articolo 43, paragrafo 1
Articolo 11, secondo comma	Articolo 43, paragrafo 2
Articolo 11 bis	Articolo 44
Articolo 11 bis, primo comma	Articolo 44, paragrafo 1
Articolo 11bis, secondo comma	Articolo 44, paragrafo 2
Articolo 11 bis, secondo comma	Articolo 44, paragrafo 3
-	Articolo 44, paragrafo 4
-	Articolo 45
Articolo 11 quater	Articolo 46
Articolo 11 quater, paragrafo 1	-
Articolo 11 quater, paragrafo 2	Articolo 46, paragrafo 1
Articolo 11 quater, paragrafo 2	Articolo 46, paragrafo 1, lettera a)
-	Articolo 46, paragrafo 1, lettera b)
-	Articolo 46, paragrafo 1, lettera c)
Articolo 11 quater, paragrafo 3	Articolo 46, paragrafo 2
Articolo 11 quater, paragrafo 3, lettera a)	Articolo 46, paragrafo 2, lettera a)
-	Articolo 46, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 11 quater, paragrafo 3, lettera b)	Articolo 46, paragrafo 2, lettera c)
Articolo 11 quater, paragrafo 4	Articolo 46, paragrafo 3
Articolo 11 quater, paragrafo 5	-
Articolo 11 quater, paragrafo 6	-
Articolo 11 quater, paragrafo 7	-
Articolo 11 ter	Articolo 47
Articolo 11 ter, paragrafo 1	Articolo 47, paragrafo 1
Articolo 11 ter, paragrafo 2	Articolo 47, paragrafo 2
Articolo 11 ter, paragrafo 3	Articolo 47, paragrafo 3
Articolo 11 ter, paragrafo 4	Articolo 47, paragrafo 4
Articolo 11 ter, paragrafo 5	-
Articolo 11 quater bis	Articolo 48
Articolo 11 quinquies	Articolo 49
Articolo 11 quinquies, paragrafo 1	Articolo 49, paragrafo 1
Articolo 11 quinquies, paragrafo 2	Articolo 49, paragrafo 2
Articolo 12	Articolo 50
Articolo 13	Articolo 51
Articolo 13, primo comma	Articolo 51, paragrafo 1
Articolo 13, primo comma	Articolo 51, paragrafo 2
-	Articolo 51, paragrafo 3
Articolo 13, secondo comma	Articolo 51, paragrafo 4

Articolo 13, terzo comma	Articolo 51, paragrafo 5
-	Articolo 52

Articolo 14	Articolo 53
Articolo 14, paragrafo 1	Articolo 53, paragrafo 1
Articolo 14, paragrafo 2	Articolo 53, paragrafo 2
-	Articolo 53, paragrafo 3
Articolo 9, paragrafo 2	Articolo 53, paragrafo 4
Articolo 14, paragrafo 6	Articolo 53, paragrafo 5
-	Articolo 53, paragrafo 6
Articolo 14, paragrafo 5	Articolo 53, paragrafo 7
Articolo 14, paragrafo 7	Articolo 53, paragrafo 8
Articolo 14, paragrafo 8	Articolo 53, paragrafo 9
-	Articolo 54
Articolo 14, paragrafo 3	Articolo 54, paragrafo 1
Articolo 14, paragrafo 3	Articolo 54, paragrafo 2
Articolo 14, paragrafo 4	Articolo 54, paragrafo 3
-	Articolo 54, paragrafo 4
Articolo 15	Articolo 55
Articolo 15, primo comma	Articolo 55, paragrafo 1
Articolo 15, secondo comma	Articolo 55, paragrafo 2
Articolo 15, terzo comma	Articolo 55, paragrafo 3
Articolo 15, quarto comma	Articolo 55, paragrafo 4
Articolo 15, quinto comma	Articolo 55, paragrafo 5

Articolo 15 bis	Articolo 56
Articolo 15 bis	Articolo 56, paragrafo 1
Articolo 15 bis	Articolo 56, paragrafo 2
Articolo 15 bis	Articolo 56, paragrafo 3
Articolo 16	-
Articolo 17	Articolo 57
Articolo 17, paragrafo 1	Articolo 57, paragrafo 1
Articolo 17, paragrafo 2	-
Articolo 17, paragrafo 3	Articolo 57, paragrafo 2
Articolo 17, paragrafo 4	Articolo 57, paragrafo 3
Articolo 17, paragrafo 5	Articolo 57, paragrafo 4
Articolo 18	Articolo 58
Articolo 19	Articolo 59
-	Articolo 60
Articolo 20	Articolo 61
Articolo 20, paragrafo 1	-
Articolo 20, paragrafo 2	Articolo 61, paragrafo 1
Articolo 20, paragrafo 2, lettera a)	Articolo 61, paragrafo 1, lettera a)
-	Articolo 61, paragrafo 1, lettera b)

-	Articolo 61, paragrafo 1, lettera c)
Articolo 20, paragrafo 2, lettera b)	Articolo 61, paragrafo 1, lettera d)
Articolo 20, paragrafo 2, lettera c)	Articolo 61, paragrafo 1, lettera e)
Articolo 20, paragrafo 2, lettera d)	Articolo 61, paragrafo 1, lettera f)
Articolo 20, paragrafo 2, lettera e)	Articolo 61, paragrafo 1, lettera g)
Articolo 20, paragrafo 2, lettera f)	Articolo 61, paragrafo 1, lettera h)
Articolo 20, paragrafo 2, lettera g)	Articolo 61, paragrafo 1, lettera i)
Articolo 20, paragrafo 2, lettera h)	Articolo 61, paragrafo 1, lettera j)
Articolo 20, paragrafo 2, lettera i)	-
-	Articolo 61, paragrafo 1, lettera k)
-	Articolo 61, paragrafo 1, lettera l)
-	Articolo 61, paragrafo 1, lettera m)
-	Articolo 61, paragrafo 1, lettera n)
-	Articolo 61, paragrafo 1, lettera o)
-	Articolo 61, paragrafo 1, lettera p)
-	Articolo 61, paragrafo 1, lettera q)
Articolo 20, paragrafo 3	Articolo 61, paragrafo 2
Articolo 20, paragrafo 4	Articolo 61, paragrafo 3
Articolo 20, paragrafo 5	Articolo 61, paragrafo 4
Articolo 20, paragrafo 6	Articolo 61, paragrafo 5
Articolo 20, paragrafo 7	Articolo 61, paragrafo 6

-	Articolo 61, paragrafo 7
Articolo 21	Articolo 62
-	Articolo 63

Articolo 22	Articolo 64
Articolo 23	Articolo 65
Articolo 24	Articolo 66
Articolo 24, paragrafo 1	Articolo 66, paragrafo 1
Articolo 24, paragrafo 2	Articolo 66, paragrafo 2
Articolo 24, paragrafo 3	Articolo 66, paragrafo 3
-	Articolo 66, paragrafo 4
Articolo 25	Articolo 67
Articolo 25, paragrafo 1	Articolo 67, paragrafo 1
Articolo 25, paragrafo 2	Articolo 67, paragrafo 2
Articolo 25, paragrafo 3	Articolo 67, paragrafo 3
Articolo 25, paragrafo 3, lettera a)	Articolo 67, paragrafo 3, lettera a)
Articolo 25, paragrafo 3, lettera b)	Articolo 67, paragrafo 3, lettera b)
Articolo 25, paragrafo 3, lettera c)	Articolo 67, paragrafo 3, lettera c)
Articolo 25, paragrafo 3, lettera d)	-
-	Articolo 67, paragrafo 3, lettera d)
Articolo 25, paragrafo 3, lettera e)	Articolo 67, paragrafo 3, lettera e)
Articolo 25, paragrafo 3, lettera f)	Articolo 67, paragrafo 3, lettera f)
-	Articolo 67, paragrafo 3, lettera g)

Articolo 25, paragrafo 3, lettera g)	Articolo 67, paragrafo 3, lettera h)
-	Articolo 67, paragrafo 3, lettera i)
-	Articolo 67, paragrafo 3, lettera j)
-	Articolo 67, paragrafo 3, lettera k)
-	Articolo 67, paragrafo 3, lettera l)
Articolo 25, paragrafo 4	Articolo 67, paragrafo 4
-	Articolo 67, paragrafo 5
Articolo 26	Articolo 68
Articolo 26, paragrafo 1	Articolo 68, paragrafo 1
Articolo 26, paragrafo 2	Articolo 68, paragrafo 2
Articolo 26, paragrafo 3	Articolo 68, paragrafo 3
Articolo 26, paragrafo 4	Articolo 68, paragrafo 4
Articolo 26, paragrafo 5	Articolo 68, paragrafo 5
-	Articolo 68, paragrafo 6
-	Articolo 68, paragrafo 7
-	Articolo 69
-	Articolo 70
Articolo 26 bis, paragrafo 1	-
Articolo 26 bis, paragrafo 2, primo comma	Articolo 70, paragrafo 1
Articolo 26 bis, paragrafo 2, primo comma	Articolo 70, paragrafo 2
Articolo 26 bis, paragrafo 2, secondo comma	Articolo 70, paragrafo 3

Articolo 26 bis, paragrafo 2, terzo comma	Articolo 70, paragrafo 4
Articolo 26 bis, paragrafo 4	Articolo 70, paragrafo 5
-	Articolo 71
Articolo 26 bis, paragrafo 3	Articolo 71, paragrafo 1
Articolo 26 bis, paragrafo 3	Articolo 71, paragrafo 2
Articolo 26 bis, paragrafo 4	Articolo 71, paragrafo 3
-	Articolo 72

Articolo 27	Articolo 73
Articolo 28	Articolo 74
Articolo 29	Articolo 75
Articolo 29, paragrafo 1	Articolo 75, paragrafo 1
Articolo 29, paragrafo 1	Articolo 75, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 29, paragrafo 1	Articolo 75, paragrafo 1, lettera b)
-	Articolo 75, paragrafo 1, lettera c)
Articolo 29, paragrafo 1	Articolo 75, paragrafo 1, lettera d)
Articolo 29, paragrafo 1	Articolo 75, paragrafo 1, lettera e)
Articolo 29, paragrafo 2	Articolo 75, paragrafo 2
Articolo 29, paragrafo 3	Articolo 75, paragrafo 3
Articolo 29, paragrafo 4	Articolo 75, paragrafo 4
Articolo 29, paragrafo 5	Articolo 75, paragrafo 5
-	Articolo 75, paragrafo 6
Articolo 29, paragrafo 6	Articolo 75, paragrafo 7
Articolo 29, paragrafo 7	Articolo 75, paragrafo 8
Articolo 29, paragrafo 8	Articolo 75, paragrafo 9
Articolo 29, paragrafo 9	Articolo 75, paragrafo 10
Articolo 29, paragrafo 10	Articolo 75, paragrafo 11
Articolo 29, paragrafo 11, primo comma	Articolo 75, paragrafo 12
Articolo 29, paragrafo 11, secondo comma	-

-	Articolo 75, paragrafo 13
---	---------------------------

Articolo 30	Articolo 76
Articolo 30, paragrafo 1	Articolo 76, paragrafo 1
Articolo 30, paragrafo 2	Articolo 76, paragrafo 2
-	Articolo 76, paragrafo 3
Articolo 30, paragrafo 3	Articolo 76, paragrafo 4
Articolo 30, paragrafo 4	Articolo 76, paragrafo 5
Articolo 30, paragrafo 5	Articolo 76, paragrafo 6
Articolo 30, paragrafo 6	Articolo 76, paragrafo 7
Articolo 30, paragrafo 7	Articolo 76, paragrafo 8
Articolo 30, paragrafo 8	Articolo 76, paragrafo 9
-	Articolo 76, paragrafo 10
Articolo 30, paragrafo 9	Articolo 76, paragrafo 11
Articolo 31	Articolo 77
Articolo 31, paragrafi 1 e 2	Articolo 77, paragrafo 1
-	Articolo 77, paragrafo 2
Articolo 31, paragrafo 3	Articolo 77, paragrafo 3
-	Articolo 77, paragrafo 4
Articolo 32	Articolo 78
-	Articolo 79
Articolo 33	Articolo 80
Articolo 33, paragrafo 1	Articolo 80, paragrafo 1, primo comma

Articolo 33, paragrafo 2	-
Articolo 33, paragrafo 2 bis	-

Articolo 33, paragrafo 2 ter	Articolo 80, paragrafo 1, secondo comma
-	Articolo 80, paragrafo 2
-	Articolo 80, paragrafo 3
Articolo 33, paragrafo 3	-
-	Articolo 81
Articolo 34	Articolo 82
Articolo 34, primo comma	Articolo 82, primo comma
-	Articolo 82, secondo comma
Articolo 34, secondo comma	-
Articolo 34, terzo comma	Articolo 82, terzo comma